



Repubblica Italiana

# Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 12/08/2021

Numero 79

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA  
Direttore del Bollettino: Ing. Wanda D'Ercole

# SOMMARIO

## Stato

Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa  
Corte Costituzionale  
Atti

Sentenza 7 luglio 2021, n. 181

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) . . . . . Pag. 5**

## Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 10 agosto 2021, n. 15

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie. . . . . Pag. 29**

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2021, n. 57

**Riorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. . . . . Pag. 45**

Notizia

**Notizia di una proposta di legge regionale concernente: ISCRIZIONE DEI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE ASL REGIONALI. . . . . Pag. 61**

Notizia

**Notizia di una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA NEGLI ELENCHI DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI. . . . . Pag. 63**

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 551

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 26.10.2018. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. Approvazione della implementazione e nuova programmazione del Piano regionale biennale sul Gioco d'Azzardo patologico 2018/2019. . . . . Pag. 65**

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 552

**Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio. . . . . Pag. 70**

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 553

**Modifica deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 564 "L.R. 8/2019. Criteri e modalità di concessione ai comuni costieri e lacuali dei contributi regionali per l'acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con disabilità. Destinazione di euro 200.000,00 sul capitolo H42530, esercizio finanziario 2019". . . . . Pag. 86**

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 568

**Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Ulteriore proroga termini di attuazione. . . . . Pag. 93**

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 542

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie. . . . . Pag. 113**

**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 6 agosto 2021, n. GR5300-8

**Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Maria Grazia Pompa, Dirigente dell'Area Trattamento giuridico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale. . . . . Pag. 140**

Decreto 6 agosto 2021, n. GR5300-9

**Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Elena Pasini, Dirigente dell'Area Trattamento economico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale. . . . . Pag. 143**

**DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 agosto 2021, n. GR1217-1

**Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Farmaci 2021\_dodicesima tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto Il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori - Determinazione di aggiudicazione. Nr. Gara 8223733 . . . . . Pag. 146**

**DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 luglio 2021, n. G10435

**Ecoambiente srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM). . . . . Pag. 151**

Determinazione 5 agosto 2021, n. GR4903-1

**Ecologia Viterbo Srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi in località "Le Fornaci" nel Comune di Viterbo. . . . . Pag. 156**

Determinazione 10 agosto 2021, n. GR4903-2

**O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Liquidazione del 11° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa GARC s.p.a.- riferito agli Ordinativi di lavoro n.17-MB/2020, n.18-MB/2020, n.19-MB/2020, n.20E-MB/2021 n.21E-MB/2021, n.22E-MB/2021, n.23E-MB/2021, n.24E-MB/2021 e n.25E-MB/2021. . . . . Pag. 162**

## DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 agosto 2021, n. GR5509-3

**Avviso Pubblico D.D. n. G02623 del 10/03/2021 - "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive". Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze pervenute. Proroga per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi.**  
..... Pag. 176

## DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 luglio 2021, n. G10050

**Commissione Regionale di cui alla DGRL n. 1614 del 29.12.2002 "Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale – ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285" - Modifica della composizione. .... Pag. 184**

**Enti Pubblici**

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie  
ASL RIETI

Avviso

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.2 POSTI PER DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOSD MEDICINA PENITENZIARIA. .... Pag. 187**

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

**Diario delle prove di esame scritta, pratica e orale procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per la qualifica professionale di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia. .... Pag. 201**

**Stato**  
**Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa**  
**Corte Costituzionale**  
**Atti**

Sentenza 7 luglio 2021, n. 181

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi)**

SENTENZA N 131  
ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
-	Giuliano	AMATO	Giudice
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-*quater*, nel procedimento vertente tra M. F. e C. B., in proprio e nella qualità di erede, unitamente a M. B., di M. F., e il Comune di Monte Compatri, con ordinanza del 20 dicembre 2019, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2020.

*Udita* nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

*deliberato* nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 20 dicembre 2019, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-*quater*, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 della Costituzione.

1.1.– Il rimettente premette di essere investito di due ricorsi promossi dai signori M. F. e C. B. (quest'ultimo sia in proprio sia, unitamente a M. B., come erede di M. F.) nei confronti del Comune di Monte Compatri, per l'annullamento di due provvedimenti di diniego di altrettante domande di condono edilizio, entrambi del 20 febbraio 2009, notificati ai ricorrenti il successivo 25 febbraio. I due ricorsi sono stati riuniti in ragione del fatto che concernono il medesimo edificio e che gli atti di diniego gravati presentano una motivazione coincidente.

Gli atti impugnati nel giudizio *a quo* sono relativi a istanze di condono presentate ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e sono motivati sulla base del rilievo che le unità immobiliari oggetto delle relative istanze, situate al piano primo ed al piano terra dello stesso edificio, insistono in zona di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41 delle norme del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), adottato dapprima con la deliberazione della Giunta 25 luglio 2007, n. 556, recante «Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico»), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36-*quater*, comma 1-*quater*, della legge regionale 24/1998», indi con la deliberazione della Giunta 21 dicembre 2007, n. 1025, recante «Modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico»), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36-*quater*, comma 1-*quater*, della legge regionale 24/1998».

Da quanto detto deriverebbe la non sanabilità degli immobili in parola, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a*) (*recte: b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, secondo cui «non sono comunque suscettibili di sanatoria» le opere «realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali».

Le domande oggetto degli atti di diniego, relative a unità immobiliari destinate ad abitazione dei richiedenti, sono state presentate il 7 dicembre 2004 e integrate il 25 ottobre 2005, con la produzione del certificato di idoneità sismica, e, infine, il 9 gennaio 2006 – per quanto concerne l'istanza presentata da M. F. – e il 23 maggio 2006 – per quanto concerne la pratica presentata da C. B. –, con la produzione dell'attestazione di pagamento della terza rata degli oneri concessori.

Le parti ricorrenti nel giudizio *a quo* hanno articolato gli stessi motivi di ricorso.

Innanzitutto, è dedotto l'eccesso di potere e il travisamento delle circostanze di fatto, poiché a fondamento dei provvedimenti di diniego vi sarebbe il mancato invio di documentazione essenziale ai fini istruttori (nella specie la perizia giurata), che invece sarebbe stata depositata ancora prima della richiesta del Comune (formulata il 25 ottobre 2005).

In secondo luogo, è lamentato l'«eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria». In particolare, l'amministrazione non avrebbe quantificato «in maniera precisa e circostanziata l'ipotizzato eccesso di cubatura».

In terzo luogo, è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, unitamente all'«eccesso di potere per illegittimità interna». Nel caso di specie, l'amministrazione comunale avrebbe errato nel rilevare l'eccesso di cubatura degli immobili per cui è causa, deducendolo dalla complessiva cubatura considerata dai ricorrenti per il calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori, senza considerare che le unità immobiliari *de quibus* sono l'unica residenza dei ricorrenti medesimi. Di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto fare riferimento al disposto



dell'art. 2 della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui fissa il limite di 900 metri cubi per l'immobile nel suo complesso, in relazione a unità immobiliari adibite a prima casa di abitazione del richiedente. Inoltre, nella relazione di idoneità sismica sarebbe stato considerato, nel volume complessivo dell'immobile, anche il piano interrato, la cui volumetria non dovrebbe, invece, essere calcolata ai fini della determinazione delle superfici sanabili.

Infine, è lamentata la violazione dell'art. 33, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e «del principio di non contraddittorietà dei provvedimenti provenienti dalla medesima attività amministrativa, nonché [la] carente motivazione». In particolare, entrambi i provvedimenti impugnati avrebbero illegittimamente considerato, «quale ulteriore motivo di diniego della concessione del permesso di costruire in sanatoria», l'insistenza degli immobili in parola su una zona archeologica ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR della Regione Lazio, adottato con le citate delibere della Giunta regionale n. 556 e n. 1025 del 2007. Secondo i ricorrenti, «non potrebbe tenersi conto di un vincolo successivo, come nella specie, alla realizzazione del fabbricato, e pertanto le limitazioni scaturenti dal Piano paesistico regionale non potrebbero incidere sull'ammissibilità delle domande di condono, oggetto di esame da parte dell'amministrazione comunale, precedenti rispetto all'entrata in vigore del Piano paesistico».

Aderendo alla tesi contraria, la sanabilità dell'abuso «dipenderebbe dal momento in cui l'amministrazione competente abbia ad esaminare la domanda di condono», e, di conseguenza, si avrebbe «una disparità di trattamento rispetto a quanti, pur avendo presentato domanda di condono, in relazione ad immobili siti nella medesima zona, abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria solo per il fatto che la loro domanda sia stata esitata prima dell'adozione del Piano paesistico regionale».

Al riguardo, i ricorrenti richiamano «il costante orientamento giurisprudenziale in tema di condonabilità degli abusi edilizi», secondo cui dal disposto dell'art. 33, comma 1, della legge n. 47 del 1985, al quale fa rinvio anche l'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, si deduce che l'inedificabilità ostativa alla sanatoria è quella derivante da vincoli archeologici, paesistici ed ambientali che siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere.

In ogni caso, i provvedimenti di diniego impugnati sarebbero illegittimi, perché l'amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine all'effettiva incidenza delle opere abusive sui valori paesistici.

Nel giudizio *a quo* si è costituito il Comune di Monte Compatri, chiedendo il rigetto dei ricorsi sull'assunto che motivo assorbente degli impugnati provvedimenti di diniego di condono sarebbe il vincolo discendente dal PTPR della Regione Lazio, in forza della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, la quale imporrebbe la non sanabilità delle opere anche qualora realizzate prima dell'apposizione del vincolo archeologico e paesaggistico di cui al citato art. 3. Dovrebbe quindi trovare applicazione una norma più restrittiva rispetto a quella di cui all'art. 32, comma 27, lettera *d*), del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, per cui devono essere presi in considerazione, al momento della decisione sulle istanze di condono, anche i vincoli sopravvenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004.

Il giudice rimettente riferisce, infine, che il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 20 settembre 2019, fissata per lo smaltimento dell'arretrato, in occasione della quale i ricorrenti hanno affermato di avere avuto contezza della circostanza che, in relazione allo stesso lotto di cui è causa, il Comune ha rilasciato permessi di costruire in sanatoria ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. Hanno poi insistito per l'accoglimento del ricorso, in ragione dell'irrelevanza dei vincoli sopravvenuti alla realizzazione dell'abuso, in quanto, argomentando diversamente, si farebbe dipendere la condonabilità delle opere dal momento in cui l'amministrazione esamina la domanda di sanatoria.

1.2.– Il Collegio rimettente – muovendo dall'assunto che i provvedimenti impugnati si fondano «essenzialmente» sulla non condonabilità delle opere realizzate prevista dalla norma censurata – ha quindi sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, ritenendo che tale previsione normativa, «di carattere speciale» rispetto a quella di carattere generale di cui all'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, violi gli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 Cost.

1.3.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* ribadisce che gli atti di diniego della sanatoria, impugnati nel giudizio principale, sono «essenzialmente» motivati sulla base del profilo ostativo derivante dalla norma censurata, sicché sarebbe irrilevante esaminare i primi tre motivi di ricorso relativi a differenti profili. Peraltro –

rileva il Collegio rimettente – questi ultimi non sono stati «reiterati nella motivazione dei provvedimenti finali».

In ogni caso, quand'anche si ritenesse che i provvedimenti impugnati nel giudizio *a quo* reiterino le ulteriori ragioni di diniego indicate nelle premesse, si tratterebbe «al più» di atti plurimotivati, «essendo il motivo ostativo fondato sulla sussistenza del vincolo paesistico ed archeologico sull'area de qua e sull'incondonabilità delle opere di cui è causa [...], idoneo da solo a sorreggere gli atti gravati». Al riguardo, sono richiamate la giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto al legislatore regionale la possibilità di dotarsi di una disciplina, in materia di condoni, di maggior rigore rispetto a quella statale (sentenze n. n. 49 del 2006, n. 71 e n. 70 del 2005, e 196 del 2004), e la «costante» giurisprudenza amministrativa, secondo cui la normativa della Regione Lazio, censurata nel presente giudizio, esclude dalla sanatoria anche le opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo.

Secondo il rimettente, si dovrebbe quindi fare applicazione del «costante orientamento giurisprudenziale», in base al quale, «[a]llorché sia controversa la legittimità di un provvedimento che si fondi su più ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di essa vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni».

L'odierna questione di legittimità costituzionale inerente al vaglio del quarto motivo di ricorso sarebbe dunque rilevante, in quanto l'amministrazione comunale, nel dare rilievo al sopravvenuto vincolo archeologico e paesistico, ha fatto applicazione di tale disposto normativo, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata. In particolare, la definizione della questione di legittimità costituzionale sarebbe dirimente poiché il suo accoglimento comporterebbe l'accoglimento del ricorso, mentre, per converso, il suo rigetto comporterebbe il rigetto del ricorso, non potendo giovare ai ricorrenti neppure quanto dedotto nel quarto motivo di gravame in ordine al difetto di motivazione degli atti gravati, per mancata disamina dell'impatto sul paesaggio delle opere *de quibus*.

Sul punto, il rimettente sottolinea come per i condoni edilizi di cui alle leggi n. 47 del 1985 e 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) rilevi la differenza tra vincoli di inedificabilità assoluta (art. 33 della legge n. 47 del 1985), di per sé ostativi alla concessione del permesso di costruire in sanatoria, qualora «siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse», e vincoli di

inedificabilità relativa (art. 32 della legge n. 47 del 1985), in presenza dei quali è possibile il rilascio del condono, previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, che devono valutare l'impatto delle opere abusive sul contesto vincolato.

Il giudice *a quo* ricorda, altresì, che, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per i condoni di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, «rileva [...] anche il vincolo sopravvenuto, non in senso ostativo, ma nel senso di richiedere comunque la necessità del previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo [...] la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi» (è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 31 ottobre 2013, n. 5274).

Quanto al terzo condono, la cui applicazione da parte della Regione Lazio rileva in particolare in questa sede, l'art. 32, comma 27, lettera *d*), del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, oltre a rinviare a quanto già disposto dai citati artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, prevede che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora «siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

Il giudice *a quo* precisa, al riguardo, che questa disposizione è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che assume rilievo ostativo anche il vincolo di inedificabilità relativa; pertanto, mentre per i condoni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 il vincolo di inedificabilità opera in senso ostativo soltanto se di carattere assoluto, per il cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, anche i vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta assumono carattere ostativo alla sanatoria (è citata, tra le altre, anche la sentenza di questa Corte n. 117 del 2015).

Il rimettente richiama, inoltre, la giurisprudenza penale e amministrativa che, in relazione al cosiddetto terzo condono, ha escluso la possibilità della sanatoria qualora il vincolo sia istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive.

Nel presente giudizio – rileva il rimettente – viene in rilievo l'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, ovvero una norma regionale recante una

previsione ulteriormente limitativa rispetto a quella statale, in quanto preclusiva della condonabilità anche delle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo. Secondo il giudice *a quo*, la giurisprudenza del TAR Lazio, «nel dare rilievo, in conformità peraltro al dato letterale della norma *de qua*, ai vincoli sopravvenuti alla realizzazione delle opere, invero non individua, né potrebbe in mancanza di un'indicazione in senso contrario nella norma che espressamente assegna rilievo al vincolo anche sopravvenuto, lo *spatium temporis* entro cui deve intervenire il vincolo ostativo alla concessione della sanatoria, per cui la stessa in virtù del principio del *tempus regit actum*, non può che interpretarsi nel senso fatto proprio dal comune, ovvero della rilevanza di qualsiasi vincolo esistente al momento della decisione sull'istanza di sanatoria».

1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il Collegio rimettente dà conto dell'esistenza di due interpretazioni della disposizione censurata: secondo la prima, «costantemente» seguita dal TAR Lazio, il vincolo sopravvenuto sarebbe ostativo solo in caso di mancanza della conformità urbanistica dell'opera abusiva; in base alla seconda, invece, seguita dal Consiglio di Stato, il vincolo sopravvenuto si porrebbe come ostativo «a prescindere dalla verifica della conformità urbanistica dell'opera abusiva» (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 giugno 2016, n. 2568).

In ogni caso, le parti ricorrenti non avrebbero censurato la mancata verifica da parte dell'amministrazione comunale della conformità o meno dell'opera alla normativa urbanistica (per cui sarebbe irrilevante l'adesione all'una o all'altra interpretazione) e, soprattutto, «entrambe le interpretazioni [...] danno rilievo al vincolo sopravvenuto [...] per cui deve ritenersi che la norma, così come formulata, dia rilevanza a tutti i vincoli sopravvenuti».

1.4.1.– A questo punto, il giudice *a quo*, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sono citate le sentenze n. 54 del 2009, n. 49 del 2006, n. 71 e n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004, e l'ordinanza n. 150 del 2009), sottolinea come il legislatore regionale, pur non potendo vanificare i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, «ben può nell'esercizio delle prerogative di cui è attributario [...] introdurre [...] una disciplina di maggior rigore rispetto alla disciplina nazionale». Ciò deve avvenire, però, nel rispetto del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), principi, questi, che secondo il rimettente non sarebbero rispettati dalla norma regionale censurata.

In particolare, «se è vero che alcun legittimo affidamento può vantare colui che realizza un'opera *sine titulo*, deve ritenersi che tale legittimo affidamento per contro ben possa sorgere allorquando venga introdotta una normativa condonistica, dovendo il soggetto che presenti una domanda di condono essere in grado di comprendere se la sua istanza sia suscettibile o meno di accoglimento, con un giudizio di prognosi postuma, sulla base della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore di tale normativa condonistica, o al più di quella vigente al momento della presentazione della domanda».

Secondo il giudice *a quo*, il legislatore regionale avrebbe dovuto, al più concedere, dare rilevanza ai «vincoli esistenti al momento della presentazione della domanda medesima, che pertanto cristallizzerebbe lo stato di diritto rilevante ai fini della decisione». Nel senso auspicato dal rimettente si sarebbe mosso il legislatore statale nella disciplina del cosiddetto accertamento di conformità (art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), là dove ha previsto che debba essere valutata la doppia conformità, cioè quella esistente al momento della realizzazione delle opere e quella esistente al momento della presentazione dell'istanza, con la conseguente irrilevanza delle modifiche alla normativa urbanistica intervenute dopo tale momento. In alternativa, il giudice *a quo* sostiene che il legislatore regionale avrebbe potuto dare rilevanza ai vincoli esistenti al momento dell'entrata in vigore della normativa condonistica.

Il Collegio rimettente esclude, inoltre, che la norma censurata possa essere letta in modo conforme a Costituzione, secondo l'interpretazione «in senso additivo» operata dal TAR Lazio e di cui sopra si è dato conto. Siffatta interpretazione si risolverebbe, infatti, «in una vera e propria operazione di ortopedia giuridica».

1.4.2.– Tutto ciò premesso, sarebbe violata la «clausola generale di ragionevolezza», atteso che nessun «legittimo affidamento potrebbero nutrire i richiedenti il condono, nonostante il sopravvenire della normativa condonistica, in ordine all'accogliibilità o meno della domanda di condono, non dipendendo la stessa dalla situazione giuridica esistente al momento dell'entrata in vigore della normativa condonistica, ovvero al momento della presentazione della domanda, ma da quella esistente al momento della sua esitazione».

Di qui la lesione del principio di certezza del diritto, «da ritenersi sotteso alla clausola generale di ragionevolezza di cui al citato art. 3, oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost. e alla giustiziabilità degli atti delle P.A. di cui agli artt. 103 e 113 Cost.».

La norma censurata produrrebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra più richiedenti la sanatoria, a seconda del momento di esame delle loro domande di condono, «con la conseguenza che gli istanti potrebbero essere penalizzati dalla lunghezza dei tempi per la decisione sulle domande di condono, posto che si assegnerebbe rilevanza a tutti i vincoli sopravvenuti, anche dopo la presentazione della domanda di condono, sino al momento in cui l'amministrazione abbia ad esitare la medesima».

La clausola generale di ragionevolezza, «quale criterio "onnipervasivo della misurazione della legalità e della adeguatezza della scelta politica" ex art. 3 della Costituzione», sarebbe violata «anche avendo riguardo alla gerarchia dei valori costituzionali».

Infatti, pur assurgendo la tutela del paesaggio a principio fondamentale della Costituzione, sovraordinato pertanto al diritto di proprietà privata (art. 42 Cost.), «il giusto contemperamento di tali valori costituzionali può essere ragionevolmente assicurato nel dare rilevanza alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della normativa condonistica ovvero al momento della presentazione dell'istanza di condono, che pertanto dovrebbero cristallizzare la situazione giuridica rilevante ai fini dell'esitazione della domanda».

Secondo il rimettente, tale contemperamento sarebbe «tanto più necessario» nel caso di vincolo sopravvenuto all'integrazione delle domande di condono e quando si tratti di immobili destinati ad abitazione principale dei richiedenti, in ragione della funzione sociale della proprietà.

Pertanto, la norma censurata, nel considerare preclusivi tutti i vincoli sopravvenuti – e quindi anche quelli successivi alla presentazione della domanda di condono – sacrificerebbe irragionevolmente gli interessi degli istanti e il loro diritto di proprietà (art. 42 Cost.), alla cui tutela è preposta la normativa condonistica.

Il giudice *a quo* sostiene che tali considerazioni debbano «rimanere ferme» pur a fronte di quella giurisprudenza amministrativa che, in relazione ai condoni *ex lege* n. 47 del 1985 ed *ex lege* n. 724 del 1994, ha ritenuto di dover considerare i vincoli sopravvenuti alla realizzazione delle opere (sia pure ai fini della valutazione della conformità dell'opera rispetto al vincolo), dando rilievo alla situazione esistente al momento dell'esame della domanda di condono e non alla data della sua presentazione.

La norma regionale oggetto dell'odierno giudizio esclude invece in senso assoluto la condonabilità dell'opera, prescindendo dalla disamina del suo impatto sul contesto

vincolato e imponendo quindi, anche da questo punto di vista, un irragionevole sacrificio del diritto di proprietà senza il suo giusto e dovuto contemperamento con la tutela del paesaggio.

2.– Non si sono costituite in giudizio né la Regione Lazio né le parti del giudizio principale.

*Considerato in diritto*

1.– Con ordinanza del 20 dicembre 2019, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-*quater*, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 della Costituzione.

2.– Il TAR Lazio è investito di due ricorsi promossi dai signori M. F. e C. B. (quest'ultimo sia in proprio sia, unitamente a M. B., nella qualità di erede di M. F.) nei confronti del Comune di Monte Compatri, per l'annullamento di due provvedimenti di diniego di altrettante domande di condono edilizio presentate dai ricorrenti. I provvedimenti di diniego, entrambi del 20 febbraio 2009, sono stati notificati il successivo 25 febbraio.

Le istanze di condono erano state presentate sulla base della normativa contenuta nella legge reg. Lazio n. 12 del 2004 (recante, tra l'altro, il censurato art. 3, comma 1, lettera *b*), a sua volta attuativa della disciplina della sanatoria degli abusi edilizi (cosiddetto terzo condono) prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

I due ricorsi sono stati riuniti dal giudice amministrativo in ragione del fatto che concernono il medesimo edificio e che gli atti di diniego gravati presentano una motivazione coincidente.

Nell'ordinanza di rimessione si espone che: il 7 dicembre 2004 M. F. e C. B. hanno presentato due distinte domande di condono per due immobili (siti al piano primo e al piano terra del medesimo fabbricato) di cui sono proprietari; il 25 ottobre 2005 le domande sono state integrate con la produzione del certificato di idoneità sismica; il 9 gennaio e il 23 maggio 2006, rispettivamente, M. F. e C. B. hanno prodotto le ricevute di pagamento della terza rata degli oneri concessori.



Nelle more della definizione delle due istanze di condono è intervenuta la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 25 luglio 2007, n. 556, recante «Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell’art. 36-*quater*, comma 1-*quater*, della legge regionale 24/1998», come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 dicembre 2007, n. 1025, «Modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell’art. 36-*quater*, comma 1-*quater*, della legge regionale 24/1998». Le due delibere della Giunta (n. 556 e n. 1025 del 2007) sono state pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 6, Supplemento ordinario n. 14, del 14 febbraio 2008.

A partire da questa data e in attesa della definitiva approvazione del PTPR da parte del Consiglio regionale sono operative le misure di salvaguardia e quindi «non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato» (art. 23-*bis* della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico»).

Con specifico riguardo alla vicenda che ha dato vita all’odierna questione di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* precisa che, ai sensi dell’art. 41 delle sopravvenute norme del piano territoriale paesistico (PTPR), adottato con le citate delibere della Giunta della Regione Lazio, la zona in cui ricadono le unità immobiliari, per cui è causa, è «di interesse archeologico».

Il Comune di Monte Compatri, sul cui territorio insistono gli immobili in questione, dopo aver notificato ai ricorrenti il preavviso di diniego delle istanze di

sanatoria edilizia, ha adottato i due provvedimenti impugnati nel giudizio *a quo*. Il rimettente riferisce che gli atti di diniego sono fondati «essenzialmente» sull'incondonabilità delle opere, prevista dal censurato art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004. Di qui la rilevanza delle questioni sollevate.

In pendenza del giudizio dinanzi al TAR (promosso nel 2009 e giunto in discussione solo all'udienza del 20 settembre 2019), il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il PTPR con la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 13 del 13 febbraio 2020. Quest'ultima delibera è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi a questa Corte e il relativo giudizio è stato deciso nel senso dell'accoglimento con la sentenza n. 240 del 2020, con la quale è stata annullata la deliberazione n. 5 del 2019.

A questo punto è ripartito l'iter per l'approvazione del PTPR, che è giunto a termine con la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 56, Supplemento n. 2, del 10 giugno 2021.

Ricostruiti così anche gli eventi successivi al promovimento dell'odierna questione di costituzionalità, occorre rilevare come gli stessi non incidano sulla sua definizione, essendo il giudice *a quo* chiamato a decidere sulla legittimità dei provvedimenti di diniego in base al quadro giuridico operante al tempo in cui gli stessi sono stati adottati.

3.– Esclusa la possibilità di interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione, il TAR Lazio ritiene che la norma regionale *de qua* sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate «anche prima dell'apposizione [di un] vincolo [...] impost[o] sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali».

In particolare, tale previsione sarebbe lesiva del principio di certezza del diritto, «da ritenersi sotteso alla clausola generale di ragionevolezza di cui al citato art. 3, oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost. e alla giustiziabilità degli atti delle P.A. di cui agli artt. 103 e 113 Cost.». Inoltre, nel considerare preclusivi tutti i vincoli sopravvenuti – e quindi anche quelli successivi alla presentazione della domanda di condono – la norma censurata sacrificerebbe

irragionevolmente gli interessi degli istanti e il loro diritto di proprietà (art. 42 Cost.), alla cui tutela sarebbe preposta la normativa condonistica.

4.– Preliminarmente, questa Corte è chiamata a verificare la rilevanza delle questioni sollevate dal TAR Lazio. Più precisamente, quest'ultimo afferma che i due provvedimenti di diniego delle (due) domande di sanatoria si fondano «essenzialmente» sulla non condonabilità delle opere per cui è causa, prevista dalla norma censurata. Il rimettente aggiunge che quest'ultima costituisce il «motivo assorbente degli impugnati provvedimenti di diniego di condono» e che è quindi preliminarmente necessario risolvere il dubbio della sua legittimità costituzionale.

L'affermazione risulta sufficiente a far apparire non implausibile la motivazione, in linea con l'indirizzo costante di questa Corte, che, nel delibare l'ammissibilità della questione, «effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno"» (sentenza n. 32 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 59 e n. 15 del 2021).

5.– Sempre in via preliminare, deve essere rilevata l'assoluta carenza di motivazione delle censure formulate in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a richiamare il principio di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione senza offrire altre indicazioni sulle ragioni della lamentata lesione.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (tra le più recenti, sentenze n. 114, n. 87 e n. 39 del 2021).

6.– Le altre ragioni di censura possono essere invece esaminate congiuntamente, sia perché il giudice *a quo* svolge in modo unitario le argomentazioni relative alla presunta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sia perché, quanto alla lamentata lesione del diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 42 Cost., il rimettente si duole della sua irragionevole compressione, finendo quindi per far rifluire anche questo motivo nella prima ragione di censura, riguardante – appunto – l'irragionevolezza della norma regionale in esame.

7.– Quanto alla praticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, il giudice *a quo* dà conto dell'esistenza di due interpretazioni della disposizione censurata, la cui differenza non sarebbe però rilevante nel presente giudizio: secondo la prima, «costantemente» seguita dal TAR Lazio, il vincolo sopravvenuto sarebbe ostativo solo in caso di mancanza della conformità urbanistica dell'opera abusiva; in base alla seconda, invece, seguita dal Consiglio di Stato, il vincolo sopravvenuto si porrebbe

come ostativo «a prescindere dalla verifica della conformità urbanistica dell'opera abusiva».

Il rimettente aggiunge inoltre, per un verso, che le parti ricorrenti non avrebbero censurato la mancata verifica da parte dell'amministrazione comunale della conformità o meno dell'opera alla normativa urbanistica (per cui sarebbe irrilevante l'adesione all'una o all'altra interpretazione) e, per altro verso e soprattutto, che «entrambe le interpretazioni [...] danno rilievo al vincolo sopravvenuto». Di qui, la rilevanza comunque di tutti i vincoli sopravvenuti.

Le argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza di rimessione risultano, in effetti, persuasive. E del resto, il chiaro tenore letterale della previsione censurata non consente di pervenire a esiti interpretativi diversi da quelli cui è pervenuto il TAR Lazio, sulla scia peraltro di una cospicua giurisprudenza dello stesso giudice amministrativo puntualmente richiamata dal rimettente.

8.- Prima di affrontare il merito delle censure prospettate in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., devono essere ricordati gli approdi cui questa Corte è pervenuta a proposito del cosiddetto terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito.

Analogamente a quanto avvenuto per il cosiddetto secondo condono (previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), il legislatore ha costruito la disciplina di questa terza sanatoria facendo perno sulla normativa del primo condono, contenuta negli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), e in particolare nei suoi artt. 32 e 33 (la cui disciplina è espressamente fatta salva dall'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).

Questa Corte è stata chiamata, sin da subito, a giudicare della legittimità costituzionale della normativa condonistica del 2003, a seguito della proposizione di numerosi ricorsi promossi dalle regioni in via d'azione. Si è pertanto formata una cospicua giurisprudenza che, sulla scia della prima di queste decisioni (sentenza n. 196 del 2004), ha progressivamente definito le caratteristiche del cosiddetto terzo condono e ha delimitato la sfera di competenza delle regioni su tale oggetto, in ampia misura rientrando nella materia del «governo del territorio».

A proposito della sanatoria straordinaria prevista dal d.l. n. 269 del 2003, come convertito, merita di essere ricordato come questa Corte abbia più volte sottolineato il

suo «carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del "permesso di costruire in sanatoria", disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), [e il fatto di essere] ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive» (sentenza n. 196 del 2004, punto 17 del *Considerato in diritto*). Più in generale, questa Corte ha definito il condono come un istituto «"a carattere contingente e del tutto eccezionale" (in tale senso, ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995), ammissibile solo "negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale" (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole "trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza" (sentenza n. 427 del 1995)» (sentenza n. 196 del 2004, punto 24 del *Considerato in diritto*).

È stato altresì ribadito che il fondamento giustificativo di questa legislazione va individuato nella «necessità di "chiudere un passato illegale" in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche "ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (cfr., tra le altre, sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174 del 2002)» (sentenza n. 196 del 2004, punto 24 del *Considerato in diritto*).

Quanto alle caratteristiche del terzo condono, questa Corte ha precisato che esso «si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici [richiami] contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei "capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni", disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica "alle opere abusive" cui la nuova legislazione appunto si riferisce»; determinando in particolare, il rinvio alle disposizioni relative ai precedenti condoni, «una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni» (sentenza n. 196 del 2004, punto 17 del *Considerato in diritto*).

Sull'ambito oggettivo di applicazione del terzo condono (che era stato già definito nella sentenza n. 196 del 2004), questa Corte ha confermato che costituiscono vincoli

preclusivi della sanatoria anche quelli che non comportano l'inedificabilità assoluta (ordinanza n. 150 del 2009). In particolare, ha precisato che «[i]l richiamo alla precedente distinzione tra inedificabilità relativa ed assoluta contenuta negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 viene effettuato al solo fine di coordinare la vecchia disciplina della sanatoria con quella sopravvenuta, mentre non risulta dirimente nella definizione dell'ambito oggettivo del condono del 2003 che viene in discussione in questa sede»; aggiungendo, poi, che «il condono di cui al d.l. n. 269 del 2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal precitato comma 27, i quali “si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985” (sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (ordinanza n. 150 del 2009)» (sentenza n. 225 del 2012).

Tali considerazioni sono state riprese nella giurisprudenza successiva (tra le tante, sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 e n. 117 del 2015), con la precisazione che «il ruolo del legislatore regionale, “specificativo – all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi” (sentenza n. 49 del 2006)» (sentenza n. 208 del 2019).

Dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge: per un verso, il carattere sicuramente più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell'effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; per altro verso, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, al quale – ferma restando la preclusione all'ampliamento degli spazi applicativi del condono – è assegnato il delicato compito di «rafforzare la più attenta e specifica considerazione di [...] interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio» (sentenza n. 208 del 2019).

9.– In questo quadro si colloca la scelta del legislatore regionale del Lazio, il quale, prevedendo che anche il vincolo sopravvenuto determini la non condonabilità dell'opera abusiva (art. 3, comma 1, lettera *b*, legge reg. Lazio n. 12 del 2004), ha adottato un regime certamente più restrittivo di quello previsto dalla normativa statale. Quest'ultima non dispone, infatti, la non condonabilità in caso di vincolo sopravvenuto.

In particolare, da una parte, l'art. 32 della legge n. 47 del 1985, nel testo oggi vigente, prevede, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria [...] è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso» (comma 1); e che «le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione» «[s]ono suscettibili di sanatoria» in presenza di determinate condizioni, indicate nel comma 2 del medesimo art. 32.

Dall'altra parte, l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, nel testo oggi vigente, stabilisce che «non sono suscettibili di sanatoria» le opere che siano in contrasto con vincoli posti «a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici», «qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse».

A sua volta, la stessa normativa relativa al terzo condono prevede, all'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, che «le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

Il legislatore regionale del Lazio, assegnando ai vincoli sopravvenuti l'effetto di rendere non condonabile l'opera abusiva, ha introdotto dunque una condizione ostativa ulteriore rispetto a quelle previste dalla normativa statale susseguitasi nel tempo. Scelta, questa, in sé non censurata dal rimettente, che – evidentemente sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata – non lamenta la violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, riconoscendo che il legislatore regionale può adottare una disciplina più rigorosa e restringere così l'ambito applicativo del condono.

Pur sottolineando tale aspetto e del pari riconoscendo che i richiedenti la sanatoria non possono nutrire «alcun legittimo affidamento», il giudice *a quo* ritiene nondimeno che la norma censurata oltrepassi il limite costituito dal principio di certezza del diritto, «da ritenersi sotteso alla clausola generale di ragionevolezza [...], oltre che al principio di buon andamento della P.A.», e al tempo stesso comprime irragionevolmente il diritto di proprietà degli istanti il condono.

10.– Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge reg. Lazio n. 12 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., non sono fondate.

10.1.– In primo luogo, questa Corte non può che ribadire quanto già affermato nelle pronunce richiamate sopra: l'insistente ricorso ad aggettivi come «eccezionale», «straordinario», «temporaneo» e «contingente», utilizzati per descrivere la normativa sui condoni edilizi, esprime la peculiare *ratio* di queste misure, da considerare come assolutamente *extra ordinem* e destinate a operare *una tantum* in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Per queste stesse ragioni, il legislatore regionale non può «ampliare i limiti applicativi della sanatoria», né «allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato» (sentenze n. 73 del 2017, n. 233 e n. 117 del 2015, n. 290 del 2009). Al legislatore regionale compete «l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale» (sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e – per quel che rileva nel caso di specie – archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori.

Nell'odierno giudizio si tratta di verificare se il maggiore livello di rigore imposto dalla disposizione regionale censurata sia irragionevole. Secondo il giudice *a quo*, infatti, sarebbe violato il principio di certezza del diritto nel quale dovrebbero poter confidare anche i proprietari di opere abusive che hanno presentato domanda di sanatoria. Benché per essi non si possa configurare un vero e proprio legittimo affidamento, i proprietari subirebbero in particolare una lesione, perché l'eventuale accoglimento dell'istanza dipenderebbe dai tempi impiegati dall'amministrazione comunale chiamata a valutarla, con la conseguenza che, in caso di eccessivi ritardi e qualora sopravvenissero vincoli ostativi al condono, il privato subirebbe un *vulnus* al diritto di proprietà; ciò inciderebbe, inoltre, sul principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni che sarebbe sottoposto a una grave torsione.

10.2.– Il tema in esame investe, a ben vedere, la questione – sulla quale si è ampiamente soffermata anche la giurisprudenza amministrativa – del momento in cui deve essere valutata l'operatività di un vincolo paesaggistico, archeologico, ambientale, idrogeologico eccetera, limitativo delle facoltà edificatorie di un'area; questione per la quale si possono immaginare in astratto tre soluzioni: il momento in cui l'opera è



realizzata, quello in cui è presentata la domanda di condono e quello in cui quest'ultima è esaminata dall'amministrazione.

Sotto il vigore della sola legge n. 47 del 1985 e nell'incertezza derivante da un quadro normativo (art. 32) che non prevedeva espressamente che il vincolo dovesse essere anteriore all'esecuzione delle opere abusive, i giudici amministrativi hanno offerto – limitatamente alla richiesta di parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo – una articolata gamma di soluzioni al problema del rilievo dei vincoli sopravvenuti (per un quadro di sintesi, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 22 luglio 1999, n. 20).

Rispetto a queste diverse ipotesi interpretative, la citata decisione dell'Adunanza plenaria ha affermato che, «in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo», la questione deve essere risolta privilegiando la normativa «vigente al tempo in cui la funzione si esplica (*tempus regit actum*)», essendo la più idonea alla «cura del pubblico interesse, in che si concreta la pubblica funzione».

Ha poi aggiunto che, «[q]uanto alla preoccupazione che siffatta soluzione esporrebbe il singolo caso, in violazione del principio di certezza del diritto e di non disparità di trattamento, alla variabile alea dei tempi di decisione sull'istanza, [...] l'ordinamento appresta idonei strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell'Amministrazione inerte» (sempre, Cons. Stato, adunanza plenaria, decisione n. 20 del 1999; nella stessa direzione, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 22 agosto 2003, n. 4765, e 31 ottobre 2013, n. 5274).

La normativa concernente il terzo condono (art. 32, comma 27, lettera *d*, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito), qui segnatamente in esame, pur facendo salve le previsioni degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, presenta «un ambito oggettivo più circoscritto» rispetto a quello di quest'ultima legge. Mentre, infatti, in base alla normativa del 1985 l'efficacia ostativa al rilascio del condono dei vincoli in esame era collegata al parere negativo dell'autorità preposta alla loro tutela, la disciplina del 2003 prevede che – come detto in precedenza – essi precludano senz'altro la sanatoria, al pari di quelli che comportano l'inedificabilità assoluta (in questo senso, tra le tante, sentenze n. 117 del 2015, n. 225 del 2012, n. 54 del 2009 e n. 196 del 2004, e ordinanza n. 150 del 2009).

La richiamata normativa del 2003 aggiunge che i vincoli aventi carattere ostativo alla sanatoria sono quelli «istituiti prima della esecuzione [delle] opere [abusive]»

(sull'interpretazione di questa normativa, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 5 agosto 2020, n. 4933, e sezione seconda, 13 novembre 2020, n. 7014).

A sua volta, la normativa regionale del Lazio distingue tra «[o]pere abusive suscettibili di sanatoria» (art. 2 della legge reg. Lazio n. 12 del 2004) e «[e]ause ostative alla sanatoria edilizia» (art. 3 della stessa legge), annoverando, tra queste ultime, anche la successiva apposizione del vincolo (art. 3, comma 1, lettera *b*), senza che in via interpretativa tale non condonabilità possa ritenersi superabile (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 14 giugno 2016, n. 2568, 11 aprile 2017, n. 1697, 9 settembre 2019, n. 6109; TAR Lazio, Roma, sezione seconda-*bis*, sentenze 8 gennaio 2007, n. 52, sezione prima-*quater*, 3 novembre 2009, n. 10774, sezione seconda-*bis*, 4 marzo 2015, n. 3713, sezione seconda-*bis*, 21 gennaio 2019, n. 795, sezione seconda-*bis*, 2 dicembre 2019, n. 13758, sezione seconda-*bis*, 7 gennaio 2020, n. 90, sezione seconda-*bis*, 2 marzo 2020, n. 2660, sezione seconda-*bis*, 12 maggio 2020, n. 4982, sezione seconda-*bis*, 1° luglio 2020, n. 7487; TAR Lazio, Latina, sezione prima, sentenze 8 gennaio 2015, n. 2, 15 gennaio 2015, n. 44, 26 gennaio 2015, n. 90, 12 novembre 2019, n. 668).

10.3.– Le conclusioni della richiamata giurisprudenza amministrativa meritano di essere condivise e da esse possono trarsi alcune considerazioni rilevanti anche nel presente giudizio.

Innanzitutto, la lamentata violazione del principio di certezza del diritto e di parità di trattamento, in ragione della diversa tempistica nella decisione delle domande di condono da parte delle amministrazioni competenti, non costituisce di per sé un valido motivo per escludere la conformità a Costituzione della norma censurata. Come già ricordato anche dalla citata decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'ordinamento appresta strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell'amministrazione inerte, idonei in particolare a tutelare il cittadino contro ritardi ingiustificati o addirittura strumentali. Ai rimedi di carattere procedimentale si aggiungono quelli di carattere sostanziale diretti a far valere la responsabilità dell'amministrazione per l'intempestività della sua azione.

Si deve poi osservare che, mentre l'art. 32 della legge n. 47 del 1985, per l'incertezza del suo dato letterale, richiedeva uno sforzo interpretativo di cui si sono fatti carico i giudici amministrativi, il tenore del censurato art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004 è chiaro nell'escludere dalla sanatoria le opere abusive realizzate «anche prima della apposizione del vincolo». Il dato non è irrilevante

nella valutazione della ragionevolezza complessiva della soluzione adottata con la disposizione censurata. Esso infatti – anche al di là della generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antiggiuridica, qual è quella della realizzazione di un'opera edilizia abusiva (tra le tante, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9) – esclude la configurabilità di un qualsivoglia affidamento del proprietario che, già nel momento in cui ha presentato la domanda di condono, era a conoscenza del quadro normativo regionale e quindi dell'alea connessa all'eventualità di una possibile successiva apposizione di un vincolo sull'area di insistenza dell'opera abusiva.

Conferma della correttezza di tale conclusione si ricava, del resto, indirettamente dalla stessa normativa regionale nella quale è contenuta la disposizione censurata. Il legislatore regionale, infatti – evidentemente consapevole del fatto che le condizioni più restrittive introdotte avrebbero potuto pregiudicare chi avesse già presentato la domanda di condono riponendo affidamento nel diverso regime stabilito dalla legge statale – ha espressamente previsto la possibilità, per chi avesse proposto l'istanza prima dell'entrata in vigore della legge regionale, di rinunciarvi, inviando al comune apposito atto entro il 30 novembre 2004 (art. 10, comma 3). Con una previsione, dunque, che per un verso esprime la preoccupazione dello stesso legislatore regionale di rispettare, nei limiti detti, aspettative già insorte, ma al tempo stesso implicitamente sottolinea che chi intende invece presentare la sua domanda successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina si accolla consapevolmente il rischio di vederla valutata anche alla luce di vincoli ad essa eventualmente sopraggiunti.

In conclusione, introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni.

Per le ragioni anzidette le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost. non possono essere accolte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), sollevata, in riferimento agli artt. 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione *seconda-quater*, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., dal TAR Lazio, sezione *seconda-quater*, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.

Presidente

Redattrice

Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 LUG. 2021

Il Direttore della Cancelleria  
(Dott. Roberto Milana)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, 30 LUG. 2021

Il Cancelliere



# Regione Lazio

## Regolamenti Regionali

Regolamento 10 agosto 2021, n. 15

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie.**

**LA GIUNTA REGIONALE****ha adottato****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****e m a n a****il seguente regolamento:****Art. 1****(Modifiche all'articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “della Direzione” sono soppresse;
- b) alla lettera a) del comma 1 le parole: “garantendo l’efficace e corretta attuazione del ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n.1” sono soppresse;
- c) alla lettera c) del comma 1 le parole: “nonché l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico” sono soppresse;
- d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  
“c bis) coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico”;
- e) alla lettera d) del comma 1 le parole: “delle direzioni con gli assessorati di riferimento” sono sostituite dalle parole: “tra le direzioni regionali”;
- f) la lettera e) del comma 1 è soppressa;
- g) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:  
“m bis) coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, delle iniziative di semplificazione.

**Art. 2****(Modifiche all'articolo 24 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 24 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "ricerca e innovazione" sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole: "dai dipartimenti e" sono soppresse;
- c) al comma 3:
  1. le parole: "ricerca e innovazione" sono soppresse;
  2. le parole "sentito il direttore della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il direttore generale ed il direttore regionale competente in materia di personale".

**Art. 3****(Modifiche all'allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'allegato B del r.r.1/2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel paragrafo "DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE" la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

"Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l'attuazione. Cura la selezione, il reclutamento, la formazione, lo sviluppo professionale, la valutazione del personale, l'organizzazione delle competenze. Cura, in raccordo con la Direzione generale, l'organizzazione ed il dimensionamento degli organici dell'ente. Provvede alla mobilità del personale, interna ed esterna, al trattamento giuridico ed al trattamento economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi. Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione integrativa. Cura l'attuazione delle politiche di benessere organizzativo. Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. Cura i procedimenti disciplinari, il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro. Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio. Supporta la gestione delle attività istituzionali della Presidenza. Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta. Cura, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la Direzione generale, i rapporti con il sistema delle autonomie locali. Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socioeconomico degli enti locali e relative forme associative. Cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi comunali. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali. Svolge attività connesse al controllo in materia di politiche del personale di enti pubblici ed organismi non economici dipendenti dalla Regione. Cura, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale. Attua le politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio e cura tutti gli adempimenti connessi al rinnovo

dei rispettivi organismi elettivi e all'erogazione dei relativi finanziamenti. Attua le politiche regionali in materia di polizia. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria. Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore. Promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità. Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo registro. Predispose il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio curandone la pubblicazione. Assicura il supporto tecnico-amministrativo alla Consigliera regionale di Parità, di cui al D. Lgs. n. 198/2006 e cura gli adempimenti inerenti alle relative risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità. Cura gli adempimenti relativi alla manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio regionale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;

b) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Cura la pianificazione territoriale e paesistica, i rapporti con gli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti in materia di pianificazione territoriale, adotta le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica provinciale e comunale. Cura le procedure relative alla valutazione ambientale strategica. Gestisce e coordina la realizzazione del Sistema informativo territoriale regionale e la relativa infrastruttura dei dati territoriali. Si occupa delle tematiche inerenti alla pianificazione urbanistica e partecipa alla programmazione regionale di settore per gli aspetti urbanistici e paesaggistici, effettua l'istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti, degli Accordi di Programma e dei programmi urbanistici complessi, trasmette gli atti alla Giunta regionale per la loro approvazione. Svolge attività di gestione e supporto al Comitato Regionale per il Territorio. Partecipa all'attività di copianificazione comunale e territoriale locale. Partecipa ai procedimenti di approvazione di opere pubbliche statali. Assicura la piena e uniforme attuazione della normativa in materia di rigenerazione urbana attraverso un'azione di monitoraggio e proposta, per migliorare la capacità dei Comuni di ridurre il consumo del suolo e dei consumi energetici e di promuovere interventi per valorizzare gli spazi urbani ed implementare la multifunzionalità e l'accessibilità. Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla riqualificazione dei centri storici. Provvede al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed all'accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e straordinario, in collaborazione con il competente Ministero. Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo sull'attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Trasmette alla Giunta gli atti per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o inadempimento e per l'annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi agli strumenti urbanistici e/o in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia. Supporta tecnicamente e finanziariamente l'attività dei comuni per la repressione dell'abusivismo, mediante il Fondo di rotazione per la demolizione di manufatti abusivi. Provvede alla promozione e sviluppo dell'edilizia



residenziale sociale agevolata e sovvenzionata, mediante programmi e progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove abitazioni, il risanamento, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, cura l'attuazione dei Piani casa nazionali e dei programmi per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale e la redazione dei regolamenti di attuazione. Favorisce iniziative per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio, individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare. Gestisce l'osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio e compie ricerche e studi concernenti l'edilizia residenziale. Svolge attività di studio, assistenza e consulenza ai Comuni ed alle ATER per l'applicazione di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, svolge attività di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa delle ATER e attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica, elabora direttive relative ai progetti di programmi costruttivi di edilizia residenziale. Svolge attività di studio, di ricerca, di interpretazione normativa e di produzione legislativa nelle materie di competenza, in coordinamento con l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale, cura gli adempimenti connessi al contenzioso, alla trasparenza ed all'anticorruzione, alla tutela dei dati personali relativi ai trattamenti di competenza. Cura la programmazione economica, il coordinamento finanziario e contabile, collabora alla stesura del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. Verifica l'acquisizione delle necessarie risorse, ivi comprese le risorse derivanti da trasferimenti statali e le risorse di provenienza comunitaria, effettua una supervisione della situazione finanziaria e contabile attraverso un costante monitoraggio della spesa sia per la competenza che per la cassa. Collabora con la "Struttura Tecnica Permanente per le Funzioni di Programmazione, Valutazione e Controllo" e con l'"OIV" per la definizione della programmazione strategica e coordina le attività delle Aree per la definizione ed il monitoraggio della programmazione strategico-operativa ed il controllo di gestione. Cura l'informatizzazione dei processi ai fini di efficientamento, l'attuazione di progetti innovativi di semplificazione nelle procedure amministrative nelle materie di competenza, il coordinamento di attività finalizzate all'utilizzo di tecnologie dell'informazione, di iniziative e progetti di carattere trasversale afferenti alla gestione, l'interscambio e la messa a disposizione di informazioni e dati territoriali.";

c) nel paragrafo "DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ":

1. nella declaratoria delle funzioni:

a) nel primo periodo, la parola: "acquedottistico" e le parole: "e telematico" sono soppresse;

b) la parola: "gomma" è sostituita con la parola: "strada";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Provvede alla programmazione e al monitoraggio degli investimenti in materia di infrastrutture, mobilità, energia.";

d) nel paragrafo "DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE":

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: "DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE";

2. la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

"Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali e ambientali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat. Gestisce l'attuazione delle Direttiva Europea 92/43/CEE del 21/05/1992 e 2009/147/CE del 30/11/2009, anche con riferimento alle procedure di Valutazione d'incidenza, alla gestione diretta di aree della Rete Natura 2000 e alla individuazione di misure di conservazione. Attua e promuove programmi di monitoraggio, tutela e conservazione della biodiversità, anche coordinando le reti regionali di monitoraggio. Cura e gestisce le attività di ricerca e le attività gestionali in materia di specie aliene invasive (anche con

riferimento al regolamento U.E. 1143/2014) e altre specie problematiche. Coordina, cura e gestisce la tutela e la valorizzazione della geodiversità e del patrimonio speleologico. Coordina il sistema regionale delle aree naturali protette in attuazione della L.R. 29/1997 e successive modifiche, assicurando anche le attività di controllo, le procedure amministrative riguardanti la governance degli enti di gestione, l'approvazione degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti e dei Piani pluriennali di promozione economica e sociale delle aree protette e dei monumenti naturali, l'istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali, l'organizzazione e l'attuazione coordinata di programmi e progetti di sistema, anche in materia di comunicazione, divulgazione ed educazione, tutela e monitoraggio naturalistico, promozione e valorizzazione territoriale, vigilanza e protezione civile, sistemi informativi territoriali e agricoltura sostenibile. Gestisce i monumenti naturali di diretta competenza della Direzione. Coordina il Sistema Regionale dell'Educazione Ambientale. Svolge le attività di coordinamento relative al Progetto "Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini" e segue il coordinamento nazionale e internazionale del Progetto "La città delle bambine e dei bambini". Collabora con le competenti strutture regionali in materia di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile e di Green Public Procurement (GPP). Coordina e gestisce programmi, progetti e strumenti di finanziamento in materia di sostenibilità ambientale, comunicazione ambientale e valorizzazione del capitale naturale del Lazio. Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione relative alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Assicura gli adempimenti in materia di trasporti transfrontalieri. Definisce l'istruttoria riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli impianti mobili e agli impianti sperimentali, nonché per gli impianti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, di competenza regionale. Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all'espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di competenza regionale. Gestisce i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di propria competenza. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell'ambito delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche). Cura l'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, radioattività ambientale naturale e conseguente alla dismissione delle centrali nucleari, qualità delle acque (anche con riferimento al piano di tutela delle acque, alla disciplina degli scarichi, ai fanghi di depurazione, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione), valutazione, pianificazione e gestione della qualità dell'aria. Cura i rapporti con l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio) ai sensi della L.R. n.45/1998 e successive modifiche.”;

e) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente: “Predispone i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono la manovra di finanza pubblica regionale ed in particolare la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge del bilancio annuale e pluriennale, la proposta di legge di assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto del pareggio di bilancio della Regione e cura l'attuazione dei patti territoriali per il riparto degli spazi di finanza pubblica. Svolge funzioni ispettive di natura finanziaria e contabile su enti vigilati, controllati o strumentali e società. Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite regionali, comprese le iniziative necessarie all'incasso dei residui attivi nonché la gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Cura la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Cura le attività

finalizzate alla predisposizione del Bilancio consolidato. Cura il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Provvede alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e pagamento. Predisporre il rendiconto consuntivo della Regione. Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in cui la Regione è terza pignorata predisponendo, tra l'altro, la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (Dichiarazione del terzo). Cura la procedura per la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della Regione. Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale regionale. Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti, comprese le attività relative a interventi di attuazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), e alle garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione. Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e periferiche. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, ivi compresi i relativi lavori di manutenzione, nonché la valorizzazione del patrimonio del servizio sanitario regionale. Svolge le attività inerenti all'esercizio dei diritti del socio costituendo il punto di raccordo tra l'Amministrazione regionale e gli organi societari, gli organi gestionali delle società e le direzioni regionali utenti che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici, dei servizi strumentali e di interesse generale alle società controllate e partecipate dalla Regione. Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate. Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate. Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all'art. 28 del Regolamento regionale 26/2017 (Regolamento regionale di Contabilità), la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale. Cura il monitoraggio degli equilibri finanziari delle risorse destinate al Sistema Sanitario con riferimento alla manovra di bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto. Cura la riconciliazione tra il bilancio regionale ed il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale. Cura la fatturazione elettronica e la fiscalità regionale. Cura il contenzioso relativo alla tassa automobilistica. Provvede alle attività di verifica, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse afferenti il PNRR, i Fondi SIE dell'Unione europea e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in coordinamento con la Direzione competente in materia di programmazione economica e coerentemente con gli indirizzi di governo.”;

f) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Organizza e rende operativi i programmi per l'investimento sul capitale umano. Rappresenta l'Autorità di gestione (AdG) dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti dell'Unione. Assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli Organismi Intermedi e delle altre Strutture (Enti in house, in particolare) incaricate di svolgere attività cofinanziate dalla programmazione FSE per conto della AdG. Promuove e definisce progetti europei di settore. Predisporre gli atti finalizzati allo sviluppo e potenziamento del sistema dell'offerta formativa. Autorizza il riconoscimento di crediti

formativi. Assicura l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze: istituisce le Commissioni di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema formativo integrato che, valorizzando l'autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva dell'orientamento e dell'apprendimento per tutto l'arco della vita. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca, rivestendo il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei servizi. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di individuare le priorità e progettare interventi coordinati. Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro, finanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego. Realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi. Realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare. Promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantire il rafforzamento e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale. Attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini. Incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il coinvolgimento degli stessi nell'impresa anche attraverso l'informazione, la consultazione e/o la negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale. Organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le assunzioni. Attua gli interventi a sostegno del reddito per l'inserimento nel lavoro e le politiche di genere in materia di lavoro. Promuove gli interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro. Organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali. Disciplina ed autorizza gli ammortizzatori sociali in deroga. Favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale. Cura gli adempimenti amministrativi relativi ai lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco regionale. Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere ed attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali. Promuove e definisce progetti europei di settore. Cura il raccordo con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali. Promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale. Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi informativi in materia di lavoro con il supporto della Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.”;

g) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO”:

1) alla declaratoria delle funzioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “architettura e design).” è inserito il seguente periodo: “Cura l’attuazione della normativa inerente la valorizzazione, promozione e diffusione della street art, ai sensi della legge regionale 22/2020.”;
- b) le parole: “l’attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore,” sono soppresse;
- c) dopo le parole: “culturali ed ambientali” è inserito il seguente periodo: “Collabora con la Direzione competente in materia di patrimonio ai fini della catalogazione dei beni culturali come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e dei beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, di proprietà regionale”;
- d) dopo le parole: “Altiero Spinelli.” è inserito il seguente periodo: “Gestisce il Centro di Documentazione Europea (CDE).”;
- e) dopo le parole: “del territorio (musei,” è inserita la seguente parola: “ecomusei”;
- f) dopo le parole: “turismo culturale.” è inserito il seguente periodo: “Attua la L.R. 8/2016 in materia di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale curando anche l’accreditamento nella rete regionale.”;
- g) le parole: “Collabora, nell’ambito della filiera culturale e creativa, alle iniziative degli incubatori di impresa.” sono soppresse;
- h) le parole: “Promuove marketing culturale e fund raising e” sono sostituite dalle seguenti: “Promuove e favorisce l’attuazione di”;
- h) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI E SPORT”:
1. nella rubrica, dopo le parole: “POLITICHE GIOVANILI” sono inserite le seguenti parole: “SERVIZIO CIVILE”;
  2. la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:  
“Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni, anche attraverso l’attuazione degli Accordi e/o Convenzioni con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente con gli orientamenti strategici dell’Unione Europea e dello Stato. Collabora con altre strutture regionali all’attuazione della normativa regionale in materia di “misure a sostegno dei giovani” e di “promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Cura i procedimenti amministrativi e contabili e le attività istruttorie relative alla l.r. 20/2007 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modificazioni, inerente all’istituzione e alla gestione dei Consigli Comunali e Municipali dei giovani e dei bambini. Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell’attività motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell’impiantistica sportiva. Promuove e coordina il settore del servizio civile. Promuove progetti finanziati con risorse comunitarie, compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza. Svolge attività di comunicazione e cura l’implementazione dei portali regionali relativi alle materie di competenza.”;
- i) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, E LA RICERCA” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:  
“Provvede, in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio, alla programmazione degli interventi nonché alla correlativa definizione delle risorse destinate, garantendo il coordinamento delle attività finalizzate alla verifica dell’andamento fisico e finanziario delle misure attuate nell’ambito del Programma Operativo FESR Lazio. Provvede alla gestione delle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulle risorse regionali, nazionali e dei fondi strutturali europei e

finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della competitività delle MPMI aventi sede nella Regione. Promuove ed attua misure per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari di capitale di rischio, nonché azioni per favorire l'innovazione, la digitalizzazione e l'introduzione di tecnologie avanzate nelle imprese. Provvede all'attività di programmazione ed attuazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della green economy, nonché delle imprese cooperative, implementando specifiche misure finalizzate alla promozione dell'imprenditoria femminile. Cura la patrimonializzazione delle imprese e dei Confidi, gli interventi di ingegneria finanziaria per le MPMI operanti nel territorio regionale, nonché gli interventi del Fondo rotativo nazionale e regionale, adottando specifiche misure di microcredito. Provvede alla gestione delle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulle risorse regionali, nazionali ed europee, in ambito di sviluppo urbano, territoriale e dei comuni del litorale, curando, in particolare, la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione della Strategia di Sviluppo Territoriale del PO FESR. Provvede alla programmazione e gestione delle politiche per l'internazionalizzazione e l'export per le imprese laziali, adottando specifiche misure di sostegno della competitività delle imprese laziali sui mercati esteri. Cura la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali e provvede all'organizzazione di missioni istituzionali per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali. Promuove e sovrintende alle attività di marketing territoriale e quelle di attrazione degli investimenti. Provvede all'attività di programmazione e gestione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo degli insediamenti produttivi, del Consorzio Unico, nonché all'attuazione delle misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Provvede all'attività di programmazione ed attuazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle reti di imprese del commercio su strada, garantendo l'uniforme applicazione sul territorio della normativa nazionale e regionale in materia di commercio. Provvede all'attività di programmazione, gestione e semplificazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali operanti nel settore dell'artigianato adottando specifiche misure per l'artigianato artistico e per le botteghe storiche. Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FESR e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Coordina e promuove le attività per lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l'offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca. Coordina, in raccordo con le competenti strutture regionali e con la Direzione regionale che esercita le funzioni di socio nelle società in house e partecipate dalla Regione, i rapporti con le società regionali con specifiche competenze statutarie in materia di sviluppo economico e innovazione, inclusa la materia del credito alle PMI, dandone gli indirizzi programmatici attraverso l'approvazione dei piani annuali delle stesse, provvedendo all'utilizzo delle risorse previste nell'ambito dell'assistenza tecnica del PO FESR Lazio. Coordina le attività della Cabina di regia del Mare ed attua interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle imprese della Blu economy. Cura gli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Cura le attività relative all'attuazione della politica di coesione europea relativamente all'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", promuovendo la partecipazione della Regione ai bandi dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea anche attraverso il coordinamento dei tavoli interdirezionali. Supporta, in stretta collaborazione con l'organo politico, le attività di coordinamento delle relazioni con il livello nazionale, gli Stati membri e i Paesi terzi per la promozione e l'attuazione delle azioni per la

cooperazione allo sviluppo, programmando ed attuando le iniziative regionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo. Provvede all'attuazione e alla gestione della normativa regionale in materia di tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti, gestendo i rapporti con il Consiglio Regionale Consumatori e Utenti. Coordina gli uffici di controllo di primo livello individuati presso le Direzioni Regionali responsabili della gestione delle attività di attuazione del PO FESR Lazio e presso gli Organismi Intermedi. Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo sviluppo economico regionale. Garantisce la partecipazione regionale alla gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo d'integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi.”;

l) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI”, nella declaratoria delle funzioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Cura i procedimenti amministrativi in materia di cave, miniere, idrocarburi, acque minerali e termali”;

m) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Autorità di Audit dei Programmi operativi regionali FESR e FSE cofinanziati dall'Unione europea. Pianifica e gestisce, in modo funzionalmente indipendente, l'attività di controllo di secondo livello sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi comunitari durante l'intero periodo di programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo nonché la correttezza delle operazioni attuate dai soggetti coinvolti, in base a quanto stabilito dai regolamenti comunitari e dagli indirizzi della Commissione europea. Presenta alla Commissione europea, entro nove mesi dall'approvazione dei programmi operativi, apposite strategie di audit per ciascun fondo - aggiornate con cadenza annuale - al fine di verificare il rispetto delle procedure previste, la chiarezza dei ruoli e il perseguimento degli obiettivi programmatici in modo da pervenire alla valutazione del grado di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari. Identifica i soggetti e le operazioni da sottoporre ad audit per eseguire le verifiche sul corretto svolgimento dei programmi operativi e sulla regolarità delle spese. Cura l'analisi documentale e la verifica dell'adeguatezza dei protocolli utilizzati, rispetto alla normativa interessata e alle indicazioni operative della Commissione europea. Si rapporta ed informa gli organismi di riferimento a livello regionale, nazionale e comunitario, circa gli esiti dei controlli, il grado di funzionamento e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi in caso di carenze o di irregolarità, redigendo apposite relazioni sui sistemi e sulle operazioni che confluiscono in una relazione annuale di controllo che viene sottoposta alla Commissione europea. Garantisce che le attività di audit siano svolte per la verifica dei requisiti posseduti dai soggetti incaricati della gestione e per la verifica delle spese dichiarate anche attraverso un campione di operazioni adeguato. Assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti. Elabora metodologie, procedure e strumenti per l'efficace svolgimento delle attività di internal auditing. Collabora allo sviluppo dei sistemi di internal auditing in raccordo con le altre strutture regionali. Collabora alla predisposizione di rapporti e relazioni riguardanti il sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati”;

n) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E”:

1. alla declaratoria delle funzioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: “, garantendo la pronta risposta e corretta gestione delle richieste di intervento urgente da parte dell'utenza.”;

b) dopo le parole: “operatività del servizio 112 NUE” sono inserite le seguenti: “in autonomia o”;

- c) le parole “Si interfaccia con i Responsabili del Ministero dell’interno, della Prefettura, delle Sale operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate o con altri soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “Si interfaccia con i Responsabili del Ministero dell’Interno, della Prefettura, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria e di altre Amministrazioni o con altri soggetti”;
- d) dopo le parole: “Cura il monitoraggio e lo studio dei dati di attività delle CUR NUE 112” sono inserite le seguenti: “e dei PSAP2”;
- e) dopo le parole: “ad attività di formazione per il personale anche afferente ad altre amministrazioni,” è inserita la seguente: “Società”;
- f) dopo le parole: “campagne di informazione e comunicazioni integrate” sono inserite le seguenti: “o momenti formativi”;
- g) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Collabora con le Società Scientifiche del settore per promuovere lo sviluppo della cultura dell’emergenza. Provvede a ricevere e gestire le richieste di accesso agli atti provenienti dalla magistratura ordinaria, dalle forze dell’ordine, dagli studi legali e privati cittadini; analizza e valuta l’esigibilità delle richieste pervenute fornendo il riscontro dovuto nei termini di legge; nell’ambito di richieste di materiale od elementi probatori inerenti episodi che configurano reato, oggetto di indagini da parte degli organi inquirenti che rivestono carattere di estrema urgenza, quando necessarie ad identificare persone coinvolte o comunque informate dei fatti e che devono pertanto essere sentite con urgenza dalla Autorità Giudiziaria, provvede a gestire la richiesta e la ricerca ed a fornire tempestivamente riscontro.”;
- o) nel paragrafo “DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” la declaratoria delle funzioni, è sostituita dalla seguente:  
“Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui al CAPO II della LR 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”. Attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 30 della medesima Legge di contabilità regionale, verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale e, conformemente con l’art. 31 della legge stessa, redige la proposta di bilancio reticolare per ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. Cura la predisposizione dei documenti propedeutici alle riunioni della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027, di cui alle direttive del Presidente della Regione nn. R00001 del 19 febbraio 2021 e R00003 del 17 marzo 2021, coordinandone le attività tecniche e l’adozione di tutti gli atti conseguenti ai fini dell’attuazione e della realizzazione degli obiettivi della stessa. Garantisce il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti pubblici finanziati dalla Regione attraverso le risorse regionali, i Fondi SIE dell’Unione europea e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, verificando i tempi di realizzazione e l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti. Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi Operativi. Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo multisettoriali della



Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. Coordina, su indirizzo degli organi di governo, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. Cura l'attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l'UE e l'individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee. Assiste gli organi di direzione politica e coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale. Cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali e i rapporti con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE. Verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie, coordina la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici, coordina e promuove i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee che con le reti di Regioni strategiche. Tramite l'Ufficio Europa dirige le attività dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa). Cura e coordina le attività di carattere trasversale di ricognizione e valutazione delle politiche attive e di programmazione finalizzate all'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica nel Lazio, con particolare riferimento al raggiungimento dei target e delle linee di indirizzo individuate nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla D.G.R. n.170/2021, nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nel programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità denominato Agenda 2030. Garantisce il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUV). Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. Predisporre ed elabora il conto pubblico territoriale.”.

#### **Art. 4**

#### **(Modifica all'allegato D al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'allegato D al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, il paragrafo “A – AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA” è sostituito dal seguente:

#### **“A – AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA**

Rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l'UE, per contribuire allo sviluppo delle strategie regionali in ambito europeo in raccordo con la struttura di diretta collaborazione “Relazioni internazionali e Affari comunitari. Coordina e gestisce le relazioni istituzionali con le organizzazioni internazionali con sede in Europa, non afferenti all'UE, d'interesse della Regione Lazio e, in particolare, con l'Agenzia Spaziale Europea, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Offre supporto alle strutture regionali competenti per garantire il flusso delle informazioni inerenti alle norme ed i provvedimenti europei, le attività relative alla programmazione europea. Promuove e coordina le strutture regionali per la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici. Promuove e coordina le strutture regionali per i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee sia con le reti di Regioni strategiche rispetto agli obiettivi della Regione. Coordina le strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS e per la partecipazione regionale a iniziative europee finalizzate all'individuazione di strumenti finanziari ad-hoc per il rilancio socioeconomico della Regione. Supporta le strutture regionali, gli enti

strumentali e le società regionali per la partecipazione della Regione sia ad iniziative europee sia ad azioni volte al reperimento di ulteriori finanziamenti, in particolare per i programmi a regia diretta della Commissione europea. Coordina e gestisce le relazioni istituzionali con l'Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione (EIPA). Supporta gli enti pubblici e privati laziali a Bruxelles, anche mediante l'organizzazione e l'implementazione del "Sistema Lazio". Valorizza in ambito europeo le specificità territoriali e i relativi stakeholder.”.

## **Art. 5**

### **(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14)**

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. n. 14/2021 è sostituito dal seguente:  
“3. In fase di prima applicazione del presente regolamento la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale e la Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale sono organizzate secondo quanto disposto con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'adozione della direttiva, il Direttore generale, nel rispetto di quanto disposto al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti indirizzi:

a) la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale è costituita dalle aree denominate “Affari generali e audit”, “Supporto alla Transizione Digitale degli Enti Territoriali”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali in ambito sanitario”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese”, “Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy”;

b) nell'ambito della definizione della declaratoria delle aree di cui alla lettera a) sono attribuite alla struttura di nuova istituzione “Area infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy” le seguenti competenze dell'Area “Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale: “Garantisce il supporto al cambiamento organizzativo dell'Ente tramite l'individuazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la gestione di tecnologie ICT, anche tramite soluzioni in cloud, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e nuovi modelli di lavoro, promuovendo lo sviluppo di un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace; supporta l'attuazione delle politiche di trasformazione di Regione Lazio in tema di innovazione in coerenza con gli indirizzi e le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), il Piano per l'Informatica della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi dei programmi europei; supporta il Responsabile per la Transizione Digitale nello svolgimento dei propri compiti; partecipa ai tavoli regionali e nazionali in tema di Innovazione digitale, open government e semplificazione; partecipa al processo di definizione e di attuazione dell'Agenda digitale regionale nell'ambito della programmazione unitaria ICT; individua i processi prioritari da digitalizzare delle Direzioni dell'Ente Regione, classificandone il grado di complessità e il livello di digitalizzazione; definisce i processi, in ogni Struttura dell'Ente, che debbono essere digitalizzati, in un'ottica di semplificazione nei confronti dell'utenza; cura, coordinandosi con le strutture regionali interessate, la gestione informatica dei flussi documentali; individua le priorità dei progetti digitali da svolgere nella Direzione, di concerto con le altre aree preposte, al fine di consentire una migliore pianificazione delle attività; cura lo sviluppo degli Open Data e lo sviluppo dei portali web istituzionali; cura l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e supporta le

strutture della Giunta per l'applicazione della stessa". Ad essa è assegnato, con atto del Direttore regionale competente in materia di personale e senza soluzione di continuità, il dirigente responsabile e il personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni;

c) l'area "Sistemi Informativi e Progetti ICT" della Direzione regionale Centrale Acquisti è incardinata presso la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale ed è ridenominata "Area sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese". Sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta salva la possibilità di implementazione delle suddette competenze;

d) l'Area "Time Management e Politiche di sviluppo del Sistema informativo del personale" della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata "Organizzazione, Valutazione, Time Management e Sistema Informativo del Personale" e assorbe le competenze dell'Area "Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale" della medesima Direzione regionale, ad eccezione delle competenze trasferite all'Area "Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy" ai sensi della lettera b). È confermata, senza soluzione di continuità, l'assegnazione del personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni;

e) l'Area "Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale" della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è soppressa."

## **Art. 6**

### **(Disposizioni transitorie)**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

a) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 22 marzo 2021, n. 5, nella Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette è incardinata l'Area "Qualità dell'Ambiente" della Direzione regionale Ciclo dei rifiuti per la quale è confermata l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;

b) l'Area "Attività estrattive" della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca è incardinata presso la Direzione regionale Ciclo dei rifiuti; è confermata l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;

c) le Aree decentrate "Centri per l'impiego Lazio Nord", "Centri per l'impiego Lazio Centro", "Centri per l'impiego Lazio Sud", e l'Area "Servizi per il lavoro" della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sono incardinate presso l'Agenzia regionale Spazio Lavoro, in attuazione di quanto stabilito dal comma 13, articolo 10, della l. r. 27 dicembre 2019, n. 28, e in coerenza con la declaratoria delle funzioni istituzionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 418; ad esse è assegnato, senza soluzione di continuità, il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale;

2. A seguito dell'adozione della direttiva del Direttore generale, il direttore della direzione regionale competente in materia di personale, ove necessario, procede alla novazione dei contratti del personale dirigenziale e alla assegnazione del personale non dirigenziale.

**Art. 7**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° settembre 2021, fatta eccezione per:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 5, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione;
- b) le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 che, coerentemente a quanto previsto dalla l.r. 27 dicembre 2019, n. 28, art. 10, comma 13, entrano in vigore alla data della sottoscrizione del contratto del direttore dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro.

**Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.**

**Roma, lì 10 agosto 2021**

**Il Presidente**  
**Nicola Zingaretti**

# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2021, n. 57

**Riorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.**

### *L'Ufficio di presidenza*

**Vista** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

**Visto** il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare il capo I del titolo III e gli allegati A bis, A ter e A quinquies;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 luglio 2021, n. 56 (Atto di indirizzo alla Segretaria generale per la formulazione di una proposta di modifica del Regolamento di organizzazione con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale ed alla consistenza delle dotazioni organiche.) con la quale è stato dato mandato alla Segretaria generale di formulare una proposta di modifica del Regolamento relativa all'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale e alla riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigente e del personale del comparto, formulando ai fini della predisposizione della proposta medesima il seguente indirizzo:

- a) *previsione di istituzione di tre servizi;*
- b) *attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione del personale, ivi comprese le attività in materia di benessere organizzativo, di supporto al Comitato Unico di Garanzia (CUG) e quelle relative al rispetto di genere; del bilancio, ivi compresa l'analisi dell'impatto finanziario delle iniziative consiliari; delle procedure di affidamento e della sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- c) *attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alle relazioni esterne ed agli adempimenti in materia di tutela dei dati personali;*
- d) *attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione delle attività di carattere tecnico ed informatico; all'innovazione e semplificazione tecnologica e transizione al digitale; alla gestione dell'accesso alle sedi del Consiglio regionale; alla gestione del provveditorato e dell'economato; alla gestione di tutti gli adempimenti in materia di trattamento economico dei consiglieri, degli ex consiglieri, dei gruppi*

*consiliari, dei titolari degli organismi di controllo e garanzia e dei componenti degli organismi a qualsiasi titolo retribuiti;*

- e) attribuzione alla segreteria generale, oltre alle funzioni indicate dall'articolo 34, della l.r. 6/2002, in coerenza con quanto previsto dalla medesima l.r. 6/2002, delle competenze relative al supporto tecnico-giuridico all'attività degli organi consiliari; all'assistenza tecnico-legislativa; alla biblioteca; al supporto al Collegio dei revisori dei conti; agli affari generali; all'organizzazione, programmazione e sviluppo delle risorse umane nonché quelle in materia di performance e relazioni sindacali;*
  
- f) coerentemente al nuovo assetto organizzativo delineato, riduzione delle dotazioni organiche del Consiglio regionale nella misura di almeno il 40% per quanto concerne la dotazione del ruolo della dirigenza e di almeno il 10% per quanto concerne la dotazione del ruolo del personale del comparto;*

**Ritenuto**, pertanto, di istituire i seguenti servizi:

- a) Amministrativo;
- b) Prevenzione della corruzione, Trasparenza;
- c) Tecnico, Organismi di controllo e garanzia;

e, conseguentemente, di ridurre la dotazione organica del personale dirigente del Consiglio regionale da 47 a 28 unità e la dotazione organica del personale del comparto del Consiglio regionale per complessive 55 unità di cui 2 unità di categoria A, 3 unità di categoria B, 24 unità di categoria C e 26 di categoria D;

**Ritenuto** di dover prevedere una ricognizione del personale di ruolo del Consiglio che presta servizio in assegnazione temporanea presso la Giunta regionale, finalizzata al rientro in servizio dei dipendenti interessati;

**Ritenuto** di dover limitare il periodo temporale di validità del provvedimento di assegnazione temporanea presso la Giunta dei suddetti dipendenti;

**Ritenuto** altresì, ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 6/2002, di dare mandato alla Segretaria generale di procedere all'adozione degli atti di istituzione delle aree e di individuarne le connesse competenze, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 quater del Regolamento;

**Dato atto** che le modifiche apportate all'assetto organizzativo non comportano la risoluzione dei contratti dei direttori preposti ai singoli servizi né dell'attuale dirigente della struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL);

**Considerato** che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni locali - sottoscritto in data 17 dicembre 2020 - e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni

locali – sottoscritto in data 21 maggio 2018 – è soggetto a informativa preventiva alle OO.SS. rappresentative del personale dirigenziale;

**Preso atto** dell’informativa preventiva fornita alle OO.SS. con mail del 30 luglio 2021;

**Visto** l’art. 371 del Regolamento ai sensi del quale il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale ha compiti consultivi “*nei progetti di riorganizzazione dell’amministrazione*”;

**Visto** il parere sul presente schema di deliberazione trasmesso con la nota prot. seg. n. 35 del 03/08/2021 (registro di emergenza) dal Presidente del CUG;

**Ritenuto** pertanto di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;

**Ritenuto** che le modifiche del Regolamento apportate dalla presente deliberazione debbano avere efficacia dal 15 settembre 2021;

**Visto** l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;

all’unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di ridurre la dotazione organica del personale dirigente del Consiglio regionale da 47 a 28 unità;
3. di ridurre la dotazione organica del personale del comparto del Consiglio regionale per complessive 55 unità di cui 2 unità di categoria A, 3 unità di categoria B, 24 unità di categoria C e 26 di categoria D;
4. di prevedere una ricognizione del personale di ruolo del Consiglio attualmente in servizio in assegnazione temporanea presso la Giunta, e che lo stesso personale debba comunque rientrare in servizio presso il Consiglio entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
5. di dare mandato ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della l.r. 6/2002, alla Segretaria generale di procedere all’adozione degli atti di istituzione delle aree e di



individuare le connesse competenze, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 quater del Regolamento;

6. di stabilire che le modifiche apportate al Regolamento con la presente deliberazione decorrono dal 15 settembre 2021;
7. di dare atto che le modifiche apportate all'assetto organizzativo non comportano la risoluzione dei contratti dei direttori preposti ai singoli servizi né dell'attuale dirigente della struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL);
8. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale per i relativi adempimenti di competenza;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA  
fto Cinzia Felci

IL PRESIDENTE  
fto Marco Vincenzi

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

### “MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE”

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 15 bis e 15 ter sono sostituiti dai seguenti:

#### **“Art. 15 bis** (Istituzione dei servizi)

1. Sono istituiti i seguenti servizi:

- a) “Amministrativo”;
- b) “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”;
- c) “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”.

2. Le competenze di ciascun servizio nonché le competenze della segreteria generale, ulteriori rispetto a quelle previste all’articolo 34 della l. r. 6/2002, sono indicate nell’allegato A bis.

#### **Art. 15 ter** (Istituzione delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia)

1. Ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 6/2002 sono istituite, nell’ambito della struttura di cui all’articolo 15 bis, comma 1, lettera c), le seguenti strutture di supporto agli organi di controllo e garanzia:

- a) struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile;
- b) struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e al Difensore Civico;
- c) struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti indicati nell’Allegato A quinquies. Tali strutture, tenuto conto delle attività svolte, sono equiparate alle strutture individuate dall’articolo 15, comma 1, lettera c).

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

3. Gli incarichi di dirigente delle strutture di cui al comma 1 sono conferiti con le modalità indicate dall'articolo 36, comma 4 della l.r. 6/2002 e dal capo V, del titolo VI.”;

b) l'articolo 15 quinquies è sostituito dal seguente:

**“Art. 15 quinquies**  
(Segreterie operative)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il segretario generale si avvale di una segreteria operativa alla quale è assegnato un contingente di personale di dodici unità, di cui non più di due di categoria D. Si avvale altresì di una segreteria per lo svolgimento di attività di supporto caratterizzate da contenuti tecnico-specialistici alla quale è assegnato un contingente di personale di cinque unità di cui non più di quattro di categoria D.

2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile unico che è compreso nella dotazione complessiva.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività in ciascun servizio è istituita una segreteria operativa. Il contingente di personale, compreso il responsabile, assegnato a ciascuna delle segreterie di cui al presente comma, è di complessive 25 unità così distribuite: nove unità alla struttura di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lettera a), sette unità alla struttura di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lettera b) e nove unità alla struttura di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lettera c).”;

c) al comma 3 dell'articolo 182 dopo la parola “trasferimento” sono inserite le seguenti: “, che non può eccedere il limite temporale della legislatura nella quale è stato concesso,”;

d) l'allegato A bis è sostituito dal seguente:

**“Allegato A bis**  
**Competenze della segreteria generale e dei servizi**  
(Articolo 15 bis, comma 2)

**1. Segreteria generale:**

Oltre alle funzioni di cui all'articolo 34 della l.r. 6/2002, la segreteria generale del consiglio:

- a) assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica all'Aula, alle commissioni, alle giunte ed ai titolari di iniziativa legislativa;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- b) sovrintende ad ogni adempimento relativo alla presentazione dei progetti di legge, regolamento e di provvedimento amministrativo nonché agli adempimenti istruttori relativi alla programmazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni;
- c) fornisce consulenza in ordine alle procedure regolamentari e sovrintende alla raccolta e all'elaborazione dei precedenti regolamentari;
- d) sovrintende ad ogni adempimento relativo all'attività del Consiglio regionale in tema di sindacato ispettivo e di indirizzo politico;
- e) sovrintende ad ogni adempimento connesso all'attività di verbalizzazione e resocontazione delle sedute dell'Aula, delle commissioni e delle giunte;
- f) sovrintende ad ogni adempimento connesso all'elezione dei consiglieri regionali;
- g) sovrintende ad ogni adempimento amministrativo di competenza del Consiglio in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali;
- h) sovrintende al coordinamento formale dei testi approvati dalle commissioni e dall'Aula;
- i) sovrintende alla verifica dell'incidenza sull'ordinamento preesistente, della legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi Tecnico Normativa: ATN);
- j) sovrintende al monitoraggio dell'attuazione delle leggi;
- k) assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale sull'interpretazione della normativa vigente;
- l) sovrintende ad ogni adempimento di spettanza del Consiglio derivante dall'appartenenza all'Unione europea;
- m) sovrintende all'assistenza tecnico-documentaria, anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali, agli organi consiliari, ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la ricerca, l'analisi e l'elaborazione della documentazione regionale, statale, europea e straniera;
- n) sovrintende all'implementazione, all'aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati normative;
- o) sovrintende al funzionamento della biblioteca del Consiglio regionale;
- p) cura e coordina l'aggiornamento del Regolamento di organizzazione sulla base delle proposte dei servizi;
- q) cura, in raccordo con l'Avvocatura regionale, la gestione del contenzioso;
- r) assiste il Presidente del Consiglio nei lavori della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali;
- s) assiste l'Ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- t) sovrintende all'istruttoria relativa alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio;
- u) sovrintende al ciclo di gestione della prestazione e dei risultati;
- v) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali ed organizza i lavori attinenti la contrattazione decentrata;

*Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_*

- w) sovrintende all'organizzazione di manifestazioni e convegni promossi o patrocinati dal Consiglio regionale;
- x) sovrintende, su indicazione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, ai rapporti culturali e istituzionali con i Paesi esteri, con le altre regioni, gli enti territoriali e con gli organi ed organismi istituzionali;
- y) sovrintende agli adempimenti in materia di partecipazioni e concessione di contributi;
- z) sovrintende agli adempimenti connessi alla partecipazione del Consiglio regionale a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni;
- aa) sovrintende agli adempimenti connessi alla gestione del protocollo generale, degli archivi e della ricezione e distribuzione della corrispondenza;
- bb) assicura al Collegio dei revisori dei conti il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica degli atti del Consiglio regionale;
- cc) sovrintende all'implementazione e all'attuazione delle procedure relative al controllo di gestione;
- dd) sovrintende agli adempimenti e formula indirizzi in materia di programmazione, organizzazione, sviluppo delle risorse umane, gestione dei ruoli del personale del Consiglio e fornisce all'Ufficio di presidenza gli elementi necessari per la determinazione della dotazione organica;

## **2. Servizio "Amministrativo":**

- a) sovrintende, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, all'adozione di ogni atto concernente la gestione giuridica ed economica del personale;
- b) sovrintende ad ogni adempimento in materia di bilancio e ragioneria;
- c) cura i rapporti con l'istituto bancario cui è affidata la tesoreria;
- d) provvede agli adempimenti previsti per le proposte di legge di iniziativa consiliare dal comma 5, dell'articolo 39 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- e) sovrintende ad ogni adempimento in capo all'amministrazione nel suo ruolo di stazione appaltante;
- f) sovrintende alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- g) assicura le funzioni di struttura stabile a supporto dei RUP di cui all'articolo 31, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- h) svolge le funzioni di datore di lavoro relativamente ad ogni aspetto e adempimento previsto dalla normativa vigente anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- i) assicura la pianificazione degli interventi in materia di benessere organizzativo e vigila sul puntuale adempimento, da parte delle strutture del Consiglio competenti per materia, sulle iniziative intraprese;
- j) assicura assistenza al Comitato Unico di Garanzia - CUG, provvede altresì alle attività istruttorie per la sua costituzione da parte del Segretario generale e alla nomina dei componenti dello stesso;
- k) cura le iniziative finalizzate a dare attuazione ai principi di pari opportunità e di rispetto di genere nonché di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

**3. Servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia":**

- a) sovrintende e coordina le strutture di cui all'articolo 15 ter, comma 1, nello svolgimento dei compiti assegnati alle stesse dall'allegato A quinquies;
- b) sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti;
- c) sovrintende alla gestione degli edifici, nonché alla gestione e al controllo delle aree verdi, di pertinenza del Consiglio;
- d) sovrintende ai processi di informatizzazione degli atti e delle attività del Consiglio, anche sulla base degli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presidenza, ed alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di trasmissione delle informazioni;
- e) svolge tutti i compiti attribuiti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, al Responsabile per la transizione digitale (RTD);
- f) cura la gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici del Consiglio regionale;
- g) cura le iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi informativi del Consiglio;
- l) sovrintende ai servizi di economato e provveditorato;
- m) sovrintende al funzionamento dei servizi strumentali generali (magazzino, centro copie, legatoria, ecc.);
- n) assicura il pieno e puntuale svolgimento delle attività del Consiglio, anche attraverso le necessarie acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le occorrenti utenze (acqua, energia elettrica, metano, gasolio, telefonia fissa e mobile ecc.);
- o) provvede a garantire le necessarie coperture assicurative;
- p) garantisce la sicurezza e la vigilanza negli edifici e gestisce i rapporti con l'autorità preposta all'ordine pubblico;
- q) sovrintende alle modalità di accesso alle sedi del Consiglio;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- h) cura ogni adempimento, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli ex consiglieri regionali;
- i) cura ogni adempimento, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, in materia di trattamento economico dei titolari degli organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione previsti dallo Statuto e/o da leggi regionali nonché dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale;
- j) cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare dello stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa statale e regionale, per i titolari degli incarichi politici;
- k) cura gli adempimenti relativi all'erogazione delle risorse economiche, previste dalla normativa statale e regionale, ai gruppi consiliari;
- l) assicura assistenza agli altri organismi di raccordo istituzionale, di controllo, di garanzia e di consultazione previsti da leggi regionali e istituiti presso il Consiglio regionale, per ogni adempimento di carattere amministrativo e gestionale necessario all'esercizio delle relative funzioni;
- m) cura in raccordo con gli enti e/o organismi competenti le iniziative e gli adempimenti in tema di servizi di mobilità aziendale;
- n) si raccorda con la competente struttura della Giunta regionale per le esigenze del Consiglio concernenti l'autoparco.

#### **4. Servizio "Prevenzione della corruzione, Trasparenza":**

- a) cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, in particolare, quelli di cui alla legge 190/2012;
- b) cura le relazioni con il pubblico;
- c) sovrintende ad ogni adempimento previsto dalle norme disciplinanti le diverse tipologie di accesso agli atti e ai documenti del Consiglio;
- d) sovrintende alla comunicazione istituzionale del Consiglio regionale definendo e coordinando le strategie, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti;
- e) assicura le attività in materia di informazione;
- f) promuove conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- g) promuove l'immagine del Consiglio regionale;
- h) sovrintende alla gestione e al trattamento dei dati personali e alla tutela dei dati personali;
- i) sovrintende ad ogni adempimento in ordine alla pubblicazione degli atti e degli avvisi del Consiglio regionale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione,

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

nel sito istituzionale e nella rete intranet nonché, laddove previsto, nelle testate giornalistiche.>>

e) l'allegato A ter è sostituito dal seguente:

**“ Allegato A ter**  
**Dotazione complessiva del personale del Consiglio regionale**  
*(Artt. 88 comma 2 e 131 comma 1)*

a)

<b>Dirigenza</b>	<b>28</b>
------------------	-----------

b)

<b>Categoria</b>				<b>Totale Categorie</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>1</b>	<b>137</b>	<b>161</b>	<b>196</b>	<b>495</b>

“

f) l'allegato A quinquies è sostituito dal seguente:

**“ Allegato A quinquies**  
**Competenze delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e**  
**garanzia**  
*(Articolo 15 ter, comma 2)*

**1. Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL) e al Comitato regionale di controllo contabile:**



Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- a) assicura al CAL il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali. In particolare, oltre ai compiti connessi alle funzioni di segretario del CAL, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del CAL:
- 1) elaborazione del rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
  - 2) esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
  - 3) proposta di impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, di ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali;
  - 4) richiesta di pronunciamento, al Comitato di garanzia statutaria, sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto;
  - 5) consultiva ed ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.
- b) assicura al Comitato regionale di controllo contabile il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.

**2. *Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) e al Difensore civico:***

- a) assicura al Corecom il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate allo stesso dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Corecom:
- 1) formulazione di proposte per il rilascio del parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
- 2) formulazione di proposte in ordine alla destinazione di fondi destinati alla trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse di enti pubblici;
  - 3) formulazione di pareri richiesti dagli organi regionali o previsti dalla normativa in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
  - 4) formulazione di proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
  - 5) proposta di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;
  - 6) vigilanza, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collaborazione alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e proposta alla Giunta regionale di adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;
  - 7) cura, anche sulla base delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, della tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
  - 8) censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
  - 9) paragiurisdizionale delegata dall'Autorità delle telecomunicazioni;
  - 10) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.
- b) assicura al CREL il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nelle materie economiche e sociali. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del CREL:
- 1) rilascio di pareri obbligatori;
  - 2) formulazione di osservazioni e proposte in ordine ai documenti di programmazione economico-finanziaria;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- 3) elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti a supporto dell'amministrazione regionale;
  - 4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.
- c) assicura al Difensore civico il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;

**3. Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza:**

- a) assicura al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante:
- 1) predisposizione di iniziative ed interventi volti ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni volte alla tutela della salute, della qualità della vita, istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
  - 2) proposta ai competenti organi regionali di interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, su richiesta degli stessi organi, rilascio di eventuali pareri su atti amministrativi e legislativi nelle tematiche di competenza del Garante;
  - 3) proposta ai competenti organi regionali di iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  - 4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.
- b) assicura al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante:

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

- 1) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;
  - 2) vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia nonché sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - 3) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - 4) promozione della formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati e di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;
  - 5) rilascio di pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e elaborazione di proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
  - 6) consulenza nei confronti dei tutori e curatori;
  - 7) collaborazione con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e all'adolescenza e diffusione della conoscenza dei relativi diritti;
  - 8) vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti delle eventuali trasgressioni;
  - 9) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.
- c) assicura alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;
- d) assicura al Forum regionale per le politiche giovanili, istituito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e successive modifiche, il necessario supporto per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla normativa vigente."

# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia

**Notizia di una proposta di legge regionale concernente: ISCRIZIONE DEI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE ASL REGIONALI.**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente:  
**ISCRIZIONE DEI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE ASL REGIONALI.**

La proposta, di iniziativa del consigliere Emiliano Minnucci, reca il numero 307 del 3 agosto 2021.

per il Direttore del Servizio  
Aula e commissioni

La Segretaria generale  
(Dott.ssa Cinzia Felci)  
F.to digitalmente Cinzia Felci

# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia

**Notizia di una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA NEGLI ELENCHI DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: **DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA NEGLI ELENCHI DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.**

La proposta, di iniziativa della consigliera Eleonora Mattia, reca il numero 308 del 6 agosto 2021.

per il Direttore del Servizio  
Aula e commissioni

La Segretaria generale  
(Dott.ssa Cinzia Felci)  
F.to digitalmente Cinzia Felci



# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 551

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 26.10.2018. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. Approvazione della implementazione e nuova programmazione del Piano regionale biennale sul Gioco d'Azzardo patologico 2018/2019.**

**OGGETTO:** Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 26.10.2018. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. Approvazione della implementazione e nuova programmazione del Piano regionale biennale sul Gioco d'Azzardo patologico 2018/2019.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona),

### VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge regionale 5 agosto 2013, n. 5, “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi sociali della Regione Lazio” e, in particolare, l'art. 19 “Politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 904, recante: “Legge 28 dicembre 2015, n.208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, approvazione del “Piano biennale regionale 2017-2018 gioco d'azzardo patologico”;

la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 che ha approvato il “Piano Sociale Regionale – Prendersi cura, un bene comune”, che prevede, tra l'altro, progetti per la prevenzione delle dipendenze patologiche;

### CONSIDERATO che:

il decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della

salute”, riconosce tra l'altro il gioco d'azzardo patologico come una malattia e ne prevede l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” all'articolo 1, comma 133, dispone, che nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;

al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato trasferito presso il Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, demandato a un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione della composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore;

il Decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015 costituisce l'Osservatorio nazionale per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e la dipendenza grave e ne ridetermina la composizione e i compiti, tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;

con decreto interministeriale del 12 agosto 2019 il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave dopo il primo triennio di attività 2016-2019;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, all'articolo 1, comma 946, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha disposto l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP);

il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

VISTI

il decreto del Ministro della Salute del 26 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2018, di riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 946, della citata legge 28 dicembre 2015, n.208, che, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, ripartisce tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di cento milioni di euro, relativa agli anni 2018 e 2019, assegnando alla Regione Lazio la somma di euro 4.833.880,60 per l'anno 2018 e la medesima somma per l'anno 2019;

la nota prot. n. 37288-P del 20 dicembre 2018, con cui il Ministero della Salute ha comunicato l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto e che pertanto a partire dal 20 dicembre 2018 decorrono i 90 giorni per la presentazione della programmazione delle attività per il biennio 2018-2019 comprensiva dell'implementazione dei piani relativi al biennio 2016-2017;

TENUTO CONTO che la competente Direzione per l'Inclusione Sociale ha provveduto ad elaborare il Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico 2018-2019 comprensivo dell'implementazione del precedente Piano regionale 2016-2017;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0219560 del 20 marzo 2019 con la quale la Direzione regionale per l'Inclusione sociale ha trasmesso la proposta di programmazione delle attività di contrasto al Gioco d'Azzardo per il biennio 2018-2019 comprensiva dell'implementazione del Piano regionale relativo al biennio 2016-2017 al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3776-P del 06 febbraio 2020, il Ministero della Salute ha comunicato che l'Osservatorio Nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave ha valutato positivamente ed approvato il Piano biennale regionale di contrasto al gioco d'azzardo, nella riunione svoltasi il 30/01/2020, avviando le procedure di accreditamento delle somme dovute alla Regione Lazio per l'attuazione del Piano stesso;

PRESO ATTO della nota prot. n. 572189 del 01 luglio 2021 con la quale la Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di dare attuazione all'obiettivo generale "Cura e riabilitazione", Obiettivo specifico 1 "Aumento della presa in carico" previsto nel Piano regionale biennale 2018/2019 sul gioco d'azzardo patologico, con l'assegnazione alle Asp e/o a soggetti del Terzo Settore, per il tramite delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), a tutti gli effetti soggetti pubblici del sistema integrato, come indicato nelle leggi regionali n.11 del 10 agosto 2016 e n.2 del 22 febbraio 2019, le attività di prossimità territoriale e di ponte rispetto ai servizi di cura sanitari come, ad esempio, l'attivazione di unità di strada e lo sviluppo di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto sul territorio.

RITENUTO opportuno, ai fini della sua attuazione, approvare l'implementazione e la nuova programmazione del Piano regionale biennale sul Gioco d'Azzardo patologico 2018/2019, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, in relazione alle risorse necessarie al finanziamento del piano, per un totale di euro 9.667.761,20:

- euro 4.833.880,60, relative all'anno 2018, sono già stati accertati con determinazione n. G15756 del 05/12/2018 ed impegnati in GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) con determinazione n. G16739 del 04/12/2018 sul capitolo U0000H11738 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle quote relative al finanziamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ex legge n. 190/2014, art. 1, C. 133. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali";
- euro 4.833.880,60, relative all'anno 2019, sono stati accertati con determinazione n. G02762 del 12/03/2019 ed impegnati in GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) con determinazione n. G16661 del 04/12/2019 sul medesimo capitolo U0000H11738;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare l'implementazione e la nuova programmazione del Piano regionale biennale sul Gioco d'Azzardo patologico 2018/2019, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su [www.regione.lazio.it/politichesociali](http://www.regione.lazio.it/politichesociali).

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 552

**Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.**

OGGETTO: Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona).

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e smi;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59 e smi”*;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e smi;

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e smi;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e smi;

la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e smi;

la Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7:” *Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e smi;

VISTI in particolare:

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 che sancisce l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, l'articolo 2 che individua “il sistema integrato di educazione e di istruzione” costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie e l'articolo 8 che prevede l'adozione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in

Conferenza Unificata, del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

CONSIDERATO che l'articolo 12 del richiamato Decreto Legislativo n.65/2017 istituisce il "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione";

VISTI la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017: "*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*" (d'ora innanzi anche "Piano");

l'Intesa del 8 luglio 2021 raggiunta in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del "*Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025*;

in particolare, l'articolo 4 comma 1 del succitato schema di Delibera il quale prevede che: "*Al fine di assicurare liquidità funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno 2021, con Intesa in Conferenza Unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021, una quota parte del Fondo, corrispondente a €264.000.000,00, è ripartita tra le Regioni e Province Autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n.53.*" e che, pertanto, in ottemperanza alla norma appena citata alla Regione Lazio è assegnata la somma di euro 24.519.399,38;

in particolare, il comma 2 dell'art. 5 del succitato schema di delibera il quale, tra l'altro, prevede che: "*La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati, rispetto all'annualità delle risorse:*

- a) *Il Comune interessato [...];*
- b) *L'importo del finanziamento [...];*

in particolare, l'articolo 6 del succitato schema di delibera il quale prevede che:

- *Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.65 del 2017, l'assegnazione di risorse finanziarie degli interventi di cui all'articolo 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.*
- *"Le Regioni e le Province autonome finanziano, con risorse proprie o comunitarie, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il Decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c)."*
- *La previsione del cofinanziamento regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assegnate dallo Stato è condizione essenziale per accedere al finanziamento annuale.;*

VISTA la DGR 28 maggio 2021, n.312: "*Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di*



*carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021.*”, la quale, tra le altre risorse ha finalizzato complessivi €17.000.000,00 per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia assunti con le prenotazioni d'impegno n.159870/2021 per €15.000.000,00 sul capitolo U0000H41997 in conto corrente (*in favore delle amministrazioni locali per interventi del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia (l.r. n.7/2020) per l'esercizio finanziario 2021*) e n.159861/2021 per €2.000.000,00 sul capitolo U0000H42536 in conto capitale (*l.r. n.7/2020) per le amministrazioni locali per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia*);

CONSIDERATO che con la DGR n. 312/2020 la Regione Lazio ha adempiuto all'obbligo di cofinanziamento previsto dall'articolo 6 del succitato schema di Delibera;

ATTESO che è prevista l'erogazione diretta delle risorse del Fondo di cui trattasi, dal MIUR ai Comuni della Regione interessata, in base alla programmazione approvata dalla medesima Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 3 del succitato schema di Delibera il quale prevede che:

- *“il suddetto Piano nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o più delle seguenti tipologie:*

*a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;*

*b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;*

*c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107 e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;*

- *“gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 5, perseguono le seguenti finalità:*

*a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;*

*b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;*

*c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del Decreto legislativo;*

*d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà*

*pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del Decreto legislativo;*

*e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;*

*- "Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) – formazione e coordinamenti pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo”;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: *“Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004.”;*

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con la finalità di abbattere le rette degli asili nido ha contribuito e contribuisce, con propri fondi di bilancio, e fino alla conclusione dell'anno educativo 2019 -2020, alla gestione degli asili nido pubblici (comunali o privati convenzionati) riconoscendo ai Comuni contributi sia per la gestione che per la manutenzione ordinaria degli asili nido comunali, secondo le disposizioni della citata DGR n.327/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 22 dicembre 2020, n.G15981: *“Approvazione del piano di riparto relativo al contributo di gestione degli asili nido comunali, ai sensi della L.R. n.59/1980, per l'anno educativo 2019/2020. D.G.R. n.717/2018 e n.917/2019”Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Impegno di spesa di euro 10.500.000,00 sul capitolo H41900 corrispondente alla Missione n.12, Programma n.01, Codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)”. Esercizio finanziario 2020.”;*

CONSIDERATO inoltre che la Legge Regionale n.7/2020 prevede, all'articolo 50 comma 3, che: *“La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale;*

VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: *“DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento” con la quale si è dato avvio ad un processo di miglioramento della qualità del servizio di asilo nido;*

la Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2018, n.182: *“Definizione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2017, in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65”*;

la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n.56: *“Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio;*

la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2020, n.613: *“Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.;*

la Determinazione Dirigenziale 27 marzo 2020, n.G03369: *“DGR n.972/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”. Punto 2.c): rettifica della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G08791/2019 e approvazione dello scorrimento per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido”*;

la Determinazione Dirigenziale 29 ottobre 2020, n.G12610: *“DGR n.972/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”. Approvazione dell'Avviso di cui al punto 2.d), relativo alla riqualificazione di edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n.65/2017, promuovendo progetti di continuità pedagogica.”*;

#### RITENUTO

pertanto di destinare le risorse di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, alle seguenti attività:

- A. consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata (per i soli posti bimbo convenzionati), sostenendo i Comuni per la parte di spesa da loro sostenuta e favorendo la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi pubblici per l'infanzia;
- B. riqualificare edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido;
- C. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107 e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

#### CONSIDERATO

che è intenzione della Regione Lazio agevolare la Programmazione delle risorse su base pluriennale al fine di tendere ad una progressiva riduzione

delle rette a carico delle famiglie e, a tale scopo, appare necessario impiegare parte delle risorse MIUR in aggiunta al contributo regionale per la gestione dei nidi per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023; allo stesso tempo, continuare il percorso di programmazione delle risorse destinate alla formazione continua del personale educativo e docente;

inoltre, che la Regione Lazio intende continuare il percorso intrapreso con la DGR n.613/2020, finalizzando parte delle risorse MIUR agli interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, precisando che con riferimento al costo orario del corso di formazione per allievo, si farà riferimento alle Unità di costo standard (UCS) adottate dalla Regione Lazio così come definite per attività analoghe e in linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia e stabilendo, altresì, che i corsi di formazione attivati dovranno prevedere il riconoscimento di crediti formativi in conformità alle disposizioni vigenti;

opportuno ripartire il fondo MIUR 2021 sulla base della ricettività dei servizi pubblici attivi nell'anno educativo 2019/2020 come risultanti alla determinazione dirigenziale n.G15981/2020;

inoltre, opportuno, finalizzare le risorse allo scorrimento della graduatoria per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido da ultimo approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G03369/2020;

inoltre, opportuno, finalizzare le risorse allo scorrimento della graduatoria relativa alla riqualificazione di edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n.65/2017, promuovendo progetti di continuità pedagogica, approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G12610/2020;

#### RITENUTO

in considerazione di tutto quanto sopra esposto, di suddividere le risorse di cui al fondo in questione nel limite della succitata quota spettante alla Regione Lazio per l'anno 2021, pari ad euro 24.519.399,38, ripartendola come segue:

- a) euro 10.448.172,41 quale contributo ai comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2021/2022, aggiuntivo rispetto alle somme riconosciute dalla programmazione regionale;
- b) euro 10.448.172,41 quale contributo ai comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2022/2023, aggiuntivo rispetto alle somme riconosciute dalla programmazione regionale;
- c) euro 1.905.394,02 per interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2022/2023, prevedendo ove possibile anche il coinvolgimento degli insegnanti delle scuole dell'infanzia pubbliche e private parificate, in un'ottica di integrazione e continuità educativa 0-6;
- d) euro 864.005,36 allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G03369/2020 per la riqualificazione

degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido;

- e) euro 853.655,18 allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G12610/2020 per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, per costituire poli per l'infanzia;

di ripartire i contributi di cui alle lettere a), b), e c) in base alla ricettività complessiva degli asili nido ad offerta pubblica (pubblici e privati convenzionati) alla data del 31 luglio 2020, per come approvati dalla Determinazione Dirigenziale n.G15981/2020;

RITENUTO

pertanto necessario:

- procedere alla ripartizione delle risorse di cui ai punti a), b) e c), tra tutti i Comuni del Lazio che sono stati ammessi al contributo con la citata Determinazione Dirigenziale n.G15981/2020 come segue:

N°	COMUNE	Prov	a)	b)	c)
			<i>contributo MIUR aggiuntivo alle spese di gestione a.e. 2021/2022</i>	<i>contributo MIUR aggiuntivo alle spese di gestione a.e. 2022/2023</i>	<i>Contributo MIUR per formazione del personale a.e. 2022/2023</i>
1	ROMA Capitale	RM	5.224.086,21 €	5.224.086,21 €	952.697,01 €
2	V Com.Montana Montepiano Reatino	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
3	ACQUAPENDENTE	VT	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
4	ALATRI	FR	74.692,57 €	74.692,57 €	13.621,40 €
5	ALBANO LAZIALE	RM	88.752,35 €	88.752,35 €	16.185,43 €
6	ALVITO	FR	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
7	ANAGNI	FR	28.119,56 €	28.119,56 €	5.128,06 €
8	ANGUILLARA SABAZIA	RM	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
9	APRILIA	LT	43.058,07 €	43.058,07 €	7.852,34 €
10	ARICCIA	RM	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
11	ARPINO	FR	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
12	ATINA	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
13	BOLSENA	VT	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
14	BOVILLE ERNICA	FR	16.695,99 €	16.695,99 €	3.044,78 €
15	BRACCIANO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
16	BROCCOSTELLA	FR	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
17	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	57.117,85 €	57.117,85 €	10.416,37 €
18	CANEPINA	VT	18.453,46 €	18.453,46 €	3.365,29 €
19	CANINO	VT	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
20	CAPRANICA	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
21	CAPRAROLA	VT	28.998,29 €	28.998,29 €	5.288,31 €
22	CARPINETO ROMANO	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
23	CASSINO	FR	74.692,57 €	74.692,57 €	13.621,41 €

24	CASTROCIELO	FR	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €
25	CASTRO DEI VOLSCI	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
26	CAVE	RM	20.210,93 €	20.210,93 €	3.685,79 €
27	CIAMPINO	RM	103.690,86 €	103.690,86 €	18.909,71 €
28	CITTADUCALE	RI	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
29	CIVITA CASTELLANA	VT	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
30	CIVITAVECCHIA	RM	124.780,52 €	124.780,52 €	22.755,75 €
31	COLLEFERRO	RM	54.481,64 €	54.481,64 €	9.935,61 €
32	CONFIGNI	RI	14.059,78 €	14.059,78 €	2.564,03 €
33	CORI	LT	38.664,39 €	38.664,39 €	7.051,08 €
34	FARA SABINA	RI	39.543,13 €	39.543,13 €	7.211,33 €
35	FERENTINO	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
36	FIANO ROMANO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
37	FIUGGI	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
38	FIUMICINO	RM	402.461,14 €	402.461,14 €	73.395,32 €
39	FONTENUOVA	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
40	FORANO	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
41	FORMIA	LT	35.149,44 €	35.149,44 €	6.410,07 €
42	FRASCATI	RM	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
43	FROSINONE	FR	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
44	GAETA	LT	79.086,25 €	79.086,25 €	14.422,66 €
45	GENAZZANO	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
46	GENZANO DI ROMA	RM	76.450,05 €	76.450,05 €	13.941,91 €
47	GERANO	RM	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
48	GROTTAFERRATA	RM	51.845,43 €	51.845,43 €	9.454,86 €
49	GUIDONIA MONTECELIO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
50	ISOLA DEL LIRI	FR	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
51	ITRI	LT	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
52	LABICO	RM	8.787,36 €	8.787,36 €	1.602,52 €
53	LANUVIO	RM	38.664,39 €	38.664,39 €	7.051,08 €
54	LARIANO	RM	19.332,19 €	19.332,19 €	3.525,54 €
55	LATINA	LT	280.316,83 €	280.316,83 €	51.120,34 €
56	LENOLA	LT	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €
57	MARINO	RM	53.602,90 €	53.602,90 €	9.775,37 €
58	MONTALTO DI CASTRO	VT	14.059,78 €	14.059,78 €	2.564,03 €
59	MONTE PORZIO CATONE	RM	50.087,96 €	50.087,96 €	9.134,35 €
60	MONTEFIASCONE	VT	28.119,56 €	28.119,56 €	5.128,06 €
61	MONTELIBRETTI	RM	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
62	MONTEROSI	VT	14.938,51 €	14.938,51 €	2.724,28 €
63	MONTEROTONDO	RM	99.297,18 €	99.297,18 €	18.108,46 €
64	MORLUPO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
65	MOROLO	FR	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €

66	NEPI	VT	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
67	ORIOLO ROMANO	VT	23.725,88 €	23.725,88 €	4.326,80 €
68	ORTE	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
69	PALIANO	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
70	PICO	FR	16.695,99 €	16.695,99 €	3.044,78 €
71	POFI	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
72	POGGIO MIRTETO	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
73	POLI	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
74	POMEZIA	LT	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
75	PONTECORVO	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
76	PRIVERNO	LT	28.119,56 €	28.119,56 €	5.128,06 €
77	RIETI	RI	159.051,24 €	159.051,24 €	29.005,58 €
78	RIGNANO FLAMINIO	RM	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
79	ROCCA PRIORA	RM	8.787,36 €	8.787,36 €	1.602,52 €
80	ROCCAGORGA	LT	43.936,81 €	43.936,81 €	8.012,59 €
81	ROCCASECCA	LT	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
82	SABAUDIA	LT	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,10 €
83	SACROFANO	RM	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
84	SAN GIORGIO A LIRI	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
85	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	18.453,46 €	18.453,46 €	3.365,29 €
86	SANT'ORESTE	RM	32.513,24 €	32.513,24 €	5.929,32 €
87	SEGNI	RM	39.543,13 €	39.543,13 €	7.211,33 €
88	SERMONETA	LT	43.058,07 €	43.058,07 €	7.852,33 €
89	SEZZE	LT	36.028,17 €	36.028,17 €	6.570,33 €
90	SORA	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
91	SPIGNO SATURNIA	LT	25.483,35 €	25.483,35 €	4.647,30 €
92	STIMIGLIANO	RI	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
93	SUBIACO	RM	38.664,39 €	38.664,39 €	7.051,08 €
94	SUTRI	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
95	TARQUINIA	VT	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
96	TERRACINA	LT	147.627,67 €	147.627,67 €	26.922,31 €
97	TIVOLI	RM	89.631,09 €	89.631,09 €	16.345,69 €
98	TREVIGNANO ROMANO	RM	32.513,24 €	32.513,24 €	5.929,32 €
99	TUSCANIA	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
100	VALLERANO	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
101	VALMONTONE	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
102	VELLETRI	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
103	VEROLI	FR	40.421,86 €	40.421,86 €	7.371,58 €
104	VETRALLA	VT	45.694,28 €	45.694,28 €	8.333,09 €
105	VIGNANELLO	VT	12.302,31 €	12.302,31 €	2.243,53 €
106	VILLA SANTO STEFANO	FR	19.332,19 €	19.332,19 €	3.525,54 €

107	VITERBO	VT	181.898,30 €	181.898,30 €	33.172,04 €
-----	---------	----	--------------	--------------	-------------

**Totali 10.448.172,41 € 10.448.172,41 € 1.905.394,02 €;**

- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G03369/2020 fino alla coincidenza delle risorse destinate, di cui al sopra citato punto d) come segue:

Grad.	COMUNE	PROV.	TIPO SCUOLA	NOME SCUOLA	PUNTI	d)		
						IMPORTO CONTRIBUTIVO MIUR	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE	IMPORTO TOTALE PROGETTO
101	Boville Ernica	FR	materna	Santa Liberata	80	198.056,22 €	22.006,25 €	220.062,47 €
104	Rieti	RI	asilo nido	Sabin	65	23.620,87 €	2.624,54 €	26.245,41 €
106	POMEZIA	RM	materna	Trilussa "B"	65	190.853,85 €	21.205,98 €	212.059,83 €
113	Municipio 3	RM	asilo nido	Pianeta Infanzia	60	54.953,06 €	6.105,90 €	61.058,96 €
116	Fara in Sabina	RI	materna	Borgo Quinzio	55	16.521,35 €	1.835,71 €	18.357,06 €
121	Municipio 1	RM	materna	Materna Statale Bixio	50	200.000,00 €	85.000,00 €	285.000,00 €
122	Municipio 13	RM	asilo nido	Abbracadabra	45	180.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €

**Totale 864.005,36 €**

- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G12610/2020 fino alla coincidenza delle risorse destinate, di cui al sopra citato punto e) come segue:

Grad.	COMUNE	PROV.	TIPO SCUOLA	NOME SCUOLA	PUNTI	e)		
						IMPORTO CONTRIBUTIVO MIUR	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE	IMPORTO TOTALE PROGETTO
8	Boville Ernica	FR	materna	Valle Ariana	75	161.989,91 €	17.998,88 €	179.988,79 €
9	Graffignano	VT	materna	I.C. Pio Fedi - Lo Gatto Giuseppe	65	144.585,00 €	25.515,00 €	170.100,00 €
10	Roviano	RM	materna	I.C. ROSATELLI	62	162.511,73 €	21.926,31 €	184.438,04 €
11	Carbognano	VT	materna	SCUOLA Innocenzi Renzo	60	135.744,93 €	15.082,76 €	150.827,69 €
12	Guidonia Montecelio	RM	materna	I.C. Eduardo De Filippo	55	106.250,00 €	18.750,00 €	125.000,00 €
13	Rocagorga	LT	materna	BAMBINI DI BESLAN	20	142.573,61 €	15.841,51 €	158.415,12 €

**Totale 853.655,18 €**

- di prevedere che, a valere sui contributi di cui alla lettera a), saranno considerate ammissibili le spese sostenute dai Comuni, sempre per le stesse finalità da documentare in fase di rendicontazione, dalla data della registrazione del decreto del MIUR alla Corte dei Conti;

ACQUISITO

il parere dell'ANCI con nota prot. n.1008/SSW/CA del 26/07/2021;



DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto il MIUR provvederà ad erogare direttamente ai Comuni i contributi spettanti.

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di destinare le risorse per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 alle seguenti attività:
  - A. consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata (per i soli posti bimbo convenzionati), sostenendo i Comuni per la parte di spesa da loro sostenuta e favorendo la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici;
  - B. riqualificare edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido;
  - C. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente degli asili nido pubblici e privati convenzionati per i quali con riferimento al costo orario del corso di formazione per allievo, si farà riferimento alle Unità di costo standard (UCS) adottate dalla Regione Lazio così come definite per attività analoghe e in linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia e stabilendo, altresì, che i corsi di formazione attivati dovranno prevedere il riconoscimento di crediti formativi in conformità alle disposizioni vigenti;
2. di suddividere le risorse di cui al Fondo in questione nel limite della succitata quota spettante alla Regione Lazio per l'anno 2021, pari ad euro 24.519.399,38, come segue:
  - a) euro 10.448.172,41 quale contributo ai comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2021/2022, aggiuntivo rispetto alle somme riconosciute dalla programmazione regionale;
  - b) euro 10.448.172,41 quale contributo ai comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2022/2023, aggiuntivo rispetto alle somme riconosciute dalla programmazione regionale;
  - c) euro 1.905.394,02 per interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente degli asili nido pubblici e privati convenzionati, per l'anno educativo 2022/2023, prevedendo ove possibile anche il coinvolgimento degli insegnanti delle scuole dell'infanzia pubbliche e private parificate, in un'ottica di integrazione e continuità educativa 0-6;
  - d) euro 864.005,36 allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G03369/2020 per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido;
  - e) euro 853.655,18 allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G12610/2020 per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, per costituire poli per l'infanzia;
3. di ripartire i contributi di cui alle lettere a), b), e c) in base alla ricettività complessiva degli asili nido ad offerta pubblica (pubblici e privati convenzionati) alla data del 31 luglio 2020, per come approvati dalla Determinazione Dirigenziale n.G15981/2020;

4. di procedere alla ripartizione delle risorse di cui al punto a), b) e c) tra tutti i Comuni del Lazio che, avendo fatto domanda ai sensi della ex L.R. n.59/1980 secondo i criteri della DGR n.327/2016, sono stati ammessi al contributo con la citata Determinazione Dirigenziale n.G15981/2020 come segue:

N°	COMUNE	Prov	a)	b)	c)
			<i>contributo MIUR aggiuntivo alle spese di gestione a.e. 2021/2022</i>	<i>contributo MIUR aggiuntivo alle spese di gestione a.e. 2022/2023</i>	<i>Contributo MIUR per formazione del personale a.e. 2022/2023</i>
1	ROMA Capitale	RM	5.224.086,21 €	5.224.086,21 €	952.697,01 €
2	V Com.Montana Montepiano Reatino	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
3	ACQUAPENDENTE	VT	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
4	ALATRI	FR	74.692,57 €	74.692,57 €	13.621,40 €
5	ALBANO LAZIALE	RM	88.752,35 €	88.752,35 €	16.185,43 €
6	ALVITO	FR	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
7	ANAGNI	FR	28.119,56 €	28.119,56 €	5.128,06 €
8	ANGUILLARA SABAZIA	RM	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
9	APRILIA	LT	43.058,07 €	43.058,07 €	7.852,34 €
10	ARICCIA	RM	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
11	ARPINO	FR	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
12	ATINA	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
13	BOLSENA	VT	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
14	BOVILLE ERNICA	FR	16.695,99 €	16.695,99 €	3.044,78 €
15	BRACCIANO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
16	BROCCOSTELLA	FR	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
17	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	57.117,85 €	57.117,85 €	10.416,37 €
18	CANEPINA	VT	18.453,46 €	18.453,46 €	3.365,29 €
19	CANINO	VT	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
20	CAPRANICA	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
21	CAPRAROLA	VT	28.998,29 €	28.998,29 €	5.288,31 €
22	CARPINETO ROMANO	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
23	CASSINO	FR	74.692,57 €	74.692,57 €	13.621,41 €
24	CASTROCELO	FR	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €
25	CASTRO DEI VOLSCI	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
26	CAVE	RM	20.210,93 €	20.210,93 €	3.685,79 €
27	CIAMPINO	RM	103.690,86 €	103.690,86 €	18.909,71 €
28	CITTADUCALE	RI	17.574,72 €	17.574,72 €	3.205,04 €
29	CIVITA CASTELLANA	VT	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
30	CIVITAVECCHIA	RM	124.780,52 €	124.780,52 €	22.755,75 €
31	COLLEFERRO	RM	54.481,64 €	54.481,64 €	9.935,61 €
32	CONFIGNI	RI	14.059,78 €	14.059,78 €	2.564,03 €
33	CORI	LT	38.664,39 €	38.664,39 €	7.051,08 €

34	FARA SABINA	RI	39.543,13 €	39.543,13 €	7.211,33 €
35	FERENTINO	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
36	FIANO ROMANO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
37	FIUGGI	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
38	FIUMICINO	RM	402.461,14 €	402.461,14 €	73.395,32 €
39	FONTENUOVA	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
40	FORANO	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
41	FORMIA	LT	35.149,44 €	35.149,44 €	6.410,07 €
42	FRASCATI	RM	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
43	FROSINONE	FR	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
44	GAETA	LT	79.086,25 €	79.086,25 €	14.422,66 €
45	GENAZZANO	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
46	GENZANO DI ROMA	RM	76.450,05 €	76.450,05 €	13.941,91 €
47	GERANO	RM	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
48	GROTTAFERRATA	RM	51.845,43 €	51.845,43 €	9.454,86 €
49	GUIDONIA MONTECELIO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
50	ISOLA DEL LIRI	FR	29.877,03 €	29.877,03 €	5.448,56 €
51	ITRI	LT	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
52	LABICO	RM	8.787,36 €	8.787,36 €	1.602,52 €
53	LANUVIO	RM	38.664,39 €	38.664,39 €	7.051,08 €
54	LARIANO	RM	19.332,19 €	19.332,19 €	3.525,54 €
55	LATINA	LT	280.316,83 €	280.316,83 €	51.120,34 €
56	LENOLA	LT	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €
57	MARINO	RM	53.602,90 €	53.602,90 €	9.775,37 €
58	MONTALTO DI CASTRO	VT	14.059,78 €	14.059,78 €	2.564,03 €
59	MONTE PORZIO CATONE	RM	50.087,96 €	50.087,96 €	9.134,35 €
60	MONTEFIASCONE	VT	28.119,56 €	28.119,56 €	5.128,06 €
61	MONTELIBRETTI	RM	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
62	MONTEROSI	VT	14.938,51 €	14.938,51 €	2.724,28 €
63	MONTEROTONDO	RM	99.297,18 €	99.297,18 €	18.108,46 €
64	MORLUPO	RM	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €
65	MOROLO	FR	22.847,14 €	22.847,14 €	4.166,55 €
66	NEPI	VT	30.755,76 €	30.755,76 €	5.608,81 €
67	ORIOLO ROMANO	VT	23.725,88 €	23.725,88 €	4.326,80 €
68	ORTE	VT	26.362,08 €	26.362,08 €	4.807,55 €
69	PALIANO	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
70	PICO	FR	16.695,99 €	16.695,99 €	3.044,78 €
71	POFI	FR	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
72	POGGIO MIRTETO	RI	36.906,92 €	36.906,92 €	6.730,58 €
73	POLI	RM	21.968,40 €	21.968,40 €	4.006,30 €
74	POMEZIA	LT	105.448,34 €	105.448,34 €	19.230,22 €
75	PONTECORVO	FR	52.724,17 €	52.724,17 €	9.615,11 €



101	Boville Ernica	FR	materna	Santa Liberata	80	198.056,22 €	22.006,25 €	220.062,47 €
104	Rieti	RI	asilo nido	Sabin	65	23.620,87 €	2.624,54 €	26.245,41 €
106	POMEZIA	RM	materna	Trilussa "B"	65	190.853,85 €	21.205,98 €	212.059,83 €
113	Municipio 3	RM	asilo nido	Pianeta Infanzia	60	54.953,06 €	6.105,90 €	61.058,96 €
116	Fara in Sabina	RI	materna	Borgo Quinzio	55	16.521,35 €	1.835,71 €	18.357,06 €
121	Municipio 1	RM	materna	Materna Statale Bixio	50	200.000,00 €	85.000,00 €	285.000,00 €
122	Municipio 13	RM	asilo nido	Abbracadabra	45	180.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €

**Totale 864.005,36 €;**

6. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n.G12610/2020 fino alla coincidenza delle risorse destinate, di cui al succitato punto e) come segue:

Grad.	COMUNE	PROV.	TIPO SCUOLA	NOME SCUOLA	PUNTI	e)		
						IMPORTO CONTRIBUTO MIUR	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE	IMPORTO TOTALE PROGETTO
8	Boville Ernica	FR	materna	Valle Ariana	75	161.989,91 €	17.998,88 €	179.988,79 €
9	Graffignano	VT	materna	I.C. Pio Fedi - Lo Gatto Giuseppe	65	144.585,00 €	25.515,00 €	170.100,00 €
10	Roviano	RM	materna	I.C. ROSATELLI	62	162.511,73 €	21.926,31 €	184.438,04 €
11	Carbognano	VT	materna	SCUOLA Innocenzi Renzo	60	135.744,93 €	15.082,76 €	150.827,69 €
12	Guidonia Montecelio	RM	materna	I.C. Eduardo De Filippo	55	106.250,00 €	18.750,00 €	125.000,00 €
13	Roccagorga	LT	materna	BAMBINI DI BESLAN	20	142.573,61 €	15.841,51 €	158.415,12 €

**Totale 853.655,18 €**

7. di prevedere che, a valere sui contributi di cui sopra, saranno considerate ammissibili le spese sostenute dai Comuni sempre per le stesse finalità da documentare in fase di rendicontazione, dalla data della registrazione del decreto del MIUR alla Corte dei Conti.

La presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto il MIUR provvederà ad erogare direttamente ai Comuni i contributi spettanti.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 553

**Modifica deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 564 "L.R. 8/2019. Criteri e modalità di concessione ai comuni costieri e lacuali dei contributi regionali per l'acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con disabilità. Destinazione di euro 200.000,00 sul capitolo H42530, esercizio finanziario 2019".**

Oggetto: Modifica deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 564 “L.R. 8/2019. Criteri e modalità di concessione ai comuni costieri e lacuali dei contributi regionali per l'acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con disabilità. Destinazione di euro 200.000,00 sul capitolo H42530, esercizio finanziario 2019”.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183“e, in particolare, l'articolo 40 bis;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, ed in particolare, l'art. 75, lettera m), che riserva alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti “la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché l'adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
- la legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, le disposizioni a tutela della disabilità volte alla promozione

di interventi per la vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza o con limitata autonomia, la piena accessibilità, integrazione e partecipazione sociale;

- la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e, in particolare, l’art. 17, comma 27, che ha modificato la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, introducendo una ulteriore ipotesi di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e specificamente le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario ) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”;
- la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;
- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il regolamento regionale 30 aprile 2016, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”;
- il regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
- il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato dal Consiglio regionale del Lazio in data 24 gennaio 2019, con deliberazione n. 1;
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2001, n. 1161, concernente: “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6/08/1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa” che individua, in capo alla Regione, ulteriori funzioni oltre a quelle indicate dall’art. 75 della soprarichiamata Legge regionale 14/99, tra le quali “l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle concessioni demaniali marittime”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2013, n. 382 “Integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013” con cui sono state individuate e specificate le competenze della Regione Lazio in materia di concessioni demaniali marittime;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 aprile 2014, n. 205 “Art. 75 - L.R. 14/1999. Istituzione del primo Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Disposizioni attuative”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2019, n. 564 “L.R. 8/2019. Criteri e modalità di concessione ai comuni costieri e lacuali dei contributi regionali per l’acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con disabilità. Destinazione di euro 200.000,00 sul capitolo H42530, esercizio finanziario 2019”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;



- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021”;
- la nota del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
- la determinazione dirigenziale del 05 maggio 2021, n. G05075 concernente “Aggiornamento alla data del 31.12.2020 dell’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. Ex L.R. 14/1999 – Art. 75”;

#### CONSIDERATO che

- la citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 promuove la piena integrazione delle persone con disabilità nella collettività e prevede iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere architettoniche, stabilendo, in particolare, all’art. 23, comma 3, che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate;
- la citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge del 3 marzo 2009, n. 18, definisce un nuovo paradigma incentrato sulla promozione dei diritti umani, l’inclusione sociale, la modificazione dell’ambiente, eliminando barriere e modulando facilitatori, il contrasto alla discriminazione e all’impoverimento, suggerendo una riforma del welfare che sappia valorizzare gli aspetti positivi del sistema attuale ed innovare e ricondurre ad unità la frammentazione normativa esistente, stabilendo, in particolare, all’articolo 19 che "Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, assicurando che: le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni”;
- la nuova strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, sottolinea la centralità di politiche rivolte alla vita indipendente, prevedendo che: “Per una vita indipendente è

necessario un panorama differenziato di servizi di qualità, accessibili anche dal punto di vista economico, e incentrati sulla persona, erogati a livello della comunità e della famiglia, tra cui l'assistenza personale, l'assistenza medica e gli interventi degli operatori sociali, facilitando in tal modo le attività quotidiane e offrendo possibilità di scelta alle persone con disabilità e alle loro famiglie”;

#### RICHIAMATA

- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie” e, in particolare, l’art. 16, commi 20, 21, 22 e 23 che, nella loro formulazione originaria, prevedevano:
  - “ 20. La Regione, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, promuove misure per facilitarne l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione, anche ai fini della balneazione.”
  - “21 Per la finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi in conto capitale ai comuni costieri e lacuali per l’acquisto di apposite carrozzine o sedie mare da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità, da destinare alle dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative.”
  - “22. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 21.”
  - “23 Agli oneri derivanti dal comma 21, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale”.....”;

#### DATO ATTO

- che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 30/07/2019, in esecuzione della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 , sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione ai comuni costieri e lacuali dei contributi regionali per l'acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con disabilità;
- che con deliberazione di Giunta Regionale del 28 maggio 2021, n. 312 si è provveduto a finalizzare, tra le altre, la somma di euro 150.000,00 sul capitolo U0000H42530, esercizio finanziario 2021, per interventi in conto capitale (art 16,c.23 l.r. n. 8/2019) da parte delle amministrazioni locali, costiere e lacuali, per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili (prenotazione di impegno n. 159868/2021);

CONSIDERATO che la legge regionale 27/01/2020, n. 1 ha modificato la citata legge regionale n. 8/2019 e che il vigente art. 16, comma 21 recita “Per la finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi in conto capitale ai comuni costieri e lacuali per l’acquisto di apposite carrozzine o sedie mare, di pedane, passerelle e altri strumenti da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità, per le dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative, da destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle medesime aree”;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione delle modifiche della legge regionale n. 8/2019, apportate dalla legge regionale n. 1/2020, di modificare la deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 564, stabilendo:

- di destinare i contributi previsti al comma 21 dell'art 16 della Legge Regionale n. 8/2019 esclusivamente per l'acquisto, di apposite carrozzine o sedie mare, di pedane, passerelle e altri strumenti da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità da estinare alle dotazioni delle aree demaniali marittime e lacuali per finalità turistiche e ricreative;
- che i contributi riguarderanno esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021;
- che il contributo massimo riconosciuto ai comuni interessati, considerati i prezzi di mercato, è di euro 1.500.00 per l'acquisto di sedie mare/carrozzine e di euro 2.000.00 per l'acquisto di pedane/passerelle ecocompatibili e certificate per persone con disabilità;
- che le richieste dei contributi, di cui all'art 16, comma 21 della suindicata legge, dovranno essere presentate dai Comuni costieri e lacuali interessati, a seguito della pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico "a sportello";
- che le richieste di contributo saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione del predetto Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- che non possono essere ammessi al finanziamento i comuni che, avendo ottenuto nel 2019 un finanziamento per le stesse finalità, all'atto della pubblicazione dell'Avviso, non abbiano rendicontato la somma assegnata o non abbiano restituito le eventuali economie di spese maturate (se di importo superiore a € 100,00);
- che l'erogazione del contributo in favore dei comuni costieri e lacuali richiedenti avverrà in una unica soluzione, a seguito di presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta;

RITENUTO, inoltre, di confermare quanto segue:

- la domanda di contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del comune;
- nella domanda dovrà essere indicata l'estensione della superficie demaniale con finalità turistico ricreative dedicata alla balneazione, nonché il relativo numero di ausili ritenuto congruo per garantire la accessibilità alle spiagge, la vivibilità e la stessa balneazione attiva ai potenziali fruitori;
- la domanda dovrà contenere, in caso di spiagge marittime e lacuali in concessione, anche l'espressa dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni, anche di carattere informativo/pubblicazione dati, previste dalle vigenti normative in materia, nonché riportare il numero delle concessioni e gli estremi formali dell'atto di adozione del PUA;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di modificare la deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 564, stabilendo:

- di destinare i contributi previsti al comma 21 dell'art 16 della Legge Regionale n. 8/2019 esclusivamente per l'acquisto, di apposite carrozzine o sedie mare, di pedane, passerelle e altri strumenti da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità da destinare alle dotazioni delle aree demaniali marittime e lacuali per finalità turistiche e ricreative;
- che i contributi riguarderanno esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021;
- che il contributo massimo riconosciuto ai comuni interessati, considerati i prezzi di mercato, è di euro 1.500.00 per l'acquisto di sedie mare/carrozzine e di euro 2.000.00 per l'acquisto di pedane/passerelle ecocompatibili e certificate per persone con disabilità;
- che le richieste dei contributi, di cui all'art 16, comma 21 della suindicata legge, dovranno essere presentate dai Comuni costieri e lacuali interessati, a seguito della pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico "a sportello";
- che le richieste di contributo saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione del predetto Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- che non possono essere ammessi al finanziamento i comuni che, avendo ottenuto nel 2019 un finanziamento per le stesse finalità, all'atto della pubblicazione dell'Avviso, non abbiano rendicontato la somma assegnata o non abbiano restituito le eventuali economie di spese maturate (se di importo superiore a € 100,00);
- che l'erogazione del contributo in favore dei comuni costieri e lacuali richiedenti avverrà in una unica soluzione, a seguito di presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta;

2) di confermare quanto segue:

- la domanda di contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del comune;
- nella domanda dovrà essere indicata l'estensione della superficie demaniale con finalità turistico ricreative dedicata alla balneazione, nonché il relativo numero di ausili ritenuto congruo per garantire la accessibilità alle spiagge, la vivibilità e la stessa balneazione attiva ai potenziali fruitori;
- la domanda dovrà contenere, in caso di spiagge marittime e lacuali in concessione, anche l'espressa dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni, anche di carattere informativo/pubblicazione dati, previste dalle vigenti normative in materia, nonché riportare il numero delle concessioni e gli estremi formali dell'atto di adozione del PUA;

La Direttrice Regionale per l'Inclusione sociale porrà in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'adozione dell'Avviso pubblico.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e diffusa sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it/politiche-sociali](http://www.regione.lazio.it/politiche-sociali).

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 568

**Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Ulteriore proroga termini di attuazione.**

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente “Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio”. Ulteriore proroga termini di attuazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Risoluzione del 25 settembre 2015 n. 70/1 dell'Assemblea Generale dell'ONU che ha adottato la “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e in particolare l'Obiettivo 3 per lo sviluppo sostenibile, recante “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e l'Obiettivo 11, recante “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili...in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la legge del 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41, “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

### VISTE

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304, “Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni”, in particolare quanto disposto in materia di Centri diurni per anziani di cui al punto I.B.4;

**TENUTO CONTO**

- che la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, inserisce i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della stessa e stabilisce altresì, all'art. 28, che “il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”, e che il centro anziani, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dell'anziano, svolge, in particolare:
  - attività ricreativo-culturali;
  - promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
  - attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
  - attività di scambio culturale e intergenerazionale;
  - attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
  - attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
  
- che il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, prevede tra gli obiettivi:
  - il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi socio-sanitari per l'infanzia e per gli anziani;
  - il potenziamento dei servizi per gli anziani, in quanto l'ottica generale del Piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento, in particolare, dell'ambito sociale e di quello affettivo;
  - l'offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra cui gli anziani, incentivando attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con gli anziani e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale;
  - contrastare la progressiva erosione della dimensione relazionale dovuta all'assottigliarsi delle forme tradizionali di legame comunitario, che espone i soggetti più deboli al rischio dell'isolamento e della solitudine;

**VISTE**

- la determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, “Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di "Linee guida regionali in materia di centri anziani";
  
- la determinazione n. G10198 del 26 luglio 2019, “Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019. Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti”;
  
- la determinazione n. G18040 del 19 dicembre 2019, “Determinazione 26 luglio 2019, n. G10198 - Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019 - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti. Proroga dei lavori e sostituzione componente”;

**PRESO ATTO** che il gruppo di lavoro costituito ai sensi della determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, a conclusione dei propri lavori, ha consegnato in data 29 gennaio 2020 alla Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale il documento finale avente ad oggetto “Proposta di linee guida per i centri anziani del Lazio”, contenente le indicazioni utili per le successive valutazioni e l'eventuale adozione, con apposito atto amministrativo, delle Linee Guida regionali in materia di Centri Anziani;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, che ha, tra l'altro, approvato le “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio”, lo “Schema di convenzione per la gestione del

centro anziani” e lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, e integralmente richiamatene le premesse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti conseguenti alla disciplina da esse prevista

CONSIDERATO che le “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” approvate con la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, comportano un’innovazione significativa nell’organizzazione del servizio, in quanto viene da esse indicata quale modalità di gestione ottimale dei centri anziani da parte dei Comuni, l’affidamento ad una associazione di promozione sociale, avente il centro anziani come oggetto esclusivo o prevalente, escludendo la gestione diretta “in economia” da parte del Comune;

VISTA la determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, “Emergenza COVID-19. Programmazione sanitaria regionale. Approvazione del documento denominato Piano territoriale regionale - Giugno 2021”, che ha dettato specifiche disposizioni, tra l’altro, in ordine alla riapertura dei Centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021;

DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, ha stabilito per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti conseguenti alla disciplina da essa prevista il termine del 31 marzo 2021;

PRESO ATTO delle oggettive difficoltà incontrate dai Comuni e dai Centri anziani interessati al processo di trasformazione per il perfezionamento degli adempimenti ad essi rispettivamente richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, discendenti dal perdurante stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con successivi atti, che hanno introdotto specifiche misure applicabili sull’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che:

- le diverse misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno impattato in maniera sensibile sulla concreta organizzazione ed attuazione dei servizi rivolti alle categorie di persone più fragili, tra le quali in particolar modo la popolazione anziana;
- numerosi Centri anziani presenti sul territorio non hanno di fatto ripreso le proprie attività in seguito al c.d. “lockdown”, poiché gli stessi anziani iscritti ai Centri hanno preferito, a tutela della propria salute, mantenere uno stile di vita “confinato”;
- gli adeguamenti dei Centri anziani e dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alla disciplina stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, richiedono anche processi partecipati e condivisi, di tutta evidenza fortemente limitati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare un’adeguata partecipazione e condivisione sul territorio dei relativi processi attuativi, prorogare al 31 marzo 2022 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, e già prorogato con deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti ad esse conseguenti;

PRESO ATTO che, successivamente all’esecutività della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sono pervenute alla competente struttura regionale numerose istanze e segnalazioni di



situazioni locali, in particolare concentrate nei Comuni di dimensione più piccola, nelle quali l'integrale adeguamento alle "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" avrebbe potuto dare luogo a problematiche applicative connesse alla natura polifunzionale dei Centri esistenti, sotto profili quali, tra gli altri, le finalità delle costituenti Associazioni di Promozione Sociale, i requisiti soggettivi degli iscritti e la stessa vincolatività dello "Schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani", allegato alla medesima deliberazione;

VISTA la deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 97 del 4 agosto 2021, concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021 e modifiche di leggi regionali", e in particolare l'art. 5 che, tra l'altro, così recita: "Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: "di emarginazione" sono inserite le seguenti: ", di disagio";
- b) all'art. 28:
  - 1) le parole: "sociali e sanitari promossi dal sistema integrato" sono sostituite dalle seguenti: "ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani;
  - 2) al comma 3 le parole: "degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "delle azioni";

CONSIDERATO che obiettivo precipuo delle "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" è rafforzare l'offerta di servizi sul territorio, adeguandola ai bisogni specifici di ogni comunità, favorendo e non limitando l'autonomia associativa dei singoli cittadini, in coerenza con la natura "aperta" del servizio delineata dall'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11;

RITENUTO pertanto, al fine di favorire la realizzazione uniforme su tutto il territorio regionale delle finalità di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, attribuite ai Centri anziani dall'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11:

- modificare la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" da essa approvate con il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- revocare lo "Schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani", Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
- stabilire che restano comunque validi e conformi alle predette Linee Guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di prorogare al 31 marzo 2022 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, già prorogato con deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, per l'adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" e per l'adozione degli atti ad esse conseguenti;
2. di modificare la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" da essa approvate con il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di revocare lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
4. di stabilire che restano comunque validi e conformi alle predette Linee Guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul portale istituzionale [http://www.regione.lazio.it/rl\\_politichesociali](http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali).

**ALLEGATO 1**

**LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI  
DEL LAZIO**

*(ver. 2; aggiornamento luglio 2021)*

*Direzione per l'Inclusione Sociale*

## PREMESSA

I centri anziani sono previsti specificamente dall'**articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della legge non è casuale e inserisce il centro anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

Prima di tale norma i centri anziani erano disciplinati dalla **DGR n. 1304/2004** (e ss.mm.ii), che, in applicazione della legge regionale n. **41/2003** ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiamava la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione aveva approvato uno schema tipo di **regolamento comunale del centro anziani**, nel quale veniva previsto, tra l'altro, che per la gestione delle attività supplementari dei centri anziani (somministrazione alimenti e bevande, gite, etc.) gli stessi dovessero avvalersi di organismi del terzo settore, in particolare di associazioni di promozione sociale.

Alcuni fenomeni socio-economici, di seguito indicati, che hanno una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani, hanno portato alla necessità di adeguare la disciplina (la DGR n. 1304/2004, antecedente alla legge n. 11/2016), e lo schema di regolamento:

1. la trasformazione demografica della popolazione, sempre più anziana e spesso isolata da reti familiari ed amicali adeguate;
2. la natura stessa dei centri anziani, che hanno evoluto fortemente nel tempo la propria attività, i modelli di partecipazione e di gestione, i rapporti con il Comune/Municipio di riferimento;
3. la dimensione economica delle attività, che in alcuni casi ha raggiunto valori importanti.

La Direzione per l'Inclusione sociale, con determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un Gruppo di Lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a. effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b. dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c. dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.

Il presente documento è il risultato del suddetto lavoro del Gruppo.

## LA RICOGNIZIONE DELLA RETE ESISTENTE

Dal monitoraggio effettuato sugli avvisi pubblici della Regione Lazio per le annualità 2018-19, si ricava una fotografia significativa, che ci restituisce una realtà dei centri anziani particolarmente ricca e vivace.

Pochi servizi pubblici del sistema integrato possono, infatti, vantare una tale capillarità di presenza sul territorio ed un coinvolgimento così significativo della popolazione.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei Comuni che hanno istituito sul proprio territorio *almeno* un centro anziani pubblico:

Ambito territoriale	Comuni	VALORE % (SU TOTALE)
Provincia di Frosinone	74	81%
Provincia di Latina	30	91%
Provincia di Rieti	50	68%
Roma Città Metropolitana	107	89%
Provincia di Viterbo	56	93%
Municipi di Roma Capitale	15	100%
<b>TOTALE</b>	<b>332</b>	<b>85%</b>

Hanno, dunque, almeno un centro sul proprio territorio **317 Comuni** e **15 Municipi** di Roma Capitale, che nell'insieme rappresentano **l'85%** delle amministrazioni locali.

In termini di popolazione residente, questi Comuni rappresentano invece oltre il **95%** della popolazione.

Mettere in rete i Centri, attraverso iniziative specifiche di sostegno, scambio, formazione, orientamento comune delle politiche e dei progetti, potrebbe favorire la massima efficacia degli interventi regionali per l'invecchiamento attivo e la prevenzione della non autosufficienza.

I Comuni che hanno partecipato hanno presentato progetti per complessivi **574 centri**, ed un totale di iscritti dichiarato di **178.315 anziani**.

Si tratta, anche in questo caso, di dati di sintesi, ma molto significativi.

Dal punto di vista della partecipazione, ovvero della capacità di aggregazione dei Centri, gli iscritti rappresentano il **15,05%** della popolazione anziana della Regione, un dato estremamente rilevante.

Quanto alle dimensioni medie, il semplice rapporto numerico indica una dimensione media dei 574 centri di **310 iscritti** ciascuno. Di per sé si tratta già di un numero rilevante, ma che non rende giustizia della variabilità di tale dato a seconda delle dimensioni del territorio.

Se la distribuzione dei centri anziani nei Comuni è omogeneamente diffusa su tutta la regione, con pochissima variabilità tra gli ambiti, la dimensione media risente evidentemente di più del contesto in cui opera, e si possono trovare centri di grandissime dimensioni (fino a oltre 1000 iscritti) e piccolissimi centri di poche decine di anziani che lo frequentano.

Da tale fotografia, resa più attendibile dal fatto che la rilevazione ha confermato sostanzialmente i dati dell'avviso 2018, senza particolari scostamenti, la Regione e il gruppo di lavoro hanno pertanto ricavato le seguenti indicazioni:

- **Presenza molto capillare sul territorio:** una storia così ricca e presente ha portato inevitabilmente ad una diversificazione dei modelli locali, con riferimento alla forma di gestione, il rapporto convenzionale, l'organizzazione interna, e ancor di più per le attività e i progetti prevalentemente attuati dai centri. A partire da ciò, si rende, dunque, necessario adottare delle Linee Guida capaci di rendere, pur nella autonomia programmatoria dei Comuni, più omogenea la governance e i modelli di intervento;
- **Dimensione complessiva del fenomeno:** il coinvolgimento di una platea così numerosa di anziani non consente di relegare ai centri una dimensione meramente aggregativa e ricreativa. Incoraggia invece l'assunzione di una vera politica per l'invecchiamento attivo che abbia nei centri anziani il suo fulcro. Un fenomeno organizzativo che riguarda il 15% degli anziani del territorio, e un'incidenza ancor più rilevante sugli anziani autosufficienti, consente di intervenire con programmi ad ampio spettro di mantenimento della autonomia personale, informazione sugli stili di vita, prossimità agli anziani soli, capacità inclusiva e coesione della comunità locale, e valorizzazione delle competenze e delle esperienze per il mantenimento della cittadinanza effettiva a beneficio dei giovani e della popolazione in genere.
- **Dimensione dei centri:** il numero di iscritti di molti centri impone la necessità di individuare un modello che contestualmente consenta di gestire numeri importanti sia di persone che di budget economico, risponda alla rinnovata normativa fiscale e del terzo settore, garantisca la piena ed effettiva partecipazione degli iscritti alla vita interna del centro e alle sue decisioni.

## LINEE GUIDA

### Obiettivi delle Linee Guida

L'adeguamento della disciplina regionale ai rinnovati bisogni dei centri riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

- 1) la **Mission**: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine. Inoltre, le attività vanno definite anche al fine di prevenire derive commerciali elusive di alcuni centri, che con troppa disinvoltura si sono caratterizzati per attività squisitamente commerciali e meno sociali;
- 2) la **Governance**: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, molto forte, della legge n. 11/2016 già riportata: "Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali". Molti centri anziani nella prassi regionale si sono già trasformati in Associazioni di promozione sociale, un ente di natura privata, organismo di terzo settore, unica forma civilistica che consente la realizzazione della potestà/diritto degli anziani frequentanti di essere soci a tutti gli effetti del centro.
- 3) La **convenzione tra centro anziani e Comune**: la trasformazione in APS dei centri, che risolve e rende più pratica ed efficiente la gestione stessa, impone di contro la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al centro.

### Natura del Servizio

Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida.

È importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative

amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune o dal Distretto sociosanitario che ne abbia associato la gestione, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.



A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

### **Utenti del centro**

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

### **Istituzione del centro anziani**

Il centro è istituito con delibera comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

### **Individuazione del soggetto gestore**

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”.

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto di terzo settore recentemente disciplinato in modo rinnovato dal Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività

da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Le presenti linee guida individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) Dovranno richiamare l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, lett. i) del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;
- b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle presenti linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*, e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

### **Principio di unicità territoriale**

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro

anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.

- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

A questi due requisiti se ne aggiunge un terzo:

- c. Ci si può iscrivere a più APS.

#### **Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;

6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.

7. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.

I Comuni possono richiedere l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, secondo le previsioni dei propri regolamenti.

### **Impegni dei Comuni**

Il Comune/Municipio sostiene il centro anziani:

- a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;

- b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
- c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

I Comuni recepiscono queste previsioni in un proprio regolamento comunale.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione. Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. I Comuni possono comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

### **Ulteriori disposizioni**

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.

- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

### **Le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID – 19**

In fase di prima applicazione, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, le attività dei centri anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti, al distanziamento fisico e all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19, nonché di quelle specificamente definite per i centri anziani nell'ambito del documento denominato "Piano territoriale regionale - Giugno 2021", approvato con determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei Centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021.

### **Il Coordinamento Regionale**

Viene istituito un Coordinamento Regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:

- a) Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
- b) Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) Monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio

Il coordinamento è articolato in:

- 36 coordinamenti distrettuali, uno per ciascun distretto sociosanitario;
- 15 coordinamenti municipali, uno per ciascun Municipio di Roma capitale;
- Un coordinamento cittadino per Roma capitale;

Al Coordinamento regionale partecipano:

- L'Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Direttore regionale per l'inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento distrettuale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, del coordinamento cittadino di Roma capitale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento municipale di Roma Capitale;
- 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative;
- 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio;
- 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore.

Il coordinamento si riunisce in forma assembleare almeno una volta all'anno.



# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 542

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie.**

Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante la "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 recante "*Legge di stabilità regionale 2021*";

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023*";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento"*", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale"*", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla DGR n. 247 dell'11 maggio 2021 e dalla DGR n. 431 del 6 luglio 2021;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: "*Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";

**VISTA** la nota del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);

**VISTO** l'articolo 65, comma 5-bis, del citato r.r. 1/2002, il quale prevede che le modifiche al regolamento di organizzazione sono proposte dal Direttore generale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2021, n. 124 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale all'ing. Wanda D'Ercole;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 recante: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*", con la quale, a seguito dell'istituzione della Direzione generale, ai sensi dell'articolo 3 della citata l.r. 25/2020, è stata approvata una prima riorganizzazione delle strutture regionali al fine di superare la frammentazione delle funzioni, accorpando in un unico centro di responsabilità le competenze afferenti a una stessa materia;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale del 19 marzo 2021, n. 145 e del 23 marzo 2021 n. 155 recanti: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*", con le quali sono state approvate ulteriori riorganizzazioni delle strutture regionali al fine di meglio razionalizzare l'allocazione delle competenze afferenti alla materia della tutela dell'ambiente;

**VISTA**, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475, recante: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*" con la quale, al fine di rafforzare le strutture amministrative regionali in vista della prossima attuazione del PNRR, è stato adeguato il citato regolamento regionale n. 1/2002 alle principali novità introdotte dal d.l. 80/2021 in materia di reclutamento e valorizzazione del personale, nonché istituita, al fine di armonizzare le competenze in materia di digitalizzazione e di innovazione, la nuova direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione regionale, con le deliberazioni di cui al precedente punto, ha provveduto, nell'ottica di migliorare e ottimizzare la *governance* dell'ente, ad una prima e parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e alla relativa rideterminazione delle competenze di talune direzioni regionali;

**CONSIDERATO** che la citata ridefinizione si inserisce nell'ambito di un più ampio processo di miglioramento del quadro organico dell'attività dell'amministrazione regionale volto ad una costante razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure amministrative, al riordino delle competenze e all'adeguamento dell'apparato amministrativo ai processi di semplificazione, innovazione e digitalizzazione della PA;

**CONSIDERATA**, inoltre, l'esigenza di rafforzare le strutture amministrative regionali in vista della prossima attuazione del PNRR, anche in previsione della trasversalità delle competenze e delle attività che impegneranno la Regione in relazione all'attuazione di detto Piano;

**RITENUTO NECESSARIO**, quindi, nell'ottica di un complessivo riassetto organizzativo che coinvolga tutte le strutture della Giunta regionale, procedere con un ulteriore riassetto sistemico volto

ad incrementare l'efficiamento dell'azione di governo anche sul versante di una maggiore valorizzazione delle funzioni di coordinamento;

**CONSIDERATO** che, per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, la Direzione generale ha ritenuto opportuno coinvolgere ciascun direttore regionale al fine di un confronto sinergico mirato ad una puntuale verifica delle attività svolte dalle singole strutture organizzative di base, così da addivenire ad una più razionale organizzazione direzionale attraverso l'individuazione di ambiti da accorpare, istituire o sopprimere;

**CONSIDERATO** necessario, pertanto, procedere ad un riassetto sistemico e complessivo dell'apparato amministrativo della Giunta attraverso la razionalizzazione delle attività, l'omogeneizzazione di talune competenze afferenti a una stessa materia, il superamento della frammentazione delle funzioni e lo snellimento delle strutture organizzative;

**VISTA** la proposta di regolamento di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 7 articoli, recante: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie*";

**PRESO ATTO** che, la proposta di regolamento in oggetto, in esecuzione del combinato disposto dell'articolo 40 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 54 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e dell'articolo 4 del C.C.N.L. Funzioni locali del 21 maggio 2018, è stato sottoposto alle OO.SS in data 3 agosto 2021;

**VISTA** la nota dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale del 3 agosto 2021 dalla quale risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in oggetto, ai sensi del citato articolo 65, comma 5-bis, del medesimo r.r. 1/2002;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare la proposta di regolamento regionale recante "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie*", composta da n. 7 articoli, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

**PROPOSTA DI**  
**REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:**  
**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N.1**  
**(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA GIUNTA**  
**REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DEL**  
**REGOLAMENTO REGIONALE 23 LUGLIO 2021, N. 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE”**

## Art. 1

*(Modifiche all'articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “della Direzione” sono soppresse;
- b) alla lettera a) del comma 1 le parole: “garantendo l’efficace e corretta attuazione del ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n.1” sono soppresse;
- c) alla lettera c) del comma 1 le parole: “nonché l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico” sono soppresse;
- d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  
“c bis) coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico”;
- e) alla lettera d) del comma 1 le parole: “delle direzioni con gli assessorati di riferimento” sono sostituite dalle parole: “tra le direzioni regionali”;
- f) la lettera e) del comma 1 è soppressa;
- g) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:  
“m bis) coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, delle iniziative di semplificazione.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 24 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 24 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "ricerca e innovazione" sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole: "dai dipartimenti e" sono soppresse;
- c) al comma 3:
  1. le parole: "ricerca e innovazione" sono soppresse;
  2. le parole "sentito il direttore della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il direttore generale ed il direttore regionale competente in materia di personale".

## Art. 3

*(Modifiche all'allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)*

1. All'allegato B del r.r.1/2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel paragrafo "DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE" la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

"Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l'attuazione. Cura la selezione, il reclutamento, la formazione, lo sviluppo professionale, la valutazione del personale, l'organizzazione delle competenze. Cura, in raccordo con la Direzione generale, l'organizzazione ed il dimensionamento degli organici dell'ente. Provvede alla mobilità del personale, interna ed esterna, al trattamento giuridico ed al trattamento economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi. Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione integrativa. Cura l'attuazione delle politiche di benessere organizzativo. Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. Cura i procedimenti disciplinari, il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro. Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio. Supporta la gestione delle attività istituzionali della Presidenza. Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta. Cura, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la Direzione generale, i rapporti con il sistema delle autonomie locali. Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socioeconomico degli enti locali e relative forme associative. Cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi comunali. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali. Svolge attività connesse al controllo in materia di politiche del personale di enti pubblici ed organismi non economici dipendenti dalla Regione. Cura, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale. Attua le politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio e cura tutti gli adempimenti connessi al rinnovo dei rispettivi organismi elettivi e all'erogazione dei relativi finanziamenti. Attua le politiche regionali in materia di polizia. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con



l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria. Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore. Promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità. Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo registro. Predispose il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio curandone la pubblicazione. Assicura il supporto tecnico-amministrativo alla Consiglieria regionale di Parità, di cui al D. Lgs. n. 198/2006 e cura gli adempimenti inerenti alle relative risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità. Cura gli adempimenti relativi alla manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio regionale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;

b) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Cura la pianificazione territoriale e paesistica, i rapporti con gli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti in materia di pianificazione territoriale, adotta le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica provinciale e comunale. Cura le procedure relative alla valutazione ambientale strategica. Gestisce e coordina la realizzazione del Sistema informativo territoriale regionale e la relativa infrastruttura dei dati territoriali. Si occupa delle tematiche inerenti alla pianificazione urbanistica e partecipa alla programmazione regionale di settore per gli aspetti urbanistici e paesaggistici, effettua l'istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti, degli Accordi di Programma e dei programmi urbanistici complessi, trasmette gli atti alla Giunta regionale per la loro approvazione. Svolge attività di gestione e supporto al Comitato Regionale per il Territorio. Partecipa all'attività di copianificazione comunale e territoriale locale. Partecipa ai procedimenti di approvazione di opere pubbliche statali. Assicura la piena e uniforme attuazione della normativa in materia di rigenerazione urbana attraverso un'azione di monitoraggio e proposta, per migliorare la capacità dei Comuni di ridurre il consumo del suolo e dei consumi energetici e di promuovere interventi per valorizzare gli spazi urbani ed implementare la multifunzionalità e l'accessibilità. Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la

riqualificazione urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla riqualificazione dei centri storici. Provvede al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed all'accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e straordinario, in collaborazione con il competente Ministero. Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo sull'attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Trasmette alla Giunta gli atti per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o inadempimento e per l'annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi agli strumenti urbanistici e/o in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia. Supporta tecnicamente e finanziariamente l'attività dei comuni per la repressione dell'abusivismo, mediante il Fondo di rotazione per la demolizione di manufatti abusivi. Provvede alla promozione e sviluppo dell'edilizia residenziale sociale agevolata e sovvenzionata, mediante programmi e progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove abitazioni, il risanamento, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, cura l'attuazione dei Piani casa nazionali e dei programmi per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale e la redazione dei regolamenti di attuazione. Favorisce iniziative per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio, individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare. Gestisce l'osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio e compie ricerche e studi concernenti l'edilizia residenziale. Svolge attività di studio, assistenza e consulenza ai Comuni ed alle ATER per l'applicazione di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, svolge attività di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa delle ATER e attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica, elabora direttive relative ai progetti di programmi costruttivi di edilizia residenziale. Svolge attività di studio, di ricerca, di interpretazione normativa e di produzione legislativa nelle materie di competenza, in coordinamento con l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale, cura gli adempimenti connessi al contenzioso, alla trasparenza ed all'anticorruzione, alla tutela dei dati personali relativi ai trattamenti di competenza. Cura la programmazione economica, il coordinamento finanziario e contabile, collabora alla stesura del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. Verifica l'acquisizione delle necessarie risorse, ivi comprese le risorse derivanti da trasferimenti statali e le risorse di provenienza comunitaria, effettua una supervisione della situazione finanziaria e contabile attraverso un costante monitoraggio della spesa sia per la competenza che per la cassa. Collabora con la "Struttura Tecnica Permanente per le Funzioni di Programmazione, Valutazione e Controllo" e con l'"OIV" per la definizione della programmazione strategica e coordina le attività delle Aree per la definizione ed il monitoraggio della programmazione

strategico-operativa ed il controllo di gestione. Cura l'informatizzazione dei processi ai fini di efficientamento, l'attuazione di progetti innovativi di semplificazione nelle procedure amministrative nelle materie di competenza, il coordinamento di attività finalizzate all'utilizzo di tecnologie dell'informazione, di iniziative e progetti di carattere trasversale afferenti alla gestione, l'interscambio e la messa a disposizione di informazioni e dati territoriali.”;

c) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”:

1. nella declaratoria delle funzioni:

a) nel primo periodo, la parola: “acquadottistico” e le parole: “e telematico” sono soppresse;

b) la parola: “gomma” è sostituita con la parola: “strada”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Provvede alla programmazione e al monitoraggio degli investimenti in materia di infrastrutture, mobilità, energia.”;

d) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE”:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE”;

2. la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali e ambientali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat. Gestisce l'attuazione delle Direttive Europea 92/43/CEE del 21/05/1992 e 2009/147/CE del 30/11/2009, anche con riferimento alle procedure di Valutazione d'incidenza, alla gestione diretta di aree della Rete Natura 2000 e alla individuazione di misure di conservazione. Attua e promuove programmi di monitoraggio, tutela e conservazione della biodiversità, anche coordinando le reti regionali di monitoraggio. Cura e gestisce le attività di ricerca e le attività gestionali in materia di specie aliene invasive (anche con riferimento al regolamento U.E. 1143/2014) e altre specie problematiche. Coordina, cura e gestisce la tutela e la valorizzazione della geodiversità e del patrimonio speleologico. Coordina il sistema regionale delle aree naturali protette in attuazione della L.R. 29/1997 e successive modifiche, assicurando anche le attività di controllo, le procedure amministrative riguardanti la governance degli enti di gestione, l'approvazione degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti e dei Piani pluriennali di promozione economica e sociale delle aree protette e dei monumenti naturali, l'istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali, l'organizzazione e l'attuazione coordinata di programmi e progetti di sistema, anche in materia di

comunicazione, divulgazione ed educazione, tutela e monitoraggio naturalistico, promozione e valorizzazione territoriale, vigilanza e protezione civile, sistemi informativi territoriali e agricoltura sostenibile. Gestisce i monumenti naturali di diretta competenza della Direzione. Coordina il Sistema Regionale dell'Educazione Ambientale. Svolge le attività di coordinamento relative al Progetto "Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini" e segue il coordinamento nazionale e internazionale del Progetto "La città delle bambine e dei bambini". Collabora con le competenti strutture regionali in materia di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile e di Green Public Procurement (GPP). Coordina e gestisce programmi, progetti e strumenti di finanziamento in materia di sostenibilità ambientale, comunicazione ambientale e valorizzazione del capitale naturale del Lazio. Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione relative alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Assicura gli adempimenti in materia di trasporti transfrontalieri. Definisce l'istruttoria riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli impianti mobili e agli impianti sperimentali, nonché per gli impianti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, di competenza regionale. Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all'espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di competenza regionale. Gestisce i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di propria competenza. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell'ambito delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche). Cura l'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, radioattività ambientale naturale e conseguente alla dismissione delle centrali nucleari, qualità delle acque (anche con riferimento al piano di tutela delle acque, alla disciplina degli scarichi, ai fanghi di depurazione, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione), valutazione, pianificazione e gestione della qualità dell'aria. Cura i rapporti con l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio) ai sensi della L.R. n.45/1998 e successive modifiche.”;

e) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Predispone i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono la manovra di finanza pubblica regionale ed in particolare la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge del bilancio annuale e pluriennale, la proposta di legge di assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto del pareggio di bilancio della Regione e cura l'attuazione dei

patti territoriali per il riparto degli spazi di finanza pubblica. Svolge funzioni ispettive di natura finanziaria e contabile su enti vigilati, controllati o strumentali e società. Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite regionali, comprese le iniziative necessarie all'incasso dei residui attivi nonché la gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Cura la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Cura le attività finalizzate alla predisposizione del Bilancio consolidato. Cura il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Provvede alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e pagamento. Predisponde il rendiconto consuntivo della Regione. Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in cui la Regione è terza pignorata predisponendo, tra l'altro, la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (Dichiarazione del terzo). Cura la procedura per la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della Regione. Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale regionale. Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti, comprese le attività relative a interventi di attuazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), e alle garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione. Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e periferiche. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, ivi compresi i relativi lavori di manutenzione, nonché la valorizzazione del patrimonio del servizio sanitario regionale. Svolge le attività inerenti all'esercizio dei diritti del socio costituendo il punto di raccordo tra l'Amministrazione regionale e gli organi societari, gli organi gestionali delle società e le direzioni regionali utenti che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici, dei servizi strumentali e di interesse generale alle società controllate e partecipate dalla Regione. Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate. Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate. Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all'art. 28 del Regolamento regionale 26/2017 (Regolamento regionale di Contabilità), la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale. Cura il monitoraggio

degli equilibri finanziari delle risorse destinate al Sistema Sanitario con riferimento alla manovra di bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto. Cura la riconciliazione tra il bilancio regionale ed il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale. Cura la fatturazione elettronica e la fiscalità regionale. Cura il contenzioso relativo alla tassa automobilistica. Provvede alle attività di verifica, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse afferenti il PNRR, i Fondi SIE dell'Unione europea e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in coordinamento con la Direzione competente in materia di programmazione economica e coerentemente con gli indirizzi di governo.”;

f) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Organizza e rende operativi i programmi per l'investimento sul capitale umano. Rappresenta l'Autorità di gestione (AdG) dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti dell'Unione. Assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli Organismi Intermedi e delle altre Strutture (Enti in house, in particolare) incaricate di svolgere attività cofinanziate dalla programmazione FSE per conto della AdG. Promuove e definisce progetti europei di settore. Predisporre gli atti finalizzati allo sviluppo e potenziamento del sistema dell'offerta formativa. Autorizza il riconoscimento di crediti formativi. Assicura l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze: istituisce le Commissioni di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema formativo integrato che, valorizzando l'autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva dell'orientamento e dell'apprendimento per tutto l'arco della vita. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca, rivestendo il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei servizi. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di individuare le priorità e progettare interventi coordinati. Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro, finanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego. Realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi. Realizza azioni per l'emersione del

lavoro non regolare. Promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantire il rafforzamento e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale. Attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini. Incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il coinvolgimento degli stessi nell'impresa anche attraverso l'informazione, la consultazione e/o la negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale. Organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le assunzioni. Attua gli interventi a sostegno del reddito per l'inserimento nel lavoro e le politiche di genere in materia di lavoro. Promuove gli interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro. Organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali. Disciplina ed autorizza gli ammortizzatori sociali in deroga. Favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale. Cura gli adempimenti amministrativi relativi ai lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco regionale. Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere ed attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali. Promuove e definisce progetti europei di settore. Cura il raccordo con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali. Promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale. Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi informativi in materia di lavoro con il supporto della Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.”;

g) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO”:

1) alla declaratoria delle funzioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “architettura e design).” è inserito il seguente periodo: “Cura l’attuazione della normativa inerente la valorizzazione, promozione e diffusione della street art, ai sensi della legge regionale 22/2020.”;

b) le parole: “l’attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore,” sono soppresse;

c) dopo le parole: “culturali ed ambientali” è inserito il seguente periodo: “Collabora con la Direzione competente in materia di patrimonio ai fini della catalogazione dei beni culturali come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e dei beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, di proprietà regionale”;

d) dopo le parole: “Altiero Spinelli.” è inserito il seguente periodo: “Gestisce il Centro di Documentazione Europea (CDE).”;

e) dopo le parole: “del territorio (musei,” è inserita la seguente parola: “ecomusei”;

f) dopo le parole: “turismo culturale.” è inserito il seguente periodo: “Attua la L.R. 8/2016 in materia di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale curando anche l’accreditamento nella rete regionale.”;

g) le parole: “Collabora, nell’ambito della filiera culturale e creativa, alle iniziative degli incubatori di impresa.” sono soppresse;

h) le parole: “Promuove marketing culturale e fund raising e” sono sostituite dalle seguenti: “Promuove e favorisce l’attuazione di”;

h) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI E SPORT”:

1. nella rubrica, dopo le parole: “POLITICHE GIOVANILI” sono inserite le seguenti parole: “SERVIZIO CIVILE”;

2. la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni, anche attraverso l’attuazione degli Accordi e/o Convenzioni con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente con gli orientamenti strategici dell’Unione Europea e dello Stato. Collabora con altre strutture regionali all’attuazione della normativa regionale in materia di “misure a sostegno dei giovani” e di “promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Cura i procedimenti amministrativi e contabili e le attività istruttorie relative alla l.r. 20/2007 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive



modificazioni, inerente all'istituzione e alla gestione dei Consigli Comunali e Municipali dei giovani e dei bambini. Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell'attività motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell'impiantistica sportiva. Promuove e coordina il settore del servizio civile. Promuove progetti finanziati con risorse comunitarie, compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza. Svolge attività di comunicazione e cura l'implementazione dei portali regionali relativi alle materie di competenza.”;

i) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, E LA RICERCA” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Provvede, in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio, alla programmazione degli interventi nonché alla correlativa definizione delle risorse destinate, garantendo il coordinamento delle attività finalizzate alla verifica dell'andamento fisico e finanziario delle misure attuate nell'ambito del Programma Operativo FESR Lazio. Provvede alla gestione delle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulle risorse regionali, nazionali e dei fondi strutturali europei e finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della competitività delle MPMI aventi sede nella Regione. Promuove ed attua misure per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari di capitale di rischio, nonché azioni per favorire l'innovazione, la digitalizzazione e l'introduzione di tecnologie avanzate nelle imprese. Provvede all'attività di programmazione ed attuazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della green economy, nonché delle imprese cooperative, implementando specifiche misure finalizzate alla promozione dell'imprenditoria femminile. Cura la patrimonializzazione delle imprese e dei Confidi, gli interventi di ingegneria finanziaria per le MPMI operanti nel territorio regionale, nonché gli interventi del Fondo rotativo nazionale e regionale, adottando specifiche misure di microcredito. Provvede alla gestione delle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulle risorse regionali, nazionali ed europee, in ambito di sviluppo urbano, territoriale e dei comuni del litorale, curando, in particolare, la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione della Strategia di Sviluppo Territoriale del PO FESR. Provvede alla programmazione e gestione delle politiche per l'internazionalizzazione e l'export per le imprese laziali, adottando specifiche misure di sostegno della competitività delle imprese laziali sui mercati esteri. Cura la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali e provvede all'organizzazione di missioni istituzionali per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali. Promuove e sovrintende alle attività di marketing territoriale e quelle di attrazione degli investimenti. Provvede all'attività di programmazione e gestione degli interventi finalizzati al

sostegno ed allo sviluppo degli insediamenti produttivi, del Consorzio Unico, nonché all'attuazione delle misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Provvede all'attività di programmazione ed attuazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle reti di imprese del commercio su strada, garantendo l'uniforme applicazione sul territorio della normativa nazionale e regionale in materia di commercio. Provvede all'attività di programmazione, gestione e semplificazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali operanti nel settore dell'artigianato adottando specifiche misure per l'artigianato artistico e per le botteghe storiche. Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FESR e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Coordina e promuove le attività per lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l'offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca. Coordina, in raccordo con le competenti strutture regionali e con la Direzione regionale che esercita le funzioni di socio nelle società in house e partecipate dalla Regione, i rapporti con le società regionali con specifiche competenze statutarie in materia di sviluppo economico e innovazione, inclusa la materia del credito alle PMI, dandone gli indirizzi programmatici attraverso l'approvazione dei piani annuali delle stesse, provvedendo all'utilizzo delle risorse previste nell'ambito dell'assistenza tecnica del PO FESR Lazio. Coordina le attività della Cabina di regia del Mare ed attua interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle imprese della Blu economy. Cura gli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Cura le attività relative all'attuazione della politica di coesione europea relativamente all'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", promuovendo la partecipazione della Regione ai bandi dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea anche attraverso il coordinamento dei tavoli interdirezionali. Supporta, in stretta collaborazione con l'organo politico, le attività di coordinamento delle relazioni con il livello nazionale, gli Stati membri e i Paesi terzi per la promozione e l'attuazione delle azioni per la cooperazione allo sviluppo, programmando ed attuando le iniziative regionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo. Provvede all'attuazione e alla gestione della normativa regionale in materia di tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti, gestendo i rapporti con il Consiglio Regionale Consumatori e Utenti. Coordina gli uffici di controllo di primo livello individuati presso le Direzioni Regionali responsabili della gestione delle attività di attuazione del PO FESR Lazio e presso gli Organismi Intermedi. Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo sviluppo economico regionale. Garantisce la partecipazione regionale alla gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e

del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo d'integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi.”;

l) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI”, nella declaratoria delle funzioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Cura i procedimenti amministrativi in materia di cave, miniere, idrocarburi, acque minerali e termali”;

m) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO” la declaratoria delle funzioni è sostituita dalla seguente:

“Autorità di Audit dei Programmi operativi regionali FESR e FSE cofinanziati dall'Unione europea. Pianifica e gestisce, in modo funzionalmente indipendente, l'attività di controllo di secondo livello sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi comunitari durante l'intero periodo di programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo nonché la correttezza delle operazioni attuate dai soggetti coinvolti, in base a quanto stabilito dai regolamenti comunitari e dagli indirizzi della Commissione europea. Presenta alla Commissione europea, entro nove mesi dall'approvazione dei programmi operativi, apposite strategie di audit per ciascun fondo - aggiornate con cadenza annuale - al fine di verificare il rispetto delle procedure previste, la chiarezza dei ruoli e il perseguimento degli obiettivi programmatici in modo da pervenire alla valutazione del grado di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari. Identifica i soggetti e le operazioni da sottoporre ad audit per eseguire le verifiche sul corretto svolgimento dei programmi operativi e sulla regolarità delle spese. Cura l'analisi documentale e la verifica dell'adeguatezza dei protocolli utilizzati, rispetto alla normativa interessata e alle indicazioni operative della Commissione europea. Si rapporta ed informa gli organismi di riferimento a livello regionale, nazionale e comunitario, circa gli esiti dei controlli, il grado di funzionamento e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi in caso di carenze o di irregolarità, redigendo apposite relazioni sui sistemi e sulle operazioni che confluiscono in una relazione annuale di controllo che viene sottoposta alla Commissione europea. Garantisce che le attività di audit siano svolte per la verifica dei requisiti posseduti dai soggetti incaricati della gestione e per la verifica delle spese dichiarate anche attraverso un campione di operazioni adeguato. Assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti. Elabora metodologie, procedure e strumenti per l'efficace svolgimento delle attività di internal auditing. Collabora allo sviluppo dei sistemi di internal auditing in raccordo con le altre strutture

regionali. Collabora alla predisposizione di rapporti e relazioni riguardanti il sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati”;

n) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E”:

1. alla declaratoria delle funzioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: “, garantendo la pronta risposta e corretta gestione delle richieste di intervento urgente da parte dell’utenza.”;

b) dopo le parole: “operatività del servizio 112 N.U.E” sono inserite le seguenti: “in autonomia o”;

c) le parole “Si interfaccia con i Responsabili del Ministero dell’interno, della Prefettura, delle Sale operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate o con altri soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “Si interfaccia con i Responsabili del Ministero dell’Interno, della Prefettura, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria e di altre Amministrazioni o con altri soggetti”;

d) dopo le parole: “Cura il monitoraggio e lo studio dei dati di attività delle CUR N.U.E 112” sono inserite le seguenti: “e dei PSAP2”;

e) dopo le parole: “ad attività di formazione per il personale anche afferente ad altre amministrazioni,” è inserita la seguente: “Società”;

f) dopo le parole: “campagne di informazione e comunicazioni integrate” sono inserite le seguenti: “o momenti formativi”;

g) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Collabora con le Società Scientifiche del settore per promuovere lo sviluppo della cultura dell’emergenza. Provvede a ricevere e gestire le richieste di accesso agli atti provenienti dalla magistratura ordinaria, dalle forze dell’ordine, dagli studi legali e privati cittadini; analizza e valuta l’esigibilità delle richieste pervenute fornendo il riscontro dovuto nei termini di legge; nell’ambito di richieste di materiale od elementi probatori inerenti episodi che configurano reato, oggetto di indagini da parte degli organi inquirenti che rivestono carattere di estrema urgenza, quando necessarie ad identificare persone coinvolte o comunque informate dei fatti e che devono pertanto essere sentite con urgenza dalla Autorità Giudiziaria, provvede a gestire la richiesta e la ricerca ed a fornire tempestivamente riscontro.”;

o) nel paragrafo “DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” la declaratoria delle funzioni, è sostituita dalla seguente:

“Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui al CAPO II della LR 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”. Attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 30 della medesima Legge di contabilità regionale, verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale e, conformemente con l’art. 31 della legge stessa, redige la proposta di bilancio reticolare per ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. Cura la predisposizione dei documenti propedeutici alle riunioni della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027, di cui alle direttive del Presidente della Regione nn. R00001 del 19 febbraio 2021 e R00003 del 17 marzo 2021, coordinandone le attività tecniche e l’adozione di tutti gli atti conseguenti ai fini dell’attuazione e della realizzazione degli obiettivi della stessa. Garantisce il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti pubblici finanziati dalla Regione attraverso le risorse regionali, i Fondi SIE dell’Unione europea e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, verificando i tempi di realizzazione e l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti. Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi Operativi. Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. Coordina, su indirizzo degli organi di governo, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l’UE e l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee. Assiste gli organi di direzione politica e coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale. Cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali e i rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE. Verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all’attuazione delle politiche

comunitarie, coordina la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici, coordina e promuove i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee che con le reti di Regioni strategiche. Tramite l'Ufficio Europa dirige le attività dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa). Cura e coordina le attività di carattere trasversale di ricognizione e valutazione delle politiche attive e di programmazione finalizzate all'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica nel Lazio, con particolare riferimento al raggiungimento dei target e delle linee di indirizzo individuate nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla D.G.R. n.170/2021, nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nel programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità denominato Agenda 2030. Garantisce il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUV). Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. Predispose ed elabora il conto pubblico territoriale.”.

## Art. 4

*(Modifica all'allegato D al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)*

1. All'allegato D al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, il paragrafo "A – AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA" è sostituito dal seguente:

"A – AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l'UE, per contribuire allo sviluppo delle strategie regionali in ambito europeo in raccordo con la struttura di diretta collaborazione "Relazioni internazionali e Affari comunitari. Coordina e gestisce le relazioni istituzionali con le organizzazioni internazionali con sede in Europa, non afferenti all'UE, d'interesse della Regione Lazio e, in particolare, con l'Agenzia Spaziale Europea, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Offre supporto alle strutture regionali competenti per garantire il flusso delle informazioni inerenti alle norme ed i provvedimenti europei, le attività relative alla programmazione europea. Promuove e coordina le strutture regionali per la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici. Promuove e coordina le strutture regionali per i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee sia con le reti di Regioni strategiche rispetto agli obiettivi della Regione. Coordina le strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS e per la partecipazione regionale a iniziative europee finalizzate all'individuazione di strumenti finanziari ad-hoc per il rilancio socioeconomico della Regione. Supporta le strutture regionali, gli enti strumentali e le società regionali per la partecipazione della Regione sia ad iniziative europee sia ad azioni volte al reperimento di ulteriori finanziamenti, in particolare per i programmi a regia diretta della Commissione europea. Coordina e gestisce le relazioni istituzionali con l'Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione (EIPA). Supporta gli enti pubblici e privati laziali a Bruxelles, anche mediante l'organizzazione e l'implementazione del "Sistema Lazio". Valorizza in ambito europeo le specificità territoriali e i relativi stakeholder."

## Art. 5

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. n. 14/2021 è sostituito dal seguente:

“3. In fase di prima applicazione del presente regolamento la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale e la Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale sono organizzate secondo quanto disposto con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'adozione della direttiva, il Direttore generale, nel rispetto di quanto disposto al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti indirizzi:

a) la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale è costituita dalle aree denominate “Affari generali e audit”, “Supporto alla Transizione Digitale degli Enti Territoriali”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali in ambito sanitario”, “Sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese”, “Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy”;

b) nell'ambito della definizione della declaratoria delle aree di cui alla lettera a) sono attribuite alla struttura di nuova istituzione “Area infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy” le seguenti competenze dell'Area “Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale: “Garantisce il supporto al cambiamento organizzativo dell'Ente tramite l'individuazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la gestione di tecnologie ICT, anche tramite soluzioni in cloud, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e nuovi modelli di lavoro, promuovendo lo sviluppo di un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace; supporta l'attuazione delle politiche di trasformazione di Regione Lazio in tema di innovazione in coerenza con gli indirizzi e le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), il Piano per l'Informatica della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi dei programmi europei; supporta il Responsabile per la Transizione Digitale nello svolgimento dei propri compiti; partecipa ai tavoli regionali e nazionali in tema di Innovazione digitale, open government e semplificazione; partecipa al processo di definizione e di attuazione dell'Agenda digitale regionale nell'ambito della programmazione unitaria ICT; individua i processi



prioritari da digitalizzare delle Direzioni dell'Ente Regione, classificandone il grado di complessità e il livello di digitalizzazione; definisce i processi, in ogni Struttura dell'Ente, che debbono essere digitalizzati, in un'ottica di semplificazione nei confronti dell'utenza; cura, coordinandosi con le strutture regionali interessate, la gestione informatica dei flussi documentali; individua le priorità dei progetti digitali da svolgere nella Direzione, di concerto con le altre aree preposte, al fine di consentire una migliore pianificazione delle attività; cura lo sviluppo degli Open Data e lo sviluppo dei portali web istituzionali; cura l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e supporta le strutture della Giunta per l'applicazione della stessa". Ad essa è assegnato, con atto del Direttore regionale competente in materia di personale e senza soluzione di continuità, il dirigente responsabile e il personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni;

c) l'area "Sistemi Informativi e Progetti ICT" della Direzione regionale Centrale Acquisti è incardinata presso la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale ed è ridenominata "Area sistemi informativi e progetti ICT regionali a supporto di cittadini ed imprese". Sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta salva la possibilità di implementazione delle suddette competenze;

d) l'Area "Time Management e Politiche di sviluppo del Sistema informativo del personale" della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata "Organizzazione, Valutazione, Time Management e Sistema Informativo del Personale" e assorbe le competenze dell'Area "Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale" della medesima Direzione regionale, ad eccezione delle competenze trasferite all'Area "Infrastrutture digitali e sicurezza IT, sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy" ai sensi della lettera b). È confermata, senza soluzione di continuità, l'assegnazione del personale addetto in via prevalente alle suddette funzioni;

e) l'Area "Organizzazione e Valutazione, Privacy e Supporto alla Transizione al Digitale" della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è soppressa."

## Art. 6

*(Disposizioni transitorie)*

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

- a) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 22 marzo 2021, n. 5, nella Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette è incardinata l'Area "Qualità dell'Ambiente" della Direzione regionale Ciclo dei rifiuti per la quale è confermata l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
- b) l'Area "Attività estrattive" della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca è incardinata presso la Direzione regionale Ciclo dei rifiuti; è confermata l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
- c) le Aree decentrate "Centri per l'impiego Lazio Nord", "Centri per l'impiego Lazio Centro", "Centri per l'impiego Lazio Sud", e l'Area "Servizi per il lavoro" della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sono incardinate presso l'Agenzia regionale Spazio Lavoro, in attuazione di quanto stabilito dal comma 13, articolo 10, della l. r. 27 dicembre 2019, n. 28, e in coerenza con la declaratoria delle funzioni istituzionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 418; ad esse è assegnato, senza soluzione di continuità, il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale;

2. A seguito dell'adozione della direttiva del Direttore generale, il direttore della direzione regionale competente in materia di personale, ove necessario, procede alla novazione dei contratti del personale dirigenziale e alla assegnazione del personale non dirigenziale.

Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° settembre 2021, fatta eccezione per:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 5, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione;
- b) le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 che, coerentemente a quanto previsto dalla l.r. 27 dicembre 2019, n. 28, art. 10, comma 13, entrano in vigore alla data della sottoscrizione del contratto del direttore dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro.

# Regione Lazio

## AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

### Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 6 agosto 2021, n. GR5300-8

**Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Maria Grazia Pompa, Dirigente dell'Area Trattamento giuridico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale**

OGGETTO: Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Maria Grazia Pompa, Dirigente dell'Area Trattamento giuridico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 avente ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art.164;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e personale al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G06539 del 1 giugno 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Grazia Pompa l'incarico di Dirigente dell'Area Trattamento giuridico della Direzione Affari istituzionali e personale;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica”;

CONSIDERATA la necessità di delegare, per motivi organizzativi dovuti all'assenza dal servizio del Direttore regionale ad interim, a un dirigente della Direzione, l'adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale;

RITENUTO pertanto, di delegare l'adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale, a decorrere dal 9 agosto c.a. fino al 18 agosto c.a., senza retribuzione aggiuntiva, alla dott.ssa Maria Grazia Pompa, Dirigente dell'Area Trattamento giuridico della medesima Direzione;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di delegare l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale, a decorrere dal 9 agosto c.a. fino al 18 agosto c.a., senza retribuzione aggiuntiva, alla dott.ssa Maria Grazia Pompa, Dirigente dell'Area Trattamento giuridico della medesima Direzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione.

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il Direttore Regionale ad interim  
Dott. Marco Marafini  
(Atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

# Regione Lazio

## AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

### Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 6 agosto 2021, n. GR5300-9

**Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Elena Pasini, Dirigente dell'Area Trattamento economico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale**

OGGETTO: Delega ai sensi dell'art. 164 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni alla dott.ssa Elena Pasini, Dirigente dell'Area Trattamento economico, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari istituzionali e personale

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 avente ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art.164;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e personale al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04320 del 19 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Elena Pasini l'incarico di Dirigente dell'Area Trattamento economico della Direzione Affari istituzionali e personale;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica”;

CONSIDERATA la necessità di delegare, per motivi organizzativi dovuti all'assenza dal servizio del Direttore regionale ad interim, a un dirigente della Direzione, l'adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale;

RITENUTO pertanto, di delegare l'adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale, a decorrere dal 19 agosto c.a. fino al 27 agosto c.a., senza retribuzione aggiuntiva, alla dott.ssa Elena Pasini, Dirigente dell'Area Trattamento economico della medesima Direzione;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di delegare l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti della Direzione regionale Affari istituzionali e personale, a decorrere dal 19 agosto c.a. fino al 27 agosto c.a., senza retribuzione aggiuntiva, alla dott.ssa Elena Pasini, Dirigente dell'Area Trattamento economico della medesima Direzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione.

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il Direttore Regionale ad interim  
Dott. Marco Marafini  
(Atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

# Regione Lazio

## CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 agosto 2021, n. GR1217-1

**Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Farmaci 2021\_dodicesima tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto Il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori - Determinazione di aggiudicazione. Nr. Gara 8223733**

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b), del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1", che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la circolare n. Prot. n. GRDG00 – 000001 del 4 agosto 2021 recante "*Indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica*";

VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, al comma 3, del suindicato DPCM 11 luglio 2018 prevede che con riferimento alle categorie merceologiche e per gli importi individuati al comma 1 dello stesso articolo l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;

VISTO l'art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che "gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019 e n. G03585 del 01/04/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all'affidamento di incarico di dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii.;

VISTA la Determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536;

VISTA la nota prot. n. 0615322 del 15/07/2021 con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi, ha richiesto alla Direzione Centrale Acquisti l'acquisizione tramite procedura di gara del farmaco corrispondente al lotto n.ro 1 dell'Allegato 2 – Elenco prodotti, per la durata di 36 mesi, trasmettendo il relativo fabbisogno occorrente, evidenziando l'urgenza nell'acquisizione;

VISTA la Determinazione G09755 del 19/07/2021 relativa all'Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Regione Calabria – Farmaci 2021\_Dodicesima tranche. Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara;

RILEVATO che entro il termine fissato nella lettera di invito, 29 luglio 2021 ore 16:00, è stata collocata sulla piattaforma telematica offerta da parte del seguente operatore economico:

Nr.	Ragione Sociale	Registro di Sistema	Data invio
I	VERTEX PHARMACEUTICALS SRL	PI099503-21	27/07/2021 08:48:31

PRESO ATTO che, con comunicazione trasmessa attraverso la messaggistica del Sistema STELLA, è stato comunicato l'avvio della seduta virtuale la cui data era già stata fissata in piattaforma;

PRESO ATTO altresì che il RUP, nella seduta virtuale del 29 luglio 2021, come riportato nel "Verbale di seduta n. 1", che anche se non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l'Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha provveduto alla verifica della busta amministrativa e ha disposto l'ammissione al prosieguo della procedura del suddetto operatore economico;

PRESO ATTO altresì che il RUP, come riportato nel verbale di seduta virtuale del 29 luglio 2021, ha proceduto, una volta completata la valutazione della busta amministrativa, all'apertura della busta

contenente l'offerta economica attraverso la apposita funzione della piattaforma STELLA, verificandone la conformità con quanto richiesto dal Capitolato d'oneri/lettera di invito;

RILEVATO che:

- coerentemente con quanto disposto dell'art. 21 del Capitolato d'Oneri/lettera di invito, in data 29 luglio 2021 protocollo n.ro 0659653, il RUP ha richiesto all'Area Farmaci e Dispositivi Medici della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la verifica di conformità del prodotto offerto dalla società concorrente;
- l'Area Farmaci e Dispositivi Medici della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con nota n. 0661231 del 30 luglio 2021, ha riscontrato la richiesta valutando conforme l'offerta presentata;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare l'operato del RUP;
- approvare il verbale di seduta virtuale del 29 luglio 2021, che anche se non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l'Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- aggiudicare la procedura all'operatore VERTEX PHARMACEUTICALS SRL, che ha formulato un prezzo inferiore alla base d'asta;
- disporre che la presente aggiudicazione è da considerarsi valida ed efficace nei confronti del suddetto operatore, già soggetto al controllo per la verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., in precedenti procedure e ancora in corso di validità, giusto verbale di seduta riservata del 30 luglio 2021, che anche se non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l'Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, e, pertanto, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono autorizzate ad emettere gli ordinativi di fornitura nelle more della stipula della Convenzione alle condizioni economiche che verranno comunicate;
- notificare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto all'operatore economico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici;

TENUTO conto che le singole Aziende Sanitarie, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle della sottoscrizione della Convenzione Quadro da parte della Regione Lazio, nonché nominare il Direttore dell'esecuzione;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate:

- di approvare l'operato del RUP di cui al verbale di seduta virtuale del 29 luglio 2021 e di seduta riservata del 30 luglio, che anche se non materialmente allegati al presente atto e conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare la procedura all'operatore VERTEX PHARMACEUTICALS SRL, che ha formulato un prezzo inferiore alla base d'asta;
- di disporre che la presente aggiudicazione è da considerarsi valida ed efficace nei confronti del suddetto operatore, già soggetto al controllo per la verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., in precedenti procedure e ancora in corso di validità, giusto Verbale di seduta n. 2, che anche se non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l'Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, e, pertanto le Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono autorizzate, ad emettere gli ordinativi di fornitura nelle more della stipula della Convenzione alle condizioni economiche che verranno comunicate;
- di notificare, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto all'operatore economico;
- che, ai sensi della circolare n. Prot. n. GRDG00 – 000001 del 4 agosto 2021 recante "*Indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica*", l'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione e che l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore

Andrea Sabbadini

# **Regione Lazio**

## **CICLO DEI RIFIUTI**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 luglio 2021, n. G10435

**Ecoambiente srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM).**

**Oggetto:** Ecoambiente srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM).

## **IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE**

### **CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**VISTA** la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all'ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTA** la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 *“Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale”*;

**VISTA** la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 *“Preso d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.”*;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE e s.m.i. contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”* e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”* ed in particolare il comma 2 dell'art. 29 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche;

**VISTO** il Decreto del Commissario 15/2005 avente ad oggetto *“Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio”* che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi sostenuti in fase di realizzazione, di esercizio e di post gestione;



**VISTA** la D.G.R n. 516 del 18 luglio 2008, concernente “*Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07*” con la quale è stato recepito il citato decreto commissariale ai sensi dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

**TENUTO CONTO** che a seguito dell’improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD srl all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V, con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020, si è reso necessario emanare per le motivazioni in esse riportate, da parte del Presidente della Regione Lazio ben sei ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152, (le Ordinanze n. Z00010 del 1/04/2021, n. Z00011 del 10/04/2021, n. Z00013 del 20/04/2021, n. Z00017 del 14/06/2021, n. Z00019 del 30/06/2021 e n. Z00021 del 16/07/2021), al fine di individuare, nell’immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina;

**VISTA** la Determinazione n. B3695 del 13/08/2009, recante “*PONTINA AMBIENTE S.r.l. D.lgs. n. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale – Complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato “VII invaso”*”;

**VISTA** la Determinazione n. G11377 del 05/10/2020, recante “*Pontina Ambiente S.r.l. - Determinazione dirigenziale n. B3695, del 13/08/2009, e ss.mm.ii. - AIA – Discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM) - art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. - DGR 239/2008 e ss.mm.ii. - Variazione societaria - Volturazione a favore della Ecoambiente srl*”;

**VISTA** l’Ordinanza del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021, come integrata dall’Ordinanza del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0109778 del 16/07/2021, che ordina: “*per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine di non aggravare la situazione di emergenza relativa alla non gestibilità dei rifiuti segnalata da Roma Capitale e scongiurare effetti nocivi per la salute e per l’ambiente;*

*a far data dal 16 luglio 2021;*

1. *alla Soc. Ecoambiente Srl, C.F. 00682660550, con sede legale in Latina, Loc. Borgo Montello (I,T), cap. 04010, via Monfalcone K.111. 2.00, in qualità di titolare, a seguito della voltura con Determinazione della Regione Lazio n. G11377 del 05/10/2020, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla stessa Regione Lazio con D.D. ti. B3695 del 13/08/2009, di provvedere con decorrenza immediata ad attivare le procedure operative per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Albano Laziale (RM), loc.*

*Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km. 24,640, comunicandone l'attivazione alla Regione Lazio,..omissis..*

**VISTO**, in particolare, il punto 5. dell'Ordinanza del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021, che demanda :

*“ 5. alla Regione Lazio, in qualità di autorità competente per le autorizzazioni AIA, ai sensi della parte II titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 16/98 e quindi anche per la discarica di Albano Laziale, la verifica delle condizioni tecnico-amministrative ..omissis..., con particolare riferimento:*

- alle garanzie finanziarie prestate dalla società Ecoambiente srl per la discarica di Albano Laziale, che devono essere alla stessa intestate;*
- alla determinazione della tariffa dovuta per il conferimento dei rifiuti presso la discarica. di Albano Laziale;”;*

**RITENUTO**, pertanto, di dover determinare la tariffa di accesso dovuta per il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Albano Laziale, non essendo stata mai stabilita, poiché in base alla Determinazione n. B3695 del 13/08/2009 di A.I.A., la discarica era a servizio del solo TMB, e solo con Ordinanza del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0109778 del 16/07/2021 si è derogato all' A.I.A.;

**RITENUTO**, in via provvisoria, considerata l'emergenza e l'urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005 , di applicare fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione, la stessa tariffa della discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore in comune di Civitavecchia - Mad srl, di cui alla Determinazione n. G08200 del 27/06/2018, pari ad euro/tonnellata 77,21 oltre euro 13,925 euro/ton per gli oneri di post mortem, oltre incremento ISTAT, IVA e benefit se dovuto;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) che la tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), in via provvisoria, considerata l'emergenza e l'urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005 , fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione, è pari alla tariffa di accesso in discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore in comune di Civitavecchia - Mad srl, di cui alla Determinazione n. G08200 del 27/06/2018, stabilita in euro/tonnellata 77,21 oltre euro 13,925 euro/ton per gli oneri di post mortem, oltre incremento ISTAT, IVA e benefit se dovuto;
- 2) di disporre che, la Ecoambiente S.r.l., dovrà presentare, entro sessanta giorni a far data dal presente provvedimento, la proposta di tariffa e la relativa documentazione prevista dal Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005. ai fini della fissazione della tariffa definitiva.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Ecoambiente S.r.l., pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Ing. Wanda D'Ercole

# **Regione Lazio**

## **CICLO DEI RIFIUTI**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 agosto 2021, n. GR4903-1

**Ecologia Viterbo Srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi in località "Le Fornaci" nel Comune di Viterbo.**

**Oggetto:** Ecologia Viterbo srl - Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi in località "Le Fornaci" nel comune di Viterbo.

## **IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE**

### **CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**VISTA** la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all'ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTA** la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 "*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale*";

**VISTA** la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 "*Presca d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.*";

**VISTA** la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00 - 000001 del 4 agosto 2021, recante "*indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica.*";

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE e s.m.i. contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*" e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*" ed in particolare il comma 2 dell'art. 29 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche;

**VISTO** il Decreto del Commissario 15/2005 avente ad oggetto "*Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio*" che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi sostenuti in fase di realizzazione, di esercizio e di post gestione;

**VISTA** la D.G.R n. 516 del 18 luglio 2008, concernente “*Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07*” con la quale è stato recepito il citato decreto commissariale ai sensi dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

**CONSIDERATO** che il nuovo Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, al capitolo 11 - **PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO**, paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica stabilendo che è fatto obbligo per ogni ATO di avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlata ai fabbisogni di Piano per l’ATO stesso e che in caso di carenza impiantistica, in attesa dell’autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi;

**VISTA** la Determinazione n. A3919 del 5/11/2008, recante “*Modifica ed integrazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007*”;

**VISTA** la Determinazione n. G13577 del 10/10/2019, recante “*Ecologia Viterbo S.r.l. – “Progetto della sopraelevazione dell’invaso “VT3” che interessa la discarica della Soc. “Ecologia Viterbo” sita in località “Le Fornaci” nel territorio comunale di Viterbo – Modifica sostanziale*” che aggiorna, tra l’altro, l’allegato tecnico della precedente determinazione n. A3919 del 5 novembre 2008 nella parte in cui era prescritto “*La società potrà accettare presso l’invaso in questione i seguenti rifiuti: sovvalli provenienti dall’impianto di trattamento meccanico biologico sito in casale bussi e dal contiguo impianto di rifiuti ingombranti...omissis...*” disponendo che: “*La società potrà accettare presso l’invaso in questione i seguenti rifiuti:*

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
19.05.01	Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03	Compost fuori specifica
19.12.12	Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11

*La società potrà accettare i rifiuti di cui sopra solo se risultano conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel decreto 27 settembre 2010 smi”;*

**TENUTO CONTO** che a seguito dell’improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD srl all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V, con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020, si è reso necessario emanare per le motivazioni in esse riportate, da parte del Presidente della Regione Lazio ben sette ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152/2006 (Ordinanze n. Z00010 del 1/04/2021, n. Z00011 del 10/04/2021, n. Z00013 del 20/04/2021, n. Z00017 del 14/06/2021, n. Z00019 del 30/06/2021, n. Z00021 del 16/07/2021 e n.

Z00023 del 30 Luglio 2021), al fine di individuare, nell'immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina;

**TENUTO CONTO** che nelle soprarichiamate Ordinanze, la Regione ha stabilito in via provvisoria, e per il periodo di durata delle Ordinanze, considerata l'emergenza e l'urgenza e nelle more della fissazione della tariffa definitiva da parte della Regione Lazio, di applicare la stessa tariffa della MAD di Roccasecca alla discarica di Ecologia Viterbo srl, fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione;

**VISTE** le ordinanze nn. 706 e 1745 del 2021 del TAR Lazio-Roma, con le quale è stato nominato Commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione per l'economia circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), in sostituzione della Regione Lazio, *“al fine di emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza n. 426 del 2020”*;

**VISTA** la Determinazione del Commissario ad acta – ottemperanza alla sentenza n. 426 del 2020 e alle ordinanze nn. 706 e 1745 del 2021 del TAR Lazio-Roma, del 13 maggio 2021, trasmessa con nota prot. n.50904 del 13 maggio 2021, ed in particolare il dispositivo che stabilisce:

*“1. di individuare nelle seguenti discariche esistenti ed operanti nella Regione Lazio, gli impianti per lo smaltimento di residui del trattamento dei rifiuti urbani prodotti dall'impianto di proprietà R.I.D.A. Ambiente S.r.L.:*

*a) la discarica della MAD S.r.L. – Località Fosso Crepacuore;*

*b) la discarica della Ecologia Viterbo S.r.L. – Località Le Fornaci;*

*..omissis..*

*4. di stabilire che il conferimento dei rifiuti in discarica avvenga nel rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica fissati dal D.Lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 2020;*

*..omissis..*

*6. di prendere atto che la tariffa per la discarica della Ecologia Viterbo S.r.L. – Località Le Fornaci non è ancora stata determinata dalla Regione Lazio e che è necessario che il procedimento di determinazione sia svolto secondo quanto previsto della normativa vigente di settore;”*

**VISTA** la Determinazione n. G05921 del 19/05/2021, recante: *“Disposizioni di pubblicazione della Determinazione del Commissario ad acta, nominato dal TAR Lazio-Roma nn. 706 e 1745 del 2021, in sostituzione della Regione Lazio.”*, pubblicata sul - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 50 - Supplemento n. 1 del 20/05/2021;

**VISTA** la nota prot. reg. n. 650312 del 27/07/2021, recante: *“Individuazione della società di revisione legale, ai sensi del Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005, recante “Approvazione*

*metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio” e recepito con D.G.R. n. 516 del 18/07/2008.”;*

**VISTA** la nota prot. reg. n. 651215 del 27/07/2021, recante: “*Richiesta documentazione, ex Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005, per la fissazione della tariffa di accesso presso la discarica in loc. Le Fornaci, Viterbo.*”;

**RITENUTO**, pertanto, di dover determinare la tariffa di accesso dovuta per il conferimento dei rifiuti presso la discarica per rifiuti non pericolosi in località “Le Fornaci” nel comune di Viterbo - Ecologia Viterbo srl, nelle more della fissazione della tariffa definitiva ex Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005;

**RITENUTO**, in via provvisoria, considerata l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005 , di applicare fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione, la stessa tariffa della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto in comune di Roccasecca (FR) - MAD srl, di cui alla Determinazione n. B01886 del 02/04/2012 come modificata dalla Determinazione n. A07636 del 27/09/2013, pari a 66,52 €/tonnellata di rifiuto, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed iva con rivalutazione monetaria ISTAT;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) che la tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, in località “Le Fornaci” nel comune di Viterbo - Ecologia Viterbo srl, in via provvisoria, considerata l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005 , fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione, è pari alla tariffa di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto in comune di Roccasecca (FR) - MAD srl, di cui alla Determinazione n. B01886 del 02/04/2012 come modificata dalla Determinazione n. A07636 del 27/09/2013, pari a 66,52 €/tonnellata di rifiuto, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed iva con rivalutazione monetaria ISTAT;
- 2) di disporre che la società Ecologia Viterbo srl, dovrà presentare, entro quarantacinque giorni a far data dal presente provvedimento, la proposta di tariffa e la relativa documentazione prevista dal Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005. ai fini della fissazione della tariffa definitiva.

L’efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell’atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l’atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Ecologia Viterbo srl, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Ing. Wanda D'Ercole

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

# Regione Lazio

## CICLO DEI RIFIUTI

### Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 agosto 2021, n. GR4903-2

**O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Liquidazione del 11° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa GARC s.p.a.- riferito agli Ordinativi di lavoro n.17-MB/2020, n.18-MB/2020, n.19-MB/2020, n.20E-MB/2021 n.21E-MB/2021, n.22E-MB/2021, n.23E-MB/2021, n.24E-MB/2021 e n.25E-MB/2021.**

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Liquidazione del 11° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa GARC s.p.a.- riferito agli Ordinativi di lavoro n.17-MB/2020, n.18-MB/2020, n.19-MB/2020, n.20E-MB/2021 n.21E-MB/2021, n.22E-MB/2021, n.23E-MB/2021, n.24E-MB/2021 e n.25E-MB/2021.

## **IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale";

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 "Presenza d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R. n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.";

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00 - 000001 del 4 agosto 2021, recante "indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica.";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti", relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATA l'eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese*";

VISTO l'art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente "*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*", con il quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 28 febbraio 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017*", con la quale è stata disposta l'ulteriore proroga di 180 giorni dello stato di emergenza;

VISTO Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.*" con la quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*" con la quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 31 dicembre 2019;

VISTO l'art. 1 comma del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 concernente "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.*", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 57 comma 2 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 concernente "*Disposizioni in materia di eventi sismici.*", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all'Ing.

Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", ed in particolare l'Art. 28 - *Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*, che stabilisce:

- al comma 1 "*1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.*"
- al comma 13 "*13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.*";

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 sopracitato, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata all'Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6043;

VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, "*fermo restando quanto previsto all'art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla continuità operativa delle azioni antecedenti l'entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, gli oneri per l'attuazione dell'allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell'art. 28 comma 13 del medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato*";

CONSIDERATO che con nota prot. n.0736422 del 21/11/2018 del Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata comunicata l'impossibilità di garantire la necessaria copertura finanziaria del servizio in oggetto sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia intestata al Soggetto Attuatore stesso;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra è stata comunicata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con nota n. 0810015 del 17 dicembre 2018, l'eleggibilità della spesa sui fondi gestiti dall'Ufficio stesso e che pertanto il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" di cui alla Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, troverà copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio

2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "*Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli*";

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "*Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45*", che in particolare al paragrafo 3, fornisce le istruzioni minime per la conservazione degli elementi lapidei di pregio;

VISTO il Decreto n. V00002 del 08/10/2020 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante: "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45, e s.m.i.*";

VISTE le *Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni*, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR-Lazio) ed approvate dall'Unità di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, volte ad assicurare una corretta rimozione e gestione di elementi lapidei e materiali di interesse storico- culturale e con valenza di cultura locale che potranno essere utilmente reimpiegati nella successiva fase di ricostruzione, contribuendo in tal modo a restituire i caratteri tipologici e storico-culturali degli insediamenti crollati;

VISTE le *Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni - Sisma 24 agosto 2016*, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, approvate dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G10311 del 09/08/2018;

VISTA la Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini, Direttore Regionale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto in oggetto;

VISTA la Determinazione n. G03656 del 02/04/2021, con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Furio Befani, Dirigente regionale dell'Area Bonifica dei Siti Inquinati, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione dell'Ing. Flaminia Tosini, per la procedura di appalto in oggetto;

TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie di tipo "A" e "B" dai territori dei Comuni colpiti dall'emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del

10/10/2016 la Regione Lazio è individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere alla loro rimozione;

TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare dei punti 1. opere provvisoriale su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto, tra l'altro, l'indicazione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 5 dall'O.C.D.P.C. 394/2016 e del punto 2. per opere provvisoriale per la messa in sicurezza di beni culturali immobili, danneggiati dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori danni;

RICHIAMATO che l'art. 3 comma 1, lett. iii) del D.lgs. 50/2016 definisce «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

RICHIAMATO che l'art. 54 del D.lgs. 50/2016 al comma 3 lettera a) prevede: *“3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”*;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G09693 del 30/07/2018 per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro, del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, con la quale è stato stabilito:

1. di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, il cui importo a base di gara ammonta ad € 12.000.000,00, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 33.720,00, IVA esclusa, di cui:
  - € 10.800.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 9.720,00;
  - € 1.200.000,00 per opere provvisoriale per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e *ope legis* ai sensi del d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.000,00;
2. di non suddividere l'appalto per l'affidamento del servizio e dei lavori in lotti funzionali al fine di accelerare le procedure di appalto;
3. di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 per l'evidente necessità di consentire con urgenza l'immediata rimozione delle macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse susseguenti, a salvaguardia della pubblica incolumità;
4. di provvedere, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;
5. di derogare all'articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

6. di ricorrere per l'aggiudicazione dell'appalto, in deroga all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, al criterio dell'offerta del minor prezzo;
7. di derogare all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

VISTA la Determinazione di Direttore Regionale n. G09965 del 02.08.2018, con la quale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, riferiti alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;

VISTA la Determinazione n. G11701 del 21.09.2018 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della gara in oggetto, in favore del costituendo R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. con sede legale presso la Capogruppo GARC s.p.a., in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO), C.F. e P.I. 00618650360, per un ribasso offerto del 12,69%;

VISTO l'Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, tra la Regione Lazio e la GARC s.p.a. per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, stipulato in data 04/03/2019, repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019;

VISTA la Determinazione n. 14662 del 15/11/2018 di nomina del geom. Moreno Tuccini, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e Direttore dei Lavori (DL), relativamente all'accordo quadro in oggetto, del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del soggetto incaricato della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016;

VISTO, in particolare, l'Allegato 5 - Capitolato d'Oneri della documentazione di gara, che prevede che al Ministero dei beni e delle attività culturali compete il coordinamento e l'alta sorveglianza delle operazioni di appalto per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, ed eventuali ulteriori indicazioni sulle corrette modalità di smontaggio controllato, rimozione e conservazione delle stesse;

VISTA la Determinazione n. G13828 del 31/10/2018 con cui è stato affidato ai sensi dell'artt. 36 e 157 del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Stefano Raybaudi Massilia l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di esecuzione opere provvisorie, finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e *ope legis* ai sensi del d.lgs.42/2004, nell'ambito dell'Accordo quadro per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la determinazione n. G10359 del 30/07/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 1-MA, n. 2-MA e n. 3-MA;



VISTA la determinazione n. G12232 del 16/09/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito all'Ordinativo di lavoro n. 4-MA;

VISTA la determinazione n. G13894 del 15/10/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 3° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 5-MA e 6-MA;

VISTA la determinazione n. G17534 del 13/12/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 4° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 7-MA, 8-MA e 9-MA;

VISTA la determinazione n. G01724 del 21/02/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 5° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 10 -MA e 11-MA;

VISTA la determinazione n. G08948 del 29/07/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 6° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 12 -MA e 13-MA;

VISTA la determinazione n. G08947 del 29/07/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 7° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 1 -MB, 2 -MB, 3 -MB, 4 -MB, 5 -MB e 6 -MB;

VISTA la determinazione n. G13312 del 11/11/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 8° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a.- riferito agli Ordinativi di lavoro n.14-MA/2020, n.15-MA/2020 e n.16-MA/2020.;

VISTA la determinazione n. G13450 del 13/11/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 9° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa R.T.I. GARC s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n.07-MB/2020, n.08-MB/2020, n.09-MB/2020, n.10-MB/2020, n.11-MB/2020, n. 12-MB/2020, n. 13-MB/2020, n.14-MB/2020, n. 15-MB/2020 e n. 16-MB/2020;

VISTA la determinazione n. G09556 del 15/07/2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 10° Stato di Avanzamento Lavori dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" in favore dell'Impresa GARC s.p.a. riferito agli Ordinativi di lavoro n. 17 MA-MS/2020 e n. 18 MA-MS/2021.

VISTA la nota del 28/08/2020 inviata da GARC spa, assunta al prot. reg. n. 0739366 del 31/08/2020, con la quale viene trasmesso Atto Notarile registrato all'Ufficio Entrate di Perugia il 16/01/2020 nr. 1264 SIT, con il quale è stato stipulato un Contratto di Affitto di Ramo di Azienda e Opzione all'acquisto, tra GARC S.p.a. (Affittuaria) ed EDILTECNICA S.p.a. (Affittante-Concedente), in previsione di procedura di concordato preventivo della EDILTECNICA S.p.a., attualmente in corso;

VISTO l'art.48 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede: *“18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora ...omissis...il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture*

*ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.”;*

PRESO ATTO che nel suddetto Contratto all'art 6) Successione nei contratti, le parti sottoscrivono: *“La Concedente espressamente consente che siano volturate a nome della Società affittuaria dalle competenti autorità ed Enti tutte le autorizzazioni e certificazioni relative al ramo di azienda ed ai contratti in oggetto ed autorizza espressamente l'affittuaria stessa a porre in essere ogni operazione a tal fine necessaria. In merito ai contratti di cui al presente articolo è facoltà della affittuaria, a seguito del subentro, concordare direttamente con i singoli committenti le eventuali specifiche, modifiche ed integrazioni degli stessi contratti che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni. L'affittante si impegna a collaborare affinché i contraenti ceduti accettino senza alcuna eccezione la cessione dei contratti in parola.”* e che nell'elenco contratti in subentro, riportato in Allegato C, al punto 2 è indicato l'Accordo Quadro in corso con la Regione Lazio CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001 stipulato in data 04/03/2019;

PRESO ATTO che l'Impresa GARC S.p.a. possiede la qualificazione per lo svolgimento degli interventi di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui alla relativa categoria SOA OG2 di Class. VIII, come da Attestazione SOA n. 28259/35/00 del 24/07/2020 allegata alla sopracitata nota, con cui pertanto comunica il subentro della Società GARC S.p.a. alla EDILTECNICA S.p.a. per l'esecuzione delle specifiche prestazioni di servizio relative agli interventi di cui alla qualificazione OG2 dell'appalto in oggetto;

VISTA la determinazione n. G13856 del 23/11/2020 con la quale si è preso atto del subentro della mandataria GARC s.p.a., in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, nell'esecuzione dei lavori ancora da eseguire ed è stato approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo quadro sottoscritto il 04/03/2019, per formalizzare l'impegno della GARC S.p.A., in seguito al recesso per concordato preventivo della società EDILTECNICA S.p.A. dal RTI aggiudicatario, a dare esecuzione in autonomia e singolarmente alle obbligazioni assunte con il citato Accordo Quadro;

VISTO l'Atto integrativo dell'Accordo quadro ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019 per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CUP F99F18000530001 CIG n. 7585621C77, sottoscritto digitalmente in data 2/12/2020 dall'impresa GARC S.p.A;

CONSIDERATO che a seguito di prescrizioni del MIBAC – SABAP Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, molti edifici nei Comuni di Amatrice ed Accumoli, già oggetto di circa n. 300 Ordinanze Sindacali di demolizione, venivano classificati dal MIBAC- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, non più come macerie di tipo “C” afferenti ad immobili moderni privi di interesse culturale, ma piuttosto come macerie di tipo “B” afferenti all'edilizia storica e pertanto da gestire con le stesse tecniche di smontaggio controllato, già applicate alle macerie di tipo “A” afferenti a beni tutelati per vincolo o ope legis ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO necessario, da parte della Regione Lazio, data la cogenza delle Ordinanze Sindacali di demolizione ex art 650 del Codice penale e la necessità di completare la rimozione delle macerie ai fini della ricostruzione post-sisma, avviare interlocuzioni e confronti con il MIBAC, al fine di snellire e velocizzare le procedure di gestione delle macerie di tipo “B”, afferenti all'edilizia storica, la cui classificazione non è stabilita da vincoli ope legis;

CONSIDERATO che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, le suddette interlocuzioni hanno portato ad una riclassificazione della maggioranza delle macerie di tipo "B" come macerie di tipo "B" - con basso/medio grado di pregio, le cui procedure e modalità operative, semplificate e meno onerose, sono state disciplinate dal MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con le seguenti note:

- nota, assunta al prot. reg n. 22953 del 29/07/2019, concernente la gestione macerie di tipo "B" - con basso/medio grado di pregio - aggiornamento;
- nota, assunta al prot. reg. n. 667937 del 13/08/2019, concernente la gestione macerie di tipo "B" - con basso grado di tutela - modalità operative;

VISTA la nota del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, assunta al prot. reg n. 0751518 del 24-09-2019 di aggiornamento prescrizioni delle Frazioni di Amatrice, relativamente alle particelle oggetto di revisione e riclassificate come macerie di tipo "B" - con basso grado di tutela;

VISTA l'Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 213 del 7/11/2019, notificata alla Regione Lazio quale Soggetto Attuatore delle demolizioni accorte dei fabbricati secondo le modalità di cui alle sopracitate note del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, ed assunta al prot. reg. n. 0901436 del 08/11/2019, concernente "*Gestione delle macerie di tipo "B" - con basso/medio grado di tutela. Chiarimento modalità operative esecuzione Ordinanze Sindacali di demolizione: Frazione Cornelle di Sotto Ord. n. 138/2017, 748/2017...omissis.... Frazione Aleggia Ord. n. 218/2018, 222/2018;*

VISTA la nota del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, assunta al prot. reg n. 0153794 del 21/02/2020 di rettifica e aggiornamento dell'elenco delle particelle riclassificate come macerie di tipo "B" - con basso grado di tutela, a seguito di nota n. 1827 del 6.02.2020 del Comune di Amatrice;

CONSIDERATO CHE nel corso dell'esecuzione del citato Accordo Quadro, si è reso necessario e urgente completare, senza soluzione di continuità, le attività in corso sugli edifici pericolanti riclassificati in "B"- con basso grado di tutela dal MIBAC-SABAP, afferenti all'edilizia storica nei Comuni di Amatrice e Accumoli al fine di liberare di fatto le zone rosse e consentire il libero accesso alle stesse e alle successive attività di ricostruzione;

RICHIAMATO l'art. 6 del Disciplinare di Gara recante " 6. Durata e importo", in cui è indicato: "*Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, può essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di ogni singolo ordinativo, fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo, a seconda del mutamento delle esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni previste dall'Accordo e nel rispetto della normativa vigente.*";

VISTA la Determinazione n. G00446 del 21/01/2021 di autorizzazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 2.400.000,00, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.744,00, IVA esclusa, di cui:

- € 2.160.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 1.944,00;
- € 240.000,00 per opere provvisoriale per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e *ope legis*

ai sensi del d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.800,00;

VISTO l'Atto di Sottomissione stipulato digitalmente in data 05/03/2021 all'Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico repertoriato al Reg. Cron. n. 24915 del 11/03/2021;

VISTI i nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai seguenti progetti degli interventi connessi al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", elaborati dalla GARC spa, relativi ai seguenti immobili:

- Comune di Accumoli- frazione Cassino:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" p.lla 22 del Fg.62;
- Comune di Accumoli – Centro Storico:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" p.lla 312 del Fg.39;
- Comune di Amatrice - frazione di Colli:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" AGGREGATO p.lle 42-43 del Fg.56;
- Comune di Amatrice - frazione di Ferrazza:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" AGGREGATO p.lle 172-173-174-175-176-177-182 del Fg.98;
- Comune di Amatrice - frazione di Retrosi/Fiumata:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" p.lle 110-359 del Fg.97;
- Comune di Amatrice - frazione di Collegentilese:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" p.lle 36-38 del Fg.48;
- Comune di Amatrice- frazione Cornillo Nuovo:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" AGGREGATO p.lle 2-4 del Fg.100;
- Comune di Amatrice- frazione Cornillo Nuovo:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" p.lle 72-75 del Fg.100;
- Comune di Amatrice- frazione Cornillo Nuovo:
  - macerie di tipo "B con basso grado di tutela" AGGREGATO p.lle 108-109 del Fg.100;

VISTA la determinazione n. G.06878 del 08/06/2021 di presa d'atto degli Ordinativi di lavoro n.17-MB/2020 relativo al fabbricato Fg.62 p.lla 22 nella Frazione di Cassino del Comune di Accumoli (RI), n.18-MB/2020 relativo al fabbricato denominato "Torrione" Fg.39 p.lla 312 nel Centro Storico del Comune di Accumoli, n.19-MB/2020 relativo all' AGGREGATO Fg.56 p.lle 42-43 nella Frazione di Colli del Comune di Amatrice, n.20E-MB/2021 relativo all' AGGREGATO Fg.98 p.lle 172-173-174-175-176-177-182 nella Frazione di Ferrazza del Comune di Amatrice, n.21E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.97 p.lle 110-359 nella Frazione di Retrosi/Fiumata del Comune di Amatrice, n.22E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.48 p.lle 36-38 nella Frazione di Collegentilese del Comune di Amatrice, n.23E-MB/2021 relativo all'Aggregato Fg.100 p.lle 2-4 nella Frazione di Cornillo Nuovo del Comune di Amatrice (RI), n.24-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.100 p.lle 72-75 nella Frazione di Cornillo Nuovo del Comune di Amatrice, n.25E-MB/2021 relativo all'AGGREGATO Fg.100 p.lle 108-109 nella Frazione di Cornillo Nuovo del Comune di Amatrice, sottoscritti dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, dal RUP e da GARC s.p.a. depositati agli atti della Direzione Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l'importo complessivo di complessivi € 510.092,36 per il servizio di

rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;

CONSIDERATO che i suddetti ordinativi costituiscono la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento da parte della Regione come sancito dall'Accordo quadro e che questi stabiliscono specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;

VISTE le note del DEC/DL, acquisite ai prott. reg. n. GR4903-000014, n. GR4903-000015 n. GR4903-000016 del 5/08/2021, con le quali è stata trasmessa la documentazione relativa alla contabilità al 1° stato di avanzamento dei lavori e ultimo relativa agli Ordinativi di lavoro n. 17 MB/2020 di importo € 42.745,16 oltre IVA, n. 18 MB/2020 di importo € 32.391,60 oltre IVA, n. 19 MB/2020 di importo € 18.026,79 oltre IVA, n. 20E MB/2021 di importo € 90.482,49 oltre IVA, n. 21E MB/2021 di importo € 80.386,37 oltre IVA, n. 22E MB/2021 di importo € 72.052,60 oltre IVA, n. 23E MB/2021 di importo € 51.363,99 oltre IVA, n. 24E MB/2021 di importo € 63.184,94 oltre IVA, n. 25E MB/2021 di importo € 20.540,59 oltre IVA dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" CIG n.7585621C77 - CUP F99F18000530001, che l'Impresa ha firmato senza riserve, nell'importo totale di € 471.174,53 oltre IVA comprensiva della documentazione di seguito riportata:

- Stato di avanzamento lavori n.1- ultimo;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento;
- Verbale di sopralluogo;

PRESO ATTO che è stata esperita d'ufficio la verifica del DURC INAIL\_ 28222082 con scadenza validità al 01/11/2021, relativo all'Impresa GARC S.p.A con esito regolare;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta, relativa alla contabilità del 1° stato di avanzamento lavori e ultimo degli Ordinativi di lavoro n.17-MB/2020, n.18-MB/2020, n.19-MB/2020, n.20E-MB/2021, n.21E-MB/2021, n.22E-MB/2021, n.23E-MB/2021, n.24E-MB/2021, n.25E-MB/2021, riporta i dati riepilogati nella tabella di seguito:

ordinativo	importo ordinativo	importo SAL 1 e ultimo	importo certificato	percentuale pagabile 70 % articolo 7 dell'Accordo Quadro	importo liquidazione
17-MB/2020	€ 46.840,06	€ 42.745,16	€ 42.531,43	€ 29.772,00	€ 29.772,00
18-MB/2020	€ 36.555,39	€ 32.391,60	€ 32.229,64	€ 22.560,75	€ 22.560,75
19-MB/2020	€ 22.108,63	€ 18.026,79	€ 17.936,66	€ 12.555,66	€ 12.555,66
20E-MB/2021	€ 95.681,85	€ 90.482,49	€ 90.030,08	€ 63.021,06	€ 63.021,06
21E-MB/2021	€ 84.267,78	€ 80.386,37	€ 79.984,44	€ 55.989,11	€ 55.989,11
22E-MB/2021	€ 76.286,06	€ 72.052,60	€ 71.692,34	€ 50.184,64	€ 50.184,64
23E-MB/2021	€ 56.162,38	€ 51.363,99	€ 51.107,17	€ 35.775,02	€ 35.775,02
24E-MB/2021	€ 67.480,33	€ 63.184,94	€ 62.869,02	€ 44.008,31	€ 44.008,31
25E-MB/2021	€ 24.709,88	€ 20.540,59	€ 20.437,89	€ 14.306,52	€ 14.306,52
<b>Totali</b>	<b>€ 510.092,36</b>	<b>€ 471.174,53</b>	<b>€ 468.818,67</b>	<b>€ 328.173,07</b>	<b>€ 328.173,07</b>

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione in favore dell'Impresa GARC s.p.a.- avente sede legale in Carpi (MO) Via dei Trasporti, n 14, C.F. e P.I. 00618650360, del 11° SAL dell'Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, per un importo liquidabile complessivo pari a € 328.173,07= oltre IVA, di cui € 29.772,00= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 17-MB/2020, € 22.560,75= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 18-MB/2020, € 12.555,66 = oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 19-MB/2020, € 63.021,06 = oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 20E-MB/2021, € 55.989,11= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 21E-MB/2021, € 50.184,64= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 22E-MB/2021, € 35.775,02= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 23E-MB/2021, € 44.008,31= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 24E-MB/2021, € 14.306,52= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 25E-MB/2021

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità al 1° stato di avanzamento dei lavori e ultimo relativa agli Ordinativi di lavoro n. 17 MB/2020 di importo € 42.745,16 oltre IVA, n. 18 MB/2020 di importo € 32.391,60 oltre IVA, n. 19 MB/2020 di importo € 18.026,79 oltre IVA, n. 20E MB/2021 di importo € 90.482,49 oltre IVA, n. 21E MB/2021 di importo € 80.386,37 oltre IVA, n. 22E MB/2021 di importo € 72.052,60 oltre IVA, n. 23E MB/2021 di importo € 51.363,99 oltre IVA, n. 24E MB/2021 di importo € 63.184,94 oltre IVA, n. 25E MB/2021 di importo € 20.540,59 oltre IVA dell'Accordo Quadro macerie di tipo "A" CIG n.7585621C77 - CUP F99F18000530001, che l'Impresa ha firmato senza riserve, nell'importo totale di € 471.174,53 oltre IVA comprensiva della documentazione di seguito riportata:
  - Stato di avanzamento lavori n.1- ultimo;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Certificato di pagamento;
  - Verbale di sopralluogo;
2. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa GARC s.p.a.-, avente sede legale in Carpi (MO) Via dei Trasporti, n 14, C.F. e P.I. 00618650360, del 11° SAL dell'Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, per un importo liquidabile complessivo pari a € 328.173,07= oltre IVA, di cui € 29.772,00= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 17-MB/2020, € 22.560,75= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 18-MB/2020, € 12.555,66 = oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 19-MB/2020, € 63.021,06 = oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 20E-MB/2021, € 55.989,11= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 21E-MB/2021, € 50.184,64= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 22E-MB/2021, € 35.775,02= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 23E-MB/2021, € 44.008,31= oltre IVA riferito all'Ordinativo di lavoro n. 24E-MB/2021, € 14.306,52= oltre IVA riferito all'Ordinativo

di lavoro n. 25E-MB/2021

3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n.6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il presente provvedimento sarà notificato alla GARC S.p.A., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio per l'adozione dei successivi atti di competenza.

IL DIRETTORE ad Interim

(Ing. Wanda D'Ercole)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

# Regione Lazio

## CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

### Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 agosto 2021, n. GR5509-3

**Avviso Pubblico D.D. n. G02623 del 10/03/2021 - "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive". Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze pervenute. Proroga per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi.**



**OGGETTO:** Avviso Pubblico D.D. n. G02623 del 10/03/2021 – *“Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive”*.

Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze pervenute. Proroga per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'art. 9;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*;

**VISTO** la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

**VISTO** la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

**VISTO** la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;

**VISTO** la deliberazione di giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”* come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20 *“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

**VISTA** la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

**VISTA** la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00 – 000001 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: “*indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica*”.

**VISTA** la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, concernente “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”;

**VISTA** la D.G.R. 8 settembre 2020, n. 598 “*Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2021*”;

**VISTA** la determinazione n. G02623 del 10/03/2021 avente per oggetto: *D.G.R. n. 598 del 08/09/2020. Attuazione del punto 5 – Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo – Allegato A. Approvazione avviso pubblico contenente “Modalità e criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive”*

**CONSIDERATO** che per le iniziative a contributo per l’annualità 2021 sono destinati € 150.000,00 imputati sul Cap. G11934 a carico del Bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2021, così come stabilito con Deliberazione n. 598 dell’8 settembre 2020;

**VISTO** il decreto dirigenziale 24 maggio 2021 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze per la concessione dei contributi regionali per l’annualità 2021 in materia di digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo;

**CONSIDERATO** che la società LazioCrea S.p.A. ha comunicato che sono pervenute tramite piattaforma digitale n. 20 istanze complete e inviate validamente nei termini previsti dal punto 6 dell’Avviso pubblico;

**CONSIDERATO** che a seguito dell’istruttoria preliminare condotta dalla struttura competente, finalizzata alla verifica della documentazione richiesta per l’ammissibilità formale, sono state trasmesse n. 19 istanze alla Commissione tecnica per la valutazione di merito, nonché l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione (Allegato A);

**VISTA** la nota con la quale la Commissione ha trasmesso all’Area competente (prot. n. GR5509-000002 del 06/08/2021) le risultanze dei lavori, con la graduatoria dei progetti e con l’elenco dei progetti ammessi a contributo per un ammontare complessivo di € 139.136,00;

**PRESO ATTO** delle risultanze dei lavori di valutazione e degli elenchi trasmessi dalla Commissione all’Area competente;

**CONSIDERATO** che nell’allegato A sono indicati i progetti non ammessi a valutazione, nell’allegato B è indicata la graduatoria dei progetti e nell’Allegato C sono elencati i progetti ammessi a contributo per un ammontare complessivo di € 139.136,00;

**RITENUTO** quindi necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti non ammessi a valutazione indicati nell’Allegato A, della graduatoria dei progetti indicati nell’Allegato B e

dell'elenco dei progetti ammessi a contributo per un ammontare complessivo di € 139.136,00, indicati nell'allegato C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RAVVISATA** inoltre la necessità di prorogare a favore dei beneficiari, rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico ai punti 3 e 9, i tempi per la conclusione e per la rendicontazione degli interventi ammessi a contributo, in ragione anche della *“sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione”* disposta dall'art. 39 bis della proposta di legge regionale n. 294, dovuta alla fase di emergenza informatica in corso;

**VALUTATA** pertanto l'opportunità di stabilire la proroga al 31 ottobre 2021 del termine per la realizzazione e per la liquidazione delle spese degli interventi ammessi a contributo, nonché la proroga al 30 novembre 2021 per la presentazione della rendicontazione certificata e di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di prendere atto delle risultanze dei lavori di valutazione e degli elenchi trasmessi dalla Commissione all'Area competente;
- di procedere all'approvazione dell'elenco dei progetti non ammessi a valutazione indicati nell'allegato A, della graduatoria dei progetti indicati nell'allegato B e dell'elenco dei progetti ammessi a contributo per un ammontare complessivo di € 139.136,00, indicati nell'allegato C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire la proroga al 31 ottobre 2021 del termine per la realizzazione e per la liquidazione delle spese degli interventi ammessi a contributo, nonché la proroga al 30 novembre 2021 per la presentazione della rendicontazione certificata e di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso;
- di provvedere a dare debita comunicazione del presente provvedimento ai beneficiari dopo la sua pubblicazione sul BUR, come indicato nell'Avviso pubblico.

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa Miriam Cipriani

<b>REGIONE LAZIO</b>	
<b>DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO DEL PRODOTTO FILMICO E AUDIOVISIVO 2021</b>	
<b>ELENCO PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	

**Allegato A**

ID	SOGGETTO	TITOLO OPERA	ESITO	MOTIVO ESCLUSIONE
756	AC ENTERPRISES SRL	UN ALTRO ANNO E POI CRESCO	NON AMMESSA A VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE	Inammissibilità dell'istanza – punto 2.2 dell'Avviso Pubblico – insufficienza capitale sociale

<b>REGIONE LAZIO</b>	
<b>DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO DEL PRODOTTO FILMICO E AUDIOVISIVO 2021</b>	
<b>GRADUATORIA PROGETTI</b>	

**Allegato B**

ID	SOGGETTO	TITOLO OPERA	PUNTEGGIO	COSTO OPERA	EVENTUALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE (80% dei costi)
758	FOTOCINEMA S.R.L.	Abbasso la ricchezza!	88	50.000,00 €	40.000,00 €
757	FOTOCINEMA S.R.L.	Abbasso la miseria!	86	50.000,00 €	40.000,00 €
750	VIDEO MASTER DIGITAL S.R.L.	Il segno di Venere	81	36.575,00 €	29.260,00 €
759	VIDEO MASTER DIGITAL S.R.L.	La Tosca	79	37.345,00 €	29.876,00 €
760	ESTRA DIGITAL S.R.L.	Racconti Romani	76	39.891,80 €	31.913,44 €
745	AUGUSTUS COLOR S.R.L.	Sotto il sole di Roma	71	39.992,20 €	31.993,76 €
736	RED POST PRODUCTION S.R.L.	La donna è una cosa meravigliosa	69	26.010,00 €	20.808,00 €
744	Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico	Noi contadini	64	16.000,00 €	12.800,00 €
743	Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico	I poveri muoiono prima	59	15.600,00 €	12.480,00 €
761	RBC S.R.L.	Tarquinia	58	15.040,80 €	12.032,64 €
735	iFrame S.R.L.	APPUNTI SUL FILM di FEDERICO FELLINI LA CITTA' DELLE DONNE	54	23.560,00 €	18.848,00 €
738	iFrame S.R.L.	Seguendo la nave di FELLINI	54	23.560,00 €	18.848,00 €
746	DELTA STAR PICTURES S.R.L.	SCORIE SUICIDI BRADI	46	25.200,00 €	20.160,00 €

751	INFINITY ROAD PICTURES SRL	QUELLO CHE CERCHI	42	52.173,40 €	41.738,72 €	Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio
739	S.D. Cinematografica Srl	Morire a Madrid	38	20.014,44 €		Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio
742	AVVENTUROSA S.R.L.	Futura	38	40.576,00 €		Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio
753	INFINITY ROAD PICTURES S.R.L.	RIPARO	37	52.173,40 €		Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio
754	IPNOTICA PRODUZIONI S.R.L.	Dillo al mare	35	39.400,00 €		Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio
755	IPNOTICA PRODUZIONI S.R.L.	La scelta giusta	35	39.900,00 €		Non ammissibile a contributo – punto 7.7 dell'Avviso Pubblico: mancato conseguimento soglia minima di punteggio

<b>REGIONE LAZIO</b>
<b>DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO DEL PRODOTTO FILMICO E AUDIOVISIVO 2021</b>
<b>ELENCO PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO</b>

**Allegato C**

<b>ID</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>TITOLO OPERA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>COSTO OPERA</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
758	FOTOCINEMA S.R.L.	Abbasso la ricchezza!	88	50.000,00 €	40.000,00 €
757	FOTOCINEMA S.R.L.	Abbasso la miseria!	86	50.000,00 €	40.000,00 €
750	VIDEO MASTER DIGITAL S.R.L.	Il segno di Venere	81	36.575,00 €	29.260,00 €
759	VIDEO MASTER DIGITAL S.R.L.	La Tosca	79	37.345,00 €	29.876,00 €
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>					<b>139.136,00 €</b>

## **Regione Lazio**

### **SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

#### **Atti dirigenziali di Gestione**

Determinazione 23 luglio 2021, n. G10050

**Commissione Regionale di cui alla DGRL n. 1614 del 29.12.2002 "Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale – ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285" - Modifica della composizione.**



Oggetto: Commissione Regionale di cui alla DGRL n. 1614 del 29.12.2002 “Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale – ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285” - Modifica della composizione.

**Il Direttore della Direzione Regionale  
Salute e Integrazione Sociosanitaria**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale “e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

**VISTA** a legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 29 dicembre 2002 “Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale – ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285 - Direttive di attuazione”, che istituisce la “Commissione Regionale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR. 285/90”, per valutazioni funzionali ed il relativo parere tecnico vincolante in ordine al rilascio delle predette autorizzazioni;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D2392 del 22 settembre 2003 con la quale è stata costituita la “Commissione Regionale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020 concernente “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico

**VISTO** l’atto di organizzazione n. G 14564 del 14 Novembre 2018 - Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Promozione della salute e prevenzione” della Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria alla Dott.ssa Alessandra Barca;

**ATTESO** che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 29 dicembre 2002 prevede che la “Commissione Regionale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90” sia composta dai seguenti elementi:

1. Il Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – o suo delegato – con funzione di sovrintendere all’attività della Commissione;

2. Un Architetto Dirigente dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo designato dal Direttore Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;
3. Un medico esperto in medicina legale, designato dal Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
4. Un medico esperto in igiene pubblica, designato dal Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
5. Il responsabile della competente Area della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, che è chiamato a svolgere anche funzioni di segreteria e di coordinamento.

**CONSIDERATO** che la citata DGR 1614/02 stabilisce che i compiti della Commissione saranno relativi alle seguenti tematiche:

- Il procedimento per l'autorizzazione all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme - art. 82 comma 2 e 3 ed art. 86 commi 3 e 4 del DPR 285/90;
- La tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri prevista dall'art. 105 del DPR 285/90;
- Le speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o la ristrutturazione dei cimiteri nonché l'utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti ex art. 106 del DPR 285/90.

**RITENUTO** di dover modificare la composizione della "Commissione Regionale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR. 285/90" nominando i cinque componenti in conformità delle indicazioni stabilite dalla DGR n. 1614 del 29 dicembre 2002;

### **DETERMINA**

di nominare quali membri componenti la Commissione regionale per il rilascio delle Autorizzazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90:

1. Dott. Massimo Annicchiarico Direttore Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria – o suo delegato;
2. Arch. Maria Luisa Salvatori dirigente Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
3. Dott.ssa Dalila Ranalletta – Medico Legale – Direzione Interaziendale di Medicina Legale e UOC Medicina Legale Territoriale ASL Roma 1;
4. Dott. Enrico di Rosa UOC Igiene e Sanità Pubblica ASL Roma 1;
5. Dott.ssa Alessandra Barca dirigente Area Promozione della Salute e Prevenzione - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con funzioni di coordinamento della commissione e di segreteria.

Il presente atto non comporterà oneri di spesa per l'Amministrazione della Regione Lazio, i membri della commissione forniranno il loro apporto a titolo gratuito.

La presente disposizione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore  
Massimo Annicchiarico

## **Enti Pubblici**

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL RIETI

Avviso

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.2 POSTI PER DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOSD MEDICINA PENITENZIARIA**



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 - Rieti – Tel. 07462781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.2 POSTI PER DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOSD MEDICINA PENITENZIARIA**

In attuazione della Deliberazione n. 1151 /D.G. del 24.11.2020 che qui si intende integralmente riprodotta, è indetto Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti per Dirigente Medico da assegnare alla UOSD Medicina Penitenziaria, con il requisito di una delle seguenti specialità:

- Medicina Interna;
- Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza ed equipollenti;
- Malattie Infettive ed equipollenti;
- Geriatria ed affini;
- Oncologia ed equipollenti;
- Endocrinologia ed equipollenti;
- Malattie metaboliche e diabetologia ed equipollenti;
- Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti;
- Reumatologia ed equipollenti;
- Ematologia ed equipollenti;
- Gastroenterologia ed equipollenti;
- Nefrologia ed equipollenti;
- Fisiopatologia (cardiocircolatoria –digestiva- respiratoria)

**ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

**Requisiti Generali:**

- Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio;
- Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- Non aver riportato condanne penali, ovvero aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;

**Requisiti Specifici:**

- 1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- 2) Specializzazione in una delle seguenti discipline:
  - Medicina Interna;
  - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza ed equipollenti;
  - Malattie Infettive ed equipollenti;
  - Geriatria ed affini;
  - Oncologia ed equipollenti;
  - Endocrinologia ed equipollenti;
  - Malattie metaboliche e diabetologia ed equipollenti;
  - Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti;
  - Reumatologia ed equipollenti;
  - Ematologia ed equipollenti;
  - Gastroenterologia ed equipollenti;
  - Nefrologia ed equipollenti;
  - Fisiopatologia (cardiocircolatoria –digestiva- respiratoria)
- 3) In alternativa alla specializzazione di cui al punto b), iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica in una delle discipline oggetto del concorso;
- 4) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti **a pena di esclusione** devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997 e ss.mm.ii., la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni, non è soggetta a limiti di età.

Ai sensi della Legge 125/1991 e ss.mm.ii. questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento.

La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.

## ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: <https://concorsi.asl.rieti.it> compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

**E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.**

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi:

- sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato,
- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa.

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.

Il candidato che intenda concorrere a diverse discipline, dovrà presentare una domanda, con relativa documentazione allegata, per ciascuna disciplina, pena l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:

- a) il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo PEC, il recapito telefonico;
- b) la cittadinanza posseduta, con l'indicazione, ove necessario, del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare permesso di soggiorno e di dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
- e) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- f) l'idoneità fisica specifica alla mansione della posizione funzionale in argomento;
- g) il possesso del titolo di studio previsto nei requisiti specifici;
- h) la specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso;
- i) essere medico in formazione specialistica iscritto al terzo, quarto o quinto anno del relativo corso;
- j) la durata del corso di studio della specializzazione;
- k) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici- Chirurghi;
- l) gli eventuali altri titoli di studio posseduti;
- m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- n) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
- o) gli eventuali servizi prestati nel profilo professionale oggetto del concorso presso privati convenzionati, ospedali classificati o privati non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;

- p) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella graduatoria di merito (DPR 487/1994 e ss.mm.ii.);
- q) di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5/2/1992 n. 104 e, pertanto, di avere necessità di tempi aggiuntivi, nonché di ausili;
- r) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione relativa al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale e di recapito telefonico (in mancanza verrà utilizzato l'indirizzo di residenza);
- s) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando;
- t) di autorizzare l'Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003.

La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Coloro che intendono avvalersi dei titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena la perdita del relativo beneficio.

I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05/02/1992 n. 104, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, vengano inoltrate prima o oltre il termine stesso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

### **ART. 3 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE**

Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 10,00 - non rimborsabile – inserendo nella causale “*contributo di partecipazione concorso Dirigente Medico da assegnare alla UOSD Medicina Penitenziaria nominativo candidato*”, effettuato come di seguito indicato:

- sul conto corrente bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale Rieti – presso la Tesoriera Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Agenzia di Rieti – IBAN: IT15K010051460000000218110.

La domanda presentata esclusivamente in via telematica, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre, l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione o la parziale valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, occorre indicare:

- 1) l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato, Istituto Privato Convenzionato, Istituto Privato, Istituto Classificato etc.);
- 2) il profilo professionale;
- 3) la qualifica;
- 4) il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale con dettagliata indicazione dell'impegno orario settimanale/mensile, borsa di studio ecc.);

- 5) la tipologia dell'orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- 6) le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Per i periodi di servizio prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere dichiarato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 del DPR 761 del 20/12/1979, n. 761, in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

Il servizio prestato presso Case di Cura private deve espressamente contenere l'indicazione del regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio prestato, non sarà considerato nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale.

Per i periodi di servizio prestati all'estero presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 23 del DPR 483/1997, è necessario che gli interessati specificino l'esatta denominazione dell'Ente, la data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento.

Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento).

Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, è necessario che gli interessati specificino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno come ufficiale medico nella disciplina;

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e per le stesse deve essere indicata la dicitura " copia conforme all' originale " ed allegate tramite upload alla domanda online.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. del 17/08/1999 n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Pertanto il candidato che intenda usufruire del suddetto punteggio, deve esplicitamente autocertificare e specificare la durata del corso. In mancanza non verrà attribuito il relativo punteggio.

Ai fini del presente concorso, certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non verranno prese in considerazione.

Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15 della legge 183 del 12/11/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



#### **ART. 4 – AMMISSIONE / ESCLUSIONE**

L'ammissione e/o l'eventuale esclusione è disposta con provvedimento immediatamente efficace dal Direttore U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni. La comunicazione ai candidati viene effettuata **esclusivamente** tramite pubblicazione sul Portale Aziendale [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi".

#### **ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo separato atto deliberativo, secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 483/1997 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici".

#### **ART. 6 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI**

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno convocati per sostenere le prove d'esame attraverso la pubblicazione del calendario della prova scritta e della prova pratica, sul Bur Lazio e sul sito web Aziendale [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi", almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica.

I candidati saranno altresì convocati per sostenere la prova orale mediante pubblicazione del calendario sul sito web Aziendale [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi" almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Nel caso di numero esiguo di domande di candidati, le date dello svolgimento delle prove, saranno comunicate agli stessi, a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, nonché sul Portale Aziendale [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi", almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica e 20 giorni prima dello svolgimento della prova orale.

Le suddette convocazioni con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso nel locale adibito alla prova orale prima dell'effettuazione della stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

### ART. 7 – PROVE D'ESAME

Gli esami si svolgeranno a norma dell'art. 26 del D.P.R. 483/1997 e consisteranno nelle seguenti prove:

**PROVA SCRITTA:** relazione su un caso clinico simulato, o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

**PROVA PRATICA:** su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

**PROVA ORALE:** sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova pratica, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

### ART. 8 - TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:

- a) **80** punti per le prove di esame;
- b) **20** punti per i titoli.

Gli **80** punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:

- a) **30** punti per la prova scritta;
- b) **30** punti per la prova pratica;
- c) **20** punti per la prova orale.

I **20** punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- Titoli di carriera: **10**;
- Titoli accademici e di studio: **3**;
- Pubblicazioni e titoli scientifici: **3**;
- Curriculum formativo e professionale: **4**.

### ART. 9 – GRADUATORIA

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati dai candidati con la domanda di partecipazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché di quanto disposto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge n. 145 del 30.12.2018, successivamente modificato ed integrato dalla "Legge 60 del 25.06.2019", che ha introdotto i commi 548 bis e 548 ter e dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

E' escluso dalla graduatoria, così come sopra formulata, il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito, sarà approvata con deliberazione dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti e sarà pubblicata sul Portale Aziendale [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi" nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La graduatoria del Concorso ha valenza Regionale.

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR, o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia.

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell'Azienda che ha indetto la procedura concorsuale, è considerato rinunciataro ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.

La graduatoria finale di merito, rimane efficace per tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.

Il vincitore sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l'assunzione decorrerà dalla data dell'effettiva immissione in servizio. L'assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte dell'Azienda della compatibilità economico-finanziaria, così come attestata dai provvedimenti regionali autorizzativi dei fabbisogni assunzionali.

Il vincitore, assunto a tempo pieno ed indeterminato, non potrà chiedere il trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

### **ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE**

L'immissione in servizio del vincitore resta subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda.

In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del SSN.

Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L'Azienda provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre Amministrazioni e l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Al candidato assunto in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

### **ART. 12 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, tra cui la Legge n. 145 del 30.12.2018, la Legge 60/2019, la Legge 56/2019, il DPR n. 483/97, il DCA della Regione Lazio n. 405 del 30.10.2018, il DCA della Regione Lazio n. 378 del 12.09.2019, la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12.06.2018 della Legge n. 60 del 25.06.2019.

In applicazione dell'art. 7 comma1, del Dlgs n. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico sul lavoro.

L'assunzione dei vincitori e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta procedura il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga coperta attraverso la procedura di cui all'art.34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti della ASL di Rieti.

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul Portale Aziendale all'indirizzo [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Concorsi" nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Azienda si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, nonché di sospendere o revocare il procedimento di assunzione ove ricorrano motivi di pubblico interesse.

Si comunica che il quarto giorno successivo non festivo alla data di scadenza del presente bando, presso l'U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni – Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, alle ore 9,00 - sarà effettuato il sorteggio del componente titolare e dei supplenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui sopra, così come previsto dal D.P.R. 483/1997. Qualora il sorteggio, per qualsiasi motivo, non potesse essere effettuato o i componenti sorteggiati non accettassero la nomina, il sorteggio in parola sarà effettuato o ripetuto ogni lunedì successivo a tale data, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Nel caso in cui un lunedì cada di giorno festivo il sorteggio verrà effettuato il primo giorno successivo non festivo.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni- Ufficio Concorsi Assunzioni e Mobilità- 0746/279559-9533-9509

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**Via del Terminillo, 42 – 02100 - Rieti – Tel. 07462781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

C.F. e P.I. 00821180577



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED  
INDETERMINATO, DI N.2 POSTI PER DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOSD MEDICINA  
PENITENZIARIA**

## **ALLEGATO 1**

### **MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI.**

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità.

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.

#### **Fase1: Registrazione nel sito aziendale**

- 1- Accedere al sito web : <https://concorsi.asl.rieti.it>
- 2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. **Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.**
- 3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di registrazione per accedere al portale. È possibile modificare la password, una volta compiuto l'accesso al portale.

#### **Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico**

- 1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi.
- 2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "PARTECIPA"

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi

> **Passo 1 di 3**

*prevede la compilazione dei seguenti dati:*

- requisiti generali;
- requisiti specifici;
- eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità;
- eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di invalidità;
- dichiarazioni e consensi;

> **Passo 2 di 3**

*prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati:*

- titoli di carriera;
- titoli accademici e di studio;
- pubblicazioni e titoli scientifici;
- curriculum formativo e professionale;
- titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento;
- allegati alla domanda;

> **Passo 3 di 3**

*permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA DOMANDA".*

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;

5- Firmare la domanda;

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file";

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata;

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare l'iscrizione al concorso.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio.

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la candidatura non è andata a buon fine.

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione **"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI"**, cliccare su **"RITIRA CANDIDATURA"** e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al concorso pubblico".

Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma generata con protocollo, il candidato potrà, nella sezione **"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI"**, cliccare su **"MODIFICA"** e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi inviare la candidatura entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al concorso pubblico".

**ASSISTENZA TECNICA:**

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 0971/58452.



## **Enti Pubblici**

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

**Diario delle prove di esame scritta, pratica e orale procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per la qualifica professionale di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia.**



## **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA**

Via di Grottarossa 1035-1039 - CF - Partita IVA06019571006

### **Diario delle prove di esame scritta, pratica e orale procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per la qualifica professionale di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia.**

VISTA la deliberazione n. 693 del 06.07.2020 con la quale, tra l'altro, a seguito di una ricognizione pubblica finalizzata ad individuare tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e a seguito della valutazione della documentazione presentata, si è ritenuto di dover considerare tra gli aventi diritto n. 1 Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia;

CHE con la medesima deliberazione n. 693 del 06.07.2020 è stata indetta, tra l'altro, una procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia;

CHE il bando è stato pubblicato sul BURL n. 102 Supplemento 1 del 18.08.2020 e per estratto sulla G.U. n. 73 del 18.09.2020 e che la data di scadenza per la presentazione delle relative istanze di partecipazione era fissata al 19.10.2020;

Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che il diario delle prove di esame scritta e pratica sarebbe stato pubblicato sia sul BURL che sul sito Internet Aziendale.

### **SI COMUNICA CHE**

Le prove di esame scritta, pratica e orale della procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per la qualifica professionale di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia, saranno espletate come di seguito specificato:

- **PROVA SCRITTA: Giorno venerdì 3 settembre 2021 alle ore 09:00** – presso l'Aula G sita al piano – 3 dell'Ospedale Sant'Andrea in via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma.

**Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova scritta, saranno ammessi a sostenere la prova pratica nella data, luogo e secondo l'orario indicato.**

- **I candidati ammessi alla prova pratica saranno avvisati con e-mail successivamente alla prova scritta;**
- **PROVA PRATICA: Giorno venerdì 3 settembre 2021 alle ore 11:00** – presso l’Aula G sita al piano – 3 dell’Ospedale Sant’Andrea in via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma.

**Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova pratica, saranno ammessi a sostenere la prova orale nella data, luogo e secondo l’orario sotto riportato.**

**I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati con e-mail successivamente la prova pratica.**

- **PROVA ORALE: Giorno venerdì 3 settembre 2021 alle ore 12:30** - presso l’Aula G sita al piano – 3 dell’Ospedale Sant’Andrea in via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma.

**Supereranno la prova orale soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 14/20.**

Si rappresenta inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con prot. 0007293 del 03.02.2021 e, da ultimo con D.L. 44/2021, tutte le prove concorsuali che si svolgono “in presenza” devono attenersi al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10 lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Tale protocollo, validato dal CTS, prende a riferimento il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici e riporta testualmente che: *“le prove orali o le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate”*.

Pertanto, tra le procedure da seguire, tutti i candidati dovranno:

- **presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, a pena di esclusione, insieme agli altri documenti previsti, copia di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche Farmacie o Croce Rossa, previo rilascio del referto da consegnare il giorno della prova) in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Per poter partecipare correttamente alle prove concorsuali il tampone dovrà necessariamente avere esito negativo; resta inteso che, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale Anti Covid-19, devono comunque presentare copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra riportato. Qualsiasi altra documentazione in sostituzione del referto del tampone non sarà ritenuta valida per la partecipazione alle prove concorsuali;**

**- indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall'amministrazione organizzatrice (pertanto, i candidati indosseranno la propria mascherina FFP2 fino al momento dell'accesso all'area concorsuale dove sarà consegnata quella che poi dovrà essere indossata fino al termine della prova stessa).**

Le mascherine devono essere utilizzate correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca) e, in caso di sostituzione e successivo smaltimento, si devono usare gli appositi contenitori.

Durante l'espletamento della prova è vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Una volta raggiunta la postazione è obbligatorio rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo, finché non sarà autorizzata l'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina.

**Si ricorda a tutti i candidati, inoltre, di inviare, entro e non oltre il 25.08.2021, a mezzo mail all'indirizzo: [ufficio.concorsi@ospedalesantandrea.it](mailto:ufficio.concorsi@ospedalesantandrea.it), copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale.**

Inoltre si chiede di rispettare i percorsi obbligatori di entrata e di uscita e l'attuazione di tutti i dispositivi messi a disposizione per far fronte all'emergenza Covid-19 ed in particolare si rammenta che l'ingresso e la permanenza in Azienda è consentita soltanto a coloro che sono dotati di mascherina propria.

All'ingresso della struttura a tutti i candidati sarà rilevata la temperatura corporea; in caso la temperatura fosse superiore al 37,5°, il candidato non sarà ammesso in aula e dovrà lasciare la sede di esame.

**La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Adriano Marcolongo)